Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 88 del 16 aprile 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 74

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO - 99 Persone fisiche» che le persone fisiche devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del quadro RR concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 99 - Persone fisiche» che le persone fisiche devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del quadro RR concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 10 del predetto decreto presidenziale, in base al quale i soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, devono determinare l'ammontare dei contributi dovuti nella dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto l'art. 1, comma 3, del regolamento recante norme per la determinazione delle modalità per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici, approvato con decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1997, n. 231, il quale dispone che le modalità di effettuazione della scelta sono definite nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto 18 dicembre 1998, di approvazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto 2 marzo 1999, di approvazione del mod. 770/99 concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello «UNICO 99 - Persone fisiche» da presentare nell'anno 1999 da parte delle persone fisiche. Il modello, che deve essere prodotto in due esemplari identici, è composto:

a) dal modulo base, costituito dal frontespizio e dai quadri RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX, e dal prospetto dei familiari a carico nonché dai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RQ, R.S, RT, RU, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; dal modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e dal quadro RR concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazione previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, approvati con il presente decreto;

b) dai quadri VA, VB, VE, VF, VG, VH, VK, VL, VO e VU, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, approvati con il decreto 18 dicembre 1998;

c) dai quadri SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP. SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomìni nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, agli uffici postali e agli intermediari abilitati dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille, approvati con il decreto 2 marzo 1999;

d) dal quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998, da approvare con successivo decreto.

2. Con successivo decreto saranno approvati i modelli da utilizzare per l'indicazione dei dati, diversi da quelli contabili, necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi sulla base degli studi di settore e verranno individuati gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti agli stessi fini oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Sono altresì approvate le schede da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1, devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche contenute:

nell'allegato 1 al presente decreto, per i quadri indicati all'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

nei relativi decreti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati all'art. 1, comma 1, lettera *b)* e *c)*. Per tali ultimi modelli si deve tener conto anche di quanto indicato nei paragrafi «Struttura e formato dei modelli» e «Colori», contenuti nell'allegato 1 al presente decreto, relativamente alla predisposizione dei modelli su moduli meccanografici e l'utilizzo di stampanti laser e di altri tipi di stampanti consentite.

2. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di cui all'art. 1 alle banche convenzionate e agli uffici postali, devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale I.V.A.

Art. 3.

1. È autorizzato l'utilizzo dei modelli di cui al precedente art. 1, prelevati dai siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dall'art. 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È consentita la predisposizione dei modelli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice,
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (un) decimo di pollice,
altezza: 1 (un) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «COURIER», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082 devono riportare stampate, con tipo di carattere «COURIER» o, in assenza di esso, con un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal primo decimo di pollice dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal ventesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella «Mod. N.» della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per il quadro RU).

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», al «Cognome», al «Nome», al «Codice fiscale» e al «Mod. N.» devono essere stampate in cyan di quadricromia su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in cyan di quadricromia.

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al «Cognome e Nome», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 000, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 019, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, descritte, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 028, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli base e dei quadri di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto deve essere utilizzato il colore cyan di quadricromia con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa laser e gli estremi del presente decreto.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
Frontespizio (prima pagina)	000	□ □ □ □ ■
Quadri: RA/RB/RC, familiari a carico/RP, RN/RV, RX, RD/RQ, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RR, RS, RT, RU, RW	019	□ □ □ ■ ■
Frontespizio (seconda pagina) Quadri: RF, RU (seconda pagina)	028	□ □ ■ □ ■

MINISTERO DELLE FINANZE

modello unificato compensativo
periodo di imposta 98

Fascicolo 1

MODELLO BASE PER LA DICHIARAZIONE E ISTRUZIONI

Sommario

I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 99 PERSONE FISICHE

1. COME È COMPOSTO IL MODELLO UNICO 99

Il modello UNICO è composto da 3 fascicoli.
Il primo fascicolo, che deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, contiene:
- **nel frontespizio**, i dati identificativi del dichiarante e l'informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;
- **nella seconda facciata**, i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione; al dichiarante; al rappresentante o ad altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; alla scelta per la destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef; alla sottoscrizione della dichiarazione; alle modalità di presentazione e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Il fascicolo contiene, inoltre, i quadri RA, RB, RC, RN, RP, RV e RX, di colore celeste e contrassegnati dalla lettera R (redditi).
Il secondo fascicolo contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi, di colore celeste e contrassegnati dalla lettera R (redditi);
- quadri per la dichiarazione Iva, di colore blu e contrassegnati dalla lettera V. Tali quadri sono identici a quelli che si utilizzano per presentare autonomamente la dichiarazione Iva;
- il quadro per la dichiarazione IRAP, di colore arancio e contrassegnato con la lettera I.

Il terzo fascicolo, acquistabile separatamente, è lo stesso che viene utilizzato per la presentazione della dichiarazione per le ritenute, contributi e i premi assicurativi (Mod. 770/99) in forma non unificata. *Per la dichiarazione IVA e per il Mod. 770/99 vanno utilizzati i soli quadri occorrenti* alla presentazione della dichiarazione in forma unificata nella quale non dovrà essere, ovviamente, inserito il modello base contenuto nei fascicoli delle predette dichiarazioni da presentare in forma autonoma in quanto vanno utilizzati il frontespizio e la seconda facciata del modello UNICO.

2. NOVITÀ DEL MODELLO UNICO

Un'importante novità riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione. I modelli di dichiarazione devono pervenire, infatti, all'Amministrazione finanziaria mediante il Servizio telematico:
- tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti);
- tramite il sistema bancario o postale a cui affluiscono le dichiarazioni cartacee che i contribuenti presentano ad uno dei rispettivi sportelli.

Questa innovazione consente di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.

Maggiori informazioni sulle caratteristiche di tale servizio sono contenute in **Appendice** alla voce "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Nel seguito di queste istruzioni sono descritte le parti che compongono il presente modello UNICO e illustrate le modalità di compilazione. Per distinguere meglio le varie parti del modello, quelle che si riferiscono alla stessa imposta sono stampate con lo stesso colore.

*Per non appesantire il testo delle istruzioni, gli approfondimenti, gli esempi e i casi particolari sono raccolti nell'***Appendice**.
Per altre informazioni è possibile utilizzare i siti del Ministero delle finanze su Televideo e Internet, il telefono automatico e i servizi di assistenza organizzati dalle Direzioni Regionali delle Entrate (vedere in *Appendice alla voce "Servizi di assistenza al contribuente"*).

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

3.1 La prima cosa da fare

La prima cosa che deve fare il contribuente è controllare, in base alla sua situazione fiscale, se è tenuto a presentare una o più delle dichiarazioni previste.

Se il contribuente non è titolare di partita Iva, deve controllare se è tenuto a presentare la dichiarazione consultando il paragrafo R2.

Anche nel caso in cui non vi è tenuto, il contribuente rimane però libero di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1998 o da acconti versati nello stesso anno.

Se il contribuente è titolare di partita Iva deve, invece, verificare se è tenuto a presentare una o più delle seguenti dichiarazioni:
- redditi;
- Iva;
- IRAP·
- ritenute, contributi e premi assicurativi (Mod. 770/99).

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, del Mod. 770/99 e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. Nella voce di Appendice "Modello UNICO - casi particolari" sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare capital gains e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta" chi si è avvalso del regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive e gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.

I contribuenti che nel 1998 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare **la dichiarazione compilando il frontespizio, la seconda facciata e il modulo RW.**

Il modello UNICO contiene i modelli da utilizzare per redigere la dichiarazione:
- dei redditi Questa parte del modello deve essere utilizzata per dichiarare i redditi relativi al 1998 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo;
- dell'IVA;
- dell'IRAP.

Per la dichiarazione delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, il contribuente deve utilizzare i quadri del Mod. 770/99 distribuito in un separato fascicolo.

3.2 Contribuenti che posseggono solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati

Questi contribuenti si limiteranno a compilare il primo fascicolo del modello UNICO.
Ad esempio, un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio e alla seconda facciata, anche:
- il quadro RC per indicare il reddito di lavoro dipendente o di pensione;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati.

3.3 Contribuenti titolari di partita IVA

Questi contribuenti devono compilare il primo fascicolo del modello UNICO e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nel secondo fascicolo contraddistinti dalla lettera R. Inoltre:

[illegible]	[illegible]
tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva	i quadri Iva necessari (fascicolo n. 2, quadri V)
sostituti di imposta che hanno effettuato ritenute ad un massimo di 20 soggetti	quadri del mod. 770/99 necessari (fascicolo n. 3, quadri S)
tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (fascicolo 2. quadro I)
tenuti a dichiarare trasferimenti da, per e sull'estero	modulo RW (fascicolo 2)

In pratica, il titolare di partita Iva che ha effettuato ritenute nei confronti di non più di 20 soggetti presenta il modello UNICO comprensivo dei quadri relativi: alla dichiarazione dei redditi; alla dichiarazione Iva (a meno che non sia esonerato); alla dichiarazione Mod. 770/99; all'IRAP.
Se, invece, ha effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti presenta, entro il mese di maggio, il Mod. 770/99 e il modello UNICO senza i quadri del Mod. 770/99 entro i termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di due o più delle seguenti quattro dichiarazioni:
- *redditi;*
- *Iva;*
- *Mod. 770/99 quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;*
- *IRAP.*

Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

I modelli riguardanti la dichiarazione Iva e il Mod. 770/99 da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
Per la compilazione della dichiarazione IVA e del Mod. 770/99 comprese nel modello UNICO 99 Persone fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del modello UNICO 99. In particolare si precisa che i dati da indicare nel quadro VX vanno riportati, unitamente agli altri, nel quadro RX.

Si evidenziano, inoltre, le seguenti particolarità:
- per l'indicazione dei versamenti periodici e del versamento dell'acconto dell'IVA non sono previsti appositi righi, ma questi devono essere compresi nel "prospetto dei versamenti" del quadro RX;
- anche chi presenta la dichiarazione IVA mediante il modello UNICO 99 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il modello VR con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 1 del rigo RX3;
- la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RX3 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL19.

Per le modalità di presentazione della dichiarazione Mod. 770/99 nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti vedere in **Appendice** la voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Mod. 770/99"

4. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:
- originale;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un ufficio postale la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1999.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

A partire da quest'anno gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti) che predispongono le dichiarazioni per conto del contribuente o le ricevono per il successivo inoltro all'Amministrazione finanziaria devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica. In considerazione di tale novità non è più possibile presentare il modello sintetico (denominato nel 1998 Mod. UNICO PC) per coloro che compilano la dichiarazione con strumenti informatici.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle poste nella seconda facciata del modello base e, per quanto riguarda la dichiarazione IVA, barrando le caselle poste in calce ai quadri VH - VL.

ATTENZIONE *La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale (ad es. il tutore).*

5. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

5.1 A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:
- ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

5.2 Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra sul frontespizio corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

5.3 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate, se intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.
I Caf per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Tuir.
I Caf per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'articolo 34, comma 1 del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997
I Caf per i lavoratori dipendenti e Caf per le imprese possono però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.
Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono, altresì, obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le società di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per una puntuale individuazione di tali soggetti consultare in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione della dichiarazione"

Nei casi di fallimento, il curatore in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ha facoltà di trasmettere con tale modalità anche le dichiarazioni relative al fallimento, in alternativa alla consegna ad un ufficio postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario autorizzato.
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti te-

nuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, · collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
In tal modo le dette società trasmettono con il proprio codice di autenticazione, fermo restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo:http//www.finanze.it) nel quale verrà riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

5.4 Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria dati in essa contenuti che la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.
L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.
Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute. Conseguentemente, ad esempio, non dovranno essere indicati nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario, o gli estremi di versamento delle deleghe Mod. F24 relative alle eventuali rate pagate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione all'intermediario.
Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prestampato l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e sono previsti appositi spazi per l'indicazione della data di rilascio e del numero di protocollo attribuito alla ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché per l'apposizione della firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.
Il numero di protocollo deve essere così costituito:
quattro caratteri per individuare la sede che esegue la protocollazione o distinti protocolli eventualmente in essa istituiti. Nel caso in cui venga effettuata un'unica protocollazione, per l'unica sede o per tutte le sedi, in tale spazio deve essere indicato il valore 0001;
sette caratteri per l'indicazione del progressivo di numerazione.
A partire dal 1° maggio 1999, nella formazione del numero di protocollo si deve tenere conto anche dei criteri di seguito illustrati.
L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoca, va effettuata tenendo conto che in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.

L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

I numeri di protocollo devono essere emessi in ordine progressivo annuale senza lasciare numeri vuoti e rispettando la continuità della numerazione anche cronologicamente. Ferme restando le regole organizzative sopra dette, la progressività può essere rispettata anche in relazione alla consegna o predisposizione di differenti tipologie di dichiarazioni. Ad esempio, se si utilizza un unico protocollo e vengono consegnati undici modelli UNICO persone fisiche in data 24 maggio attribuendo all'ultimo di essi il numero 890, al primo modello di dichiarazione ricevuto o predisposto il 25 maggio deve essere attribuito il numero 891 anche se si riferisce ad un modello UNICO delle società di capitali.
Qualora un numero di protocollo sia stato assegnato ad una dichiarazione che l'intermediario non debba trasmettere (ad esempio perché il contribuente revoca l'incarico di effettuare la trasmissione della dichiarazione o perché, a seguito della elaborazione della stessa, il contribuente risulti esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero perché il numero di protocollo è stato attribuito per mero errore materiale) l'intermediario dovrà conservare la documentazione che giustifica la successiva mancata presentazione della dichiarazione.
La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal contribuente in quanto prova della presentazione della stessa.

Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.
Gli intermediari che appartengono ad una delle categorie che possono essere abilitate alla trasmissione telematica sono obbligati a trasmettere in via telematica le dichiarazioni che predispongono.
Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un ufficio postale o a uno degli intermediari abilitati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

Gli intermediari, possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

5.5 Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:
- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

5.6 Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - 00100 Roma - Italia - e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 99 Persone fisiche"

6. QUANDO SI PRESENTA

Il modello UNICO 99 si presenta dal 3 maggio al 2 agosto 1999 agli uffici postali, agli sportelli bancari e agli intermediari abilitati.
La trasmissione telematica della dichiarazione deve essere effettuata entro il 2 novembre 1999.
Le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, anche in forma unificata, i cui termini di presentazione scadono entro il 20 luglio 1999, sono presentate entro tale data.

7. I VERSAMENTI

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti:
- entro il 21 giugno senza applicazione di maggiorazioni;
- dal 22 giugno al 20 luglio con una maggiorazione pari allo 0,40%.

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere la voce "Acconti dovuti per l'anno 1999" nell'Appendice posta in questo fascicolo e le Istruzioni per la dichiarazione IRAP (fascicolo 2°).

I contribuenti che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per la effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese. Se versamenti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap risultanti dal modello UNICO vengono effettuati con la maggiorazione dello 0,40%, la stessa maggiorazione si applica anche al saldo dell'Iva aumentato dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione dal 16 marzo al termine in cui poteva essere effettuato il versamento delle imposte risultanti da UNICO senza applicazione dello 0,40%.

ATTENZIONE *I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, diverse dall'Iva, da versare a saldo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.*

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpef, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

Il modello di pagamento si compone di cinque sezioni. Nella colonna "importi a debito versati" di ogni sezione devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per quali si effettua il versamento; nella colonna "periodo di riferimento" occorre indicare il periodo di riferimento nella forma: anno o mese/anno o anno/anno.
Le imposte risultanti dalla dichiarazione possono essere versate sia unitamente ai versamenti periodici da effettuarsi entro il 17 maggio (il 16 maggio, infatti, cade in giorno festivo), il 16 giugno e il 16 luglio sia separatamente da questi ultimi.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di sé stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tenere presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne «importi a debito» e «importi a credito». Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari disposizioni relative a specifici tributi (es. legge n. 121 del 1986), pari a lire 2.000;
- il contribuente che fruisce della facoltà di versare le imposte risultanti dalla dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40% o che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% ed effettua la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 21 giugno e dal 22 giugno al 20 luglio gli interessi nella misura dell'1,50% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n. 633 del 1972 e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna «importi a debito da versare» della sezione «Erario».

7.1 Contribuenti residenti all'estero

Questi contribuenti possono effettuare i versamenti anche presso una qualsiasi banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico occorre indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento.
Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

8. LA COMPENSAZIONE

8.1 Come si effettua

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, può essere effettuata la compensazione tra crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata ex art. 2, comma 26 della L. n. 335 del 1995.

I crediti risultanti dal modello UNICO 99 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).
Nel modello di pagamento F24, per ogni credito utilizzato in compensazione, occorre indicare: 1) nella colonna "importi a credito", l'ammontare del credito; 2) nella colonna "periodo di riferimento" il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito (1997 per le eccedenze di crediti risultanti da UNICO 98, 1998 per le eccedenze di crediti risultanti da UNICO 99) , 3) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo" il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è scaturito il credito, nonché gli altri dati previsti per le sezioni INPS, altri enti ed INAIL.

ATTENZIONE *Il modello di pagamento consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.*
Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000. Nessuna penalità è dovuta nel caso di modello F24 con saldo zero presentato spontaneamente entro tre mesi dal termine originario.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni per ciascun anno solare (art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997 n. 449).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È compensabile l'Iva dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato alle risultanze dei parametri e degli studi di settore.
Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:
- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 1 dei righi da RX1 a RX8 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righi da RX1 a RX8 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Ad esempio:
- nel caso dell'Irpef, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 1999 utilizzando le tradizionali modalità di compensazione;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 1999 utilizzando le tradizionali modalità di compensazione.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare debiti risultanti dalla dichiarazione.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega modello F24.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello UNICO può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza esporre la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati" il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni esponendo la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati" andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX3, colonna 2, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.
Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpef ed un debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare il credito Irpef per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza esporre la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati" il debito relativo all'acconto Irpef andrà indicato al netto della parte di credito Irpef utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito Irpef per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo esponendo la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati" andrà indicato il debito Irpef e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpef risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1 colonna 2, il credito Irpef andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.
Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati in compensazione per il pagamento di debiti riguardanti la medesima imposta avvalendosi di disposizioni diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 241 del 1997 non ha rilevanza ai fini del limite massimo di 500 milioni annui per la rimborsabilità in conto fiscale o la compensabilità ai sensi del citato decreto n. 241 anche se tale compensazione risulta esposta nel Mod. F24.

ATTENZIONE *I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.*

I contribuenti legittimati a chiedere rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

8.2 Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 241 del 1997 nelle dichiarazioni annuali UNICO 99 degli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e dai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi, ai sensi della L. n. 335 del 1995.
La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

8.3 Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1998/1999 (in scadenza al 16 febbraio 1999) potrà essere utilizzato in compensazione dal 16 febbraio 1999 fino al 15 febbraio 2000. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 15 febbraio 2000 sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

9. LA RATEIZZAZIONE

9.1 Come si effettua

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre. Possono essere rateizzati anche i contributi risultanti dal quadro RR.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo o di acconto (compresa l'Irap e tenuto conto di quanto successivamente precisato in relazione all'Iva).
Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX30 del quadro RX). Tale numero non può conseguentemente variare in caso di versamenti dell'Irap effettuati a favore di differenti regioni.
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo, prima dell'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa. Ad esempio, se è stato rateizzato il saldo dell'Iva annuale è possibile effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal 22 giugno. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti. Così, ad esempio, per i titolari di partita Iva, per i quali la prima rata di versamento scade il 21 giugno 1999, la seconda scade il successivo 16 luglio. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t/36000, in cui C è l'importo, i è l'interesse e t è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 25 giorni). Il risultato arrotondato alla seconda cifra decimale è pari allo 0,42 per cento. Per i non titolari di partita Iva, per i quali la prima rata di versamento scade il 21 giugno, la seconda scade il successivo 30 giugno. In tal caso gli interessi pari allo 0,15 per cento sono dovuti in misura forfetaria, indipendentemente dal giorno del versamento, con la formula sopra indicata, in cui t, nel caso di specie, è uguale a 9.

ATTENZIONE *Se il versamento della prima rata è eseguito dal 22 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per mese sull'intero debito da rateizzare al netto delle eventuali compensazioni, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, diviso per il numero delle rate scelto.*

Gli interessi per la rateazione sono del 6% annuo, pari allo 0,50% mensile. Così, ad esempio, nel caso di versamento della prima rata entro il 21 giugno:
- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,15% per i non titolari di partita Iva, e dello 0,42% per i titolari di partita Iva a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso, rispettivamente, dal 22 giugno al 30 giugno, ovvero dal 22 giugno al 16 luglio;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,65% (0,15%+0,50%) per i non titolari di partita Iva e dello 0,92% (0,42%+0,50%) per i titolari di partita Iva a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso, rispettivamente, dal 1° luglio al 2 agosto, ovvero dal 17 luglio al 16 agosto.

La misura degli interessi dovuti è indicata nelle seguenti tabelle:

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

	versamento della 1ª rata entro il 21 giugno		versamento della 1ª rata dal 22 giugno al 20 luglio	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	21/6	0	20/7	0
2ª	30/6	0,15	2/8	0,17
3ª	2/8	0,65	31/8	0,67
4ª	31/8	1,15	30/9	1,17
5ª	30/9	1,65	2/11	1,67
6ª	2/11	2,15	30/11	2,17
7ª	30/11	2,65		

TITOLARI DI PARTITA IVA

versamento della 1ª rata entro il 21 giugno			versamento della 1ª rata dal 22 giugno al 20 luglio	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	21/6	0	20/7	0
2ª	16/7	0,42	16/8	0,43
3ª	16/8	0,92	16/9	0,93
4ª	16/9	1,42	18/10	1,43
5ª	18/10	1,92	16/11	1,93
6ª	16/11	2,42		

II - ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1. LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune novità, tra cui in particolare:

- la possibilità di richiedere la restituzione del contributo straordinario per l'Europa;
- l'introduzione di un credito d'imposta relativo al riacquisto della prima casa;
- l'introduzione di un credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti;
- nuove modalità per la detrazione delle spese sanitarie relative all'acquisto dei veicoli adattati dei portatori di handicap;
- nuove modalità per l'attribuzione della detrazione per i figli a carico;
- l'incremento della detrazione per figli e per gli altri familiari a carico;
- l'introduzione di un'ulteriore detrazione di lire 70.000 per contribuenti titolari soltanto di redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18.000.000 e che possiedono, eventualmente, l'abitazione principale;
- la possibilità di calcolare una detrazione dall'imposta lorda di importo pari al:
  - 41 per cento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio;
  - 19 per cento per gli interessi passivi, oneri accessori e rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1° gennaio 1998 per la costruzione dell'abitazione principale;
  - 19 per cento per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
- nuove modalità di tassazione per i capital gains.

R2. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

2.1 Contribuenti esonerati

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto solo:

- reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi di lavoro dipendente corrisposti anche da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio;
- redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati corrisposti da più soggetti per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.100.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va rapportato sia al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale sia alla quota di possesso (ad es., nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è pari a lire 550.000 per ciascun coniuge);
- reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va rappor-

tato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;

- redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del predetto limite, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali). Sono altresì esenti le borse di studio corrisposte a studenti universitari e le altre borse di studio indicate in Appendice tra i redditi esenti. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa, interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio).

Vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito"

ATTENZIONE *Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000.*

I contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva) sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui non hanno conseguito alcun reddito.

2.2 Obbligati alla presentazione

Tutti coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 1998 e che non rientrano nelle condizioni di esonero sopra indicate sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si segnalano, a titolo di esempio, alcuni casi tipici di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione:

- lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Cud) se l'imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 20.000 lire il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo se erroneamente non sono state effettuate le ritenute e sempreché non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo Cud);

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA QUANDO QUESTE SPETTANO PER L'INTERO ANNO E I REDDITI NON SONO STATI ASSOGGETTATI A RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO

Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
9.100.000	(senza figli a carico)	13.937.000	(senza figli a carico)
9.300.000	(con 1 figlio a carico)	15.000.000	(con 1 figlio a carico)
10.035.000	(con 2 figli a carico)	15.600.000	(con 2 figli a carico)
10.943.000	(con 3 figli a carico)	16.364.000	(con 3 figli a carico)
11.851.000	(con 4 figli a carico)	17.632.000	(con 4 figli a carico)
12.759.000	(con 5 figli a carico)	18.900.000	(con 5 figli a carico)
13.667.000	(con 6 figli a carico)	20.167.000	(con 6 figli a carico)
14.575.000	(con 7 figli a carico)	21.435.000	(con 7 figli a carico)
15.000.000	(con 8 figli a carico)	22.703.000	(con 8 figli a carico)

Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
1.018.000	(con 1 figlio a carico)	5.829.000	(senza figli a carico)
1.927.000	(con 2 figli a carico)	7.645.000	(con 1 figlio a carico)
2.835.000	(con 3 figli a carico)	9.462.000	(con 2 figli a carico)
3.743.000	(con 4 figli a carico)	11.278.000	(con 3 figli a carico)
4.651.000	(con 5 figli a carico)	13.094.000	(con 4 figli a carico)
5.559.000	(con 6 figli a carico)	14.910.000	(con 5 figli a carico)
6.467.000	(con 7 figli a carico)	16.205.000	(con 6 figli a carico)
7.375.000	(con 8 figli a carico)	17.473.000	(con 7 figli a carico)
		18.741.000	(con 8 figli a carico)

- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
- contribuenti che devono restituire il contributo straordinario per l'Europa rimborsato dal sostituto in misura superiore a quella spettante.

3. ALTRE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

3.1 Redditi dei figli minori o prodotti all'estero

Nel compilare la dichiarazione occorre tenere presente che:

- i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci: «Redditi dei coniugi» e «Usufrutto legale». I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo);
- i residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con Paesi esteri.

3.2 Arrotondamenti Proventi sostitutivi Conversione in lire

Arrotondamenti

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce «Proventi sostitutivi e interessi»).

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si può rivolgere, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www uic.it).

Conversione in lire

In tutti i casi in cui è necessario convertire in lire redditi, spese ed oneri, originariamente espressi in valuta estera, deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.

3.3 Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Nella seconda facciata del modello base devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente deceduto.

L'erede deve compilare l'apposito riquadro e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la Voce «Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente».

Per le persone decedute nel 1998 o entro il 20 febbraio 1999 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (3 maggio - 2 agosto 1999). Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 20 dicembre 1999 per i versamenti e il 31 gennaio 2000 per la presentazione della dichiarazione.

Se nel 1998 la persona deceduta aveva presentato il modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Crediti risultanti dal modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta"

3.4
Integrazione della dichiarazione già presentata

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 e che si trovano nella necessità di integrare o rettificare la dichiarazione dei redditi possono farlo presentando il modello UNICO con le modalità indicate in Appendice alla voce «Integrazione del modello 730». A partire da quest'anno i contribuenti che hanno presentato il modello 730 se si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati) possono presentare al Caf entro il 2 novembre 1999 un Mod. 730 integrativo. Nella stessa voce di Appendice sono contenute informazioni riguardanti i contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'Irpef risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730.

Prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione i contribuenti che si trovano nella necessità di rettificare o integrare la dichiarazione già presentata possono farlo presentando un nuovo modello UNICO con le modalità indicate in Appendice alla voce «Integrazione del modello UNICO».

Dopo la scadenza del termine di presentazione del modello UNICO, i contribuenti che intendono integrare i redditi esposti nella dichiarazione (modello 730 o modello UNICO) possono usufruire del «ravvedimento operoso»; vedere in Appendice la voce omonima.

3.5
Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

3.6
Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione modello UNICO, vedere in Appendice la voce «Sanzioni».

III - COME SI COMPILA IL MODELLO BASE DI DICHIARAZIONE

Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti. Ciascun contribuente è tenuto a utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti. Ad esempio, i titolari di soli redditi di lavoro dipendente e/o pensione e redditi di terreni e/o fabbricati devono compilare il frontespizio, la seconda facciata, i righi o i quadri RA e/o RB, il quadro RC e il quadro RN per i redditi, nonché il quadro RV per l'addizionale regionale all'Irpef e il quadro RX per le compensazioni ed i versamenti.

R4. FRONTESPIZIO

4.1
Dati identificativi e informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675

Negli appositi spazi posti in alto a destra del modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle II.DD. o delle Entrate ove istituito per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.
Nel frontespizio è riportata, inoltre, l'informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

4.2
Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai modelli di dichiarazione compilati, poste nella seconda facciata.

Nel caso di dichiarazione rettificativa, sostitutiva o integrativa, il contribuente deve barrare la casella «INTEGRATIVA». In proposito vedere in Appendice le voci «Integrazione del modello 730», «Integrazione del modello UNICO» e «Ravvedimento operoso».

La casella «EVENTI ECCEZIONALI» deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subìti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali indicati in Appendice alla voce «Eventi eccezionali».

4.3 Altri dati del contribuente, stato civile e residenza anagrafica

In questa sezione devono essere riportati gli altri dati anagrafici del contribuente.

Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Stato civile
Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di presentazione del presente modello.

Residenza anagrafica
La residenza anagrafica deve essere indicata in ogni caso. Se la residenza è stata variata rispetto alla dichiarazione del 1998, occorre indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di presentazione del presente modello;
- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.
Per i contribuenti che hanno variato il Comune di residenza da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, che hanno il domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica e per i residenti all'estero, vedere le istruzioni contenute in Appendice alla voce «Domicilio fiscale diverso dalla residenza».
Per i contribuenti che hanno la nazionalità estera vedere in Appendice la voce «Nazionalità estera».

4.4 Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

Per la compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce «Accettazione dell'eredità giacente».

Particolari modalità di presentazione della dichiarazione sono previste nel caso di:
- contribuenti deceduti;
- persone legalmente incapaci (minori ed interdetti);
- imprese individuali in liquidazione;
- contribuenti falliti;
- eredità giacente.

Accettazione dell'eredità giacente
Nel caso di accettazione di eredità giacente, nella corrispondente casella posta nella seconda facciata del modello UNICO il contribuente, in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nelle dichiarazioni presentate dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, deve indicare:
- il **codice 1**, nel caso in cui opti per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con le modalità previste dall'art. 18 del Tuir per redditi soggetti a tassazione separata;
- il **codice 2**, nel caso in cui opti per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con la tassazione ordinaria.

R5. LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

5.1 Scelta per la destinazione dell'otto per mille allo Stato e alle Istituzioni religiose

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef è destinata:
- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sulla seconda facciata del modello UNICO in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che si trovano nelle condizioni di seguito indicate possono effettuare la scelta utilizzando l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.
Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che nel 1998 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a lire 20.000.
La scheda può essere presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa.
La busta deve recare l'indicazione «SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF», il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione.
Qualora il contribuente intenda effettuare anche la scelta per la destinazione del quattro per mille, può utilizzare la medesima busta per entrambe le scelte.
In tal caso la busta deve recare l'indicazione «SCELTE PER LE DESTINAZIONI DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF».

5.2 Destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici

Una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Per destinare il quattro per mille dell'Irpef occorre mettere la propria firma nell'apposito riquadro della seconda pagina del modello UNICO.
La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti la cui imposta lorda risulti di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che si trovano nelle condizioni di seguito indicate possono effettuare la scelta utilizzando l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.
Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che nel 1998 hanno posseduto redditi per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.
La scheda può essere presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa.
La busta deve recare l'indicazione «DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF», il cognome e nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione.
Qualora il contribuente intenda effettuare anche la scelta per la destinazione dell'otto per mille, può utilizzare la medesima busta per entrambe le schede.
In tal caso la busta deve recare l'indicazione «SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE PER L'IRPEF».

ATTENZIONE *Il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'otto per mille e quella del quattro per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.*

R6. TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1998 e i redditi dei terreni e/o dei fabbricati non sono variati, può compilare direttamente i presenti righi senza riempire i successivi Quadri RA e/o RB.
In ogni caso il contribuente può indicare nei quadri RA e/o RB tutti i dati relativi ai terreni e/o ai fabbricati posseduti se questa modalità di compilazione gli risulta più agevole.
I dati dei terreni e/o dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio, in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate

coltivazioni, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.).
Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari, rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) e dei fabbricati (pari al 5 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997

ATTENZIONE *Se il contribuente presenta la dichiarazione per la prima volta deve compilare i Quadri RA e/o RB e non i presenti righi. Non è possibile utilizzare il presente rigo e, occorre, quindi, compilare il quadro RA quando il contribuente si è avvalso delle disposizioni relative alla modificazione delle comunioni tacite familiari in imprese agricole individuali, anche in forma di impresa familiare o in aziende coniugali non gestite in forma societaria (vedere in Appendice la voce «Modificazione delle comunioni tacite familiari»).*

Nel **rigo RA** riportare:
a **colonna 1**, l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 1 oppure nel rigo RA13, colonna 7 del modello UNICO 98 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998;

a **colonna 2**, l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 2, oppure nel rigo RA13, colonna 8, del modello UNICO 98 oppure nel rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998.

Nel **rigo RB** riportare l'importo totale del reddito dei fabbricati indicato nel rigo RB15, colonna 7 del Mod. UNICO 98 oppure nel rigo 3 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998.

R7. QUADRO RA - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

7.1 Chi deve compilare questo quadro

Il quadro RA va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1998 ovvero se per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei terreni.
In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

ATTENZIONE *Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo* ***RA "Totale redditi dei terreni"***.

Questo quadro deve essere utilizzato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola «nuda proprietà» non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o dal titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge dell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ovvero di società di fatto. In tali casi deve essere utilizzato l'apposito **quadro RH**.

Coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la modificazione delle comunioni tacite familiari in imprese agricole individuali, anche in forma di impresa familiare, possono consultare in Appendice la voce "Modificazione delle comunioni tacite familiari"

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce «Attività agricole».
I redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce «Variazioni di coltura dei terreni». Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce «Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura».

I redditi così ottenuti vanno rivalutati:
- dell'**80** per cento (redditi dominicali);
- del **70** per cento (redditi agrari).

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività culturali, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

ATTENZIONE *Il titolare di impresa agricola familiare o il titolare d'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS per l'imputazione delle quote di reddito agrario spettanti ai collaboratori familiari e al coniuge.*

2.2 Come si compila il quadro RA

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato compilando un singolo rigo del quadro.
Se nel corso del 1998 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, altresì, compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune ipotesi indicate in Appendice alla voce «Modificazione delle comunioni tacite familiari».

Se i righi del quadro non sono sufficienti, va compilato un ulteriore quadro RA. In questo caso va numerato progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

Nelle colonne 1 e 3, indicare il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento.

ATTENZIONE *Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Quadro A del Mod. 730 dell'anno precedente o dai certificati catastali, gli importi da indicare in colonna 1 e 3 devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi, rispettivamente, per 1,80 e 1,70, in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.*

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In questo caso, vedere in Appendice la voce «Riduzione del reddito dei terreni»;
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- **5** titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- **6** titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- **7** titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 5.

Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.
Nella **colonna 6**, per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
- **1** in caso di mancata coltivazione;
- **2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- **3** in caso di terreno in conduzione associata.

In questi casi vedere in Appendice la voce «Riduzione del reddito dei terreni», contenente anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle **colonne 7** e **8**.
Nelle **colonne 7** e **8**, indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

In caso di conduzione associata, nella colonna 8 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nel **rigo RA11**, indicare l'importo totale dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righi da **RA1** ad **RA10**.
Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari, devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo **RN20** del quadro RN. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

R8. QUADRO RB - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

8.1 Chi deve compilare questo quadro

Il quadro RB va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1998 ovvero se per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei fabbricati.
In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati compresi quelli che non hanno subito variazioni.

ATTENZIONE *Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo RB "Totale redditi dei fabbricati"*

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare. Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.
In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola «nuda proprietà» non deve dichiarare il fabbricato.

ATTENZIONE *I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.*

Le persone che esercitano arti e professioni o attività di impresa devono indicare in questo quadro gli immobili posseduti, utilizzati «in modo promiscuo» per l'esercizio della loro attività e per l'uso personale e familiare; non devono, invece, indicare gli immobili utilizzati esclusivamente per la loro attività.
Le persone che esercitano attività d'impresa devono indicare in questo quadro anche gli immobili che, pur utilizzati esclusivamente per l'esercizio della propria attività, sono considerati relativi all'impresa e non indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.
I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (ad es. IACP, ex INCIS, ecc.).

8.2 Immobili da non dichiarare

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:
- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce «Costruzioni rurali»;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce «Attività agricole»;

- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel **Quadro RL**.

B.3

Come si compila il quadro RB

Se i righi del quadro non sono sufficienti va compilato un ulteriore quadro RB. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci «Immobili inagibili» e «Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico».
Nella **colonna 2**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella **colonna 3**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso. Per le modalità di calcolo vedere in Appendice la voce «Percentuale media di possesso».
La **colonna 4**, va utilizzata se l'unità immobiliare, o una parte di essa, è data in locazione (e non si configura esercizio di attività d'impresa, anche occasionale) indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone).
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Per il calcolo vedere in Appendice la voce «Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale»

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare, per ciascuna unità immobiliare, la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Nella **colonna 5**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente, che normalmente coincide con quella di residenza anagrafica;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce «Unità immobiliari tenute a disposizione»);
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o «patti in deroga»);
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **6** unità immobiliare utilizzata in parte come abitazione principale e in parte come immobile strumentale;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

ATTENZIONE *A partire da quest'anno, i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.*

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:
1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, che per legge siano state escluse da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);

3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;
4 unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate.
Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno, nella colonna 7 indicare:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo «Utilizzo» di col. 5);
- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo «Utilizzo» di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo «Utilizzo» di col. 5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo «Utilizzo» di col. 5).

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e divisa per 365;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel rigo **RB11**, riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nella colonna 7 dei righi da **RB1** a **RB10**.

Deduzione per l'abitazione principale

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze va sottratta una deduzione fino a **lire 1.100.000**.
La deduzione, da indicare nel rigo **RB12**, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e alla quota di possesso. La deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
La deduzione non compete ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale spetta secondo particolari modalità nei seguenti casi:
- il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale nel corso dell'anno;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- la quota e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o professione;
- l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione;
- l'unità immobiliare è utilizzata in parte come abitazione principale e in parte è concessa in locazione.

In tali casi vedere in Appendice la voce «Deduzione per l'abitazione principale casi particolari».
Nel rigo **RB13**, indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo **RB12** e quello indicato nel rigo **RB11**.

R9. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

9.1 Come è composto il quadro RC

Il quadro RC va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati.

Nel quadro RC, articolato in tre Sezioni, vanno indicati:
- nella **Sezione I**, i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente;
- nella **Sezione II**, tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le suddette detrazioni;

In Appendice alla voce «Stipendi e pensioni prodotti all'estero» sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

- nella **Sezione III**, l'ammontare delle ritenute Irpef, dell'addizionale regionale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II e i dati relativi ai versamenti dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

Se i righi del quadro non sono sufficienti ad indicare tutti i redditi posseduti, va compilato un ulteriore quadro RC. In questo caso va numerata progressivamente la casella «Mod. N.» posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

9.2 Sez. I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa Sezione vanno indicati:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri Enti; in Appendice alla voce «Indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti» sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad es. biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in base ai piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce «Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito»;
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) per il sostentamento dei propri ministri di culto e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993.

ATTENZIONE *I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.*

In appendice alla voce «Periodo di lavoro - casi particolari» sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alla detrazione per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti e di borse di studio.

Nella **colonna 1**, va barrata la casella se si dichiarano trattamenti pensionistici.
Nella **colonna 2**, dei righi da RC1 a RC4, indicare l'importo dei redditi percepiti (**punto 1** del Cud).
Nel **rigo RC5**, riportare il totale dei redditi indicati nei righi da **RC1 a RC4**.
Nel **rigo RC6**, indicare il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti, per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In particolare, se è stato compilato un solo rigo si può tener conto del numero dei giorni indicato nel **punto 6** del Cud.
Se sono stati compilati più righi, indicare nel rigo RC6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

9.3 Sez. II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

In questa sezione, nei **righi RC7** e **RC8**, vanno indicati:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.
- i compensi e le indennità corrisposti dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti

delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la nuova disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce «Attività libero professionale intramuraria».

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
Se vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, deve essere barrata la casella di **colonna 1**.

Nel **rigo RC9**, riportare il totale dei redditi indicati nei **righi RC7 e RC8**.

9.4 Sez. III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionale regionale all'Irpef

Nel **rigo RC10**, indicare, a colonna 2, il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II (punto 9 del CUD). Le eventuali ritenute sospese per effetto degli specifici provvedimenti, devono, invece, essere indicate nel rigo RN21 Nella colonna 1, l'importo del versamento Irpef effettuato dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

Nel **rigo RC11**, indicare, a colonna 2, il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II (punto 20 del CUD). L'eventuale addizionale regionale sospesa per effetto degli specifici provvedimenti, deve invece, essere indicata nel rigo RV4. Nella colonna 1, l'importo del versamento dell'addizionale regionale all'Irpef effettuato dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

R10. PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO

10.1 Chi sono i familiari a carico

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 1998 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a **L. 5.500.000**:
1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2) i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
3) i seguenti altri familiari:
   - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
   - *i discendenti dei figli*;
   - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. «altri familiari a carico») è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

ATTENZIONE *La detrazione per familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili.*

Nel limite di reddito di lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonchè i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si ricorda che le retribuzioni e i redditi in questione non sono compresi nel reddito complessivo. Ai soli fini dell'attribuzione eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente.
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

Non possono essere considerati a carico i familiari che per il 1998 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.
La prestazione nel corso del 1998 del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.

Se nel corso del 1998 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Per ciascun familiare a carico barrare la casella C, se si tratta del coniuge, la casella F, se si tratta del figlio e la casella A, se si tratta di altro familiare a carico. Devono essere, inoltre, indicati il codice fiscale e il numero dei mesi a carico per i quali spetta la detrazione. Si ricorda, infatti, che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui le condizioni richieste si sono verificate a quello in cui queste sono cessate (ad es. per un figlio nato il 22 luglio 1998 la detrazione spetta per 6 mesi).

10.2 Come si calcolano le detrazioni

CONIUGE A CARICO

La detrazione per il coniuge a carico (da indicare nel **rigo RN6**) spettante per l'intero anno è pari a lire:
- 1.057.552, se il reddito complessivo (**rigo RN1** colonna 2) non supera lire 30 milioni;
- 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni;
- 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni;
- 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100 milioni.

In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso dell'anno, la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico (ad es. in caso di matrimonio avvenuto nel mese di aprile e un reddito complessivo compreso tra 30 e 60 milioni la detrazione da indicare al rigo RN6 è pari ai 9/12 di lire 961.552 = lire 721.164 arrotondate a lire 721.000).

ATTENZIONE *Nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare non superiore a lire* ***5.500.000*** *la detrazione spetta comunque a uno soltanto di essi.*

FIGLI A CARICO

La detrazione per i figli a carico va suddivisa tra entrambi i genitori, anche se sono separati, in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. In pratica, la detrazione per figli a carico può essere ripartita discrezionalmente tra i genitori in modo da consentirne pienamente l'utilizzo. Ovviamente, se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico l'altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha invece diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se il contribuente non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

ATTENZIONE *A decorrere dal 1° gennaio 1998 la detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione gli stessi non possono mai nella categoria di altri familiari.*

L'importo delle detrazioni per figli a carico, da indicare nel **rigo RN7** è rilevabile nella Tabella della pagina seguente.
Se un figlio risulta a carico per una sola parte dell'anno la detrazione va proporzionalmente ridotta; ad es. per un figlio nato ad ottobre 1998 e a carico di entrambi i genitori nella stessa misura la detrazione da indicare al rigo RN7 è pari a 3/12 di lire 168.000 = lire 42.000.

ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nel rigo **RN7** indicare anche l'importo della detrazione per altri familiari a carico pari a L. **336.000** per ciascuno di essi.
Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone la detrazione per gli altri familiari a carico va divisa fra gli aventi diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

ATTENZIONE *Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere comunque riportato anche se il contribuente non fruisce delle relative detrazioni in quanto attribuite interamente ad altro soggetto. In tal caso il contribuente deve indicare zero nella casella "Percentuale di detrazione spettante"*

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)		Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a 30 milioni di lire)	
per 1 figlio	L. 168.000	per 1 figlio	L. 1.058.000
per 2 figli	L. 336.000	per 2 figli (compreso il primo)	L. 1.394.000
per 3 figli	L. 504.000	per 3 figli (compreso il primo)	L. 1.730.000
per 4 figli	L. 672.000	per 4 figli (compreso il primo)	L. 2.066.000
per 5 figli	L. 840.000	per 5 figli (compreso il primo)	L. 2.402.000
per 6 figli	L. 1.008.000	per 6 figli (compreso il primo)	L. 2.738.000
per 7 figli	L. 1.176.000	per 7 figli (compreso il primo)	L. 3.074.000
per 8 figli	L. 1.344.000	per 8 figli (compreso il primo)	L. 3.410.000
per ogni altro figlio	L. 168.000	per ogni altro figlio	L. 336.000

R11. QUADRO RP - ONERI E SPESE

11.1 A chi spettano

Nel quadro RP indicare:
- nella **Sezione I**, gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del **19** per cento;
- nella **Sezione II**, gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento.

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1998 dal contribuente nell'interesse proprio, sono rimasti effettivamente a carico e non sono stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare *l'intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione.*
Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo RP21** sono deducibili anche se sono state sostenute per gli altri familiari indicati al punto 10.1 del paragrafo R10. Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.
I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce «Oneri sostenuti dalle società semplici» e vanno indicati, nei **righi RP15, RP23, RP25** e **RP26**.

11.2 Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del **19** per cento.

SPESE SANITARIE (Righi RP1, RP2 e RP3)

Nel **rigo RP1**, indicare le spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 250.000. Se sono state sostenute, ad esempio, spese per un ammontare complessivo di lire 800.000, nel **rigo RP1** va indicato l'importo di lire 550.000.
Sono tali le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;

- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto (o affitto) di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- degenze o ricoveri collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo RP21**);
- acquisto di medicinali;
- importo del ticket pagato, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da indicare nel* **rigo RP1** *anche le spese sanitarie indicate al punto 52 del CUD.*

Nel **rigo RP2**, indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art 14, del T.U. n.915 del 1978 e soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP2 anche le spese indicate al punto 53 del CUD.*

Nel **rigo RP3**, indicare le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei potatori di handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro. La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può esser calcolata su un importo massimo di spesa di 35 milioni. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di 35 milioni va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo; in tal caso barrare la casella contenuta nel **rigo RP3** e indicare in tale rigo l'importo della quota spettante.

Non vanno indicate nei righi **RP1**, **RP2** e **RP3** alcune spese sanitarie sostenute nel 1998 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:
- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che fino ad un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al **punto 24** del CUD consegnato al lavoratore; se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate;

- le spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruisce della detrazione prevista ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1 lett. i-bis), del Tuir.

Informazioni più dettagliate in merito alle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli e chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce «Spese sanitarie».

Si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al **punto 23** del CUD consegnato al lavoratore.

INTERESSI PASSIVI (Righi da RP4 a RP8)

Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce «Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione».

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nel 1998 indipendentemente dalla scadenza della rata.
Nel **rigo RP4**, indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati dal 1993

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993:
- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla *data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario* contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresi l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta «provvigione» per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia ecc. Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il predetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;
- la detrazione spetta anche al «nudo proprietario» (e cioè al proprietario dell'immobile gravato,ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) semprechè ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui *l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a* seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Nel rigo **RP5** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

ATTENZIONE *Se l'ammontare del **rigo RP4** è maggiore o uguale a 4 milioni di lire nel rigo **RP5** non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di **rigo RP4** è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei **righi RP4** e **RP5** non deve superare lire 4 milioni.*

*Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP4**) L. 5.000.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo **RP5** non va indicato alcun importo.*
*Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP4**) L. 2.500.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo **RP5** indicare L. 1.500.000.*

Contratti di mutuo stipulati nel 1991 e nel 1992

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al **rigo RP4**) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicate nel **rigo RP4** o nel **rigo RP5** in base alle modalità precedentemente indicate. Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione, al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

ATTENZIONE *Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"*

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo RP4** o nel **rigo RP5** è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, nonchè la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca) la cosiddetta «provvigione» per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria), con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e dei mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE *Nei **righi RP4** e **RP5** vanno ricompresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei punti 54 e 55 del CUD.*

La informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici e alle modalità per fruire della detrazione sono riportate in Appendice alla voce «Mutui contratti per interventi di recupero edilizio»

Nel **rigo RP6**, indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000 e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

ATTENZIONE *Nel rigo RP6 vanno ricompresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 56 del CUD.*

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice alla voce «Mutuo ipotecario relativo alla costruzione dell'abitazione principale»

Nel **rigo RP7** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti nel 1998 per la costruzione di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000. Le modalità applicative, le condizioni e la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione sono contenute in un provvedimento normativo in corso di pubblicazione.

ATTENZIONE *Nel **rigo RP7** vanno indicati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente compresi nel punto 62 del CUD.*

Nel **rigo RP8**, indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE *Nel **rigo RP8** vanno ricompresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 57 del CUD.*

PREMI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI

Nel **rigo RP9**, indicare i premi per le assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000.
La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'Inps (ad esempio per gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo RP9** anche i premi di assicurazione riportati al punto 58 del CUD.*

SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E UNIVERSITARIA

Nel **rigo RP10**, indicare le spese sostenute nel 1998, anche

se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE *Nel rigo **RP10** vanno comprese le spese indicate nel punto 60 del CUD.*

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

Nel **rigo RP11**, indicare le erogazioni liberali in favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di lire 500.000 e un importo massimo di lire 50 milioni.

l'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti.

ATTENZIONE *Nel **rigo RP11** vanno comprese le erogazioni indicate nel punto 59 del CUD.*

ATTENZIONE *La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1997 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.*

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS

Nel **rigo RP12**, indicare le erogazioni liberali, per un importo non superiore a lire 4.000.000, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Nel **rigo RP13**, indicare i contributi associativi, per un importo non superiore a lire 2.500.000, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

ATTENZIONE ***Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.***

Le erogazioni di cui ai **righi RP12** e **RP13** devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento deve risultare dalla ricevuta rilasciata, rispettivamente, dalla società di mutuo soccorso o dalla ONLUS).

SPESE FUNEBRI

Nel rigo **RP14**, indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 10.1 del Prospetto dei familiari a carico e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad un milione di lire.

ATTENZIONE *Nel **rigo RP14** vanno comprese le spese indicate nel punto 61 del CUD.*

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Le informazioni relative ai cosiddetti «Altri oneri» sono riportate in Appendice, alla voce «Altri oneri per i quali spetta la detrazione»

Nel **rigo RP15**, indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo; erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

ATTENZIONE *Nel **rigo RP15** vanno comprese le somme indicate nel punto 62 del CUD al netto di eventuali somme già indicate nei **righi RP7**, **RP12** e **RP13** o da indicare nei **righi RP25** e **RP26**.*

Nel **rigo RP16**, indicare il totale degli importi indicati nei **righi** da **RP1** a **RP15** sul quale determinare la detrazione.

II-3

Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

Vanno indicati in questa Sezione gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE *Non devono essere riportati nei **righi** da **RP17** a **RP23** gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente ed indicati nei punti da 63 a 69 del CUD.*

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

Nel **rigo RP17** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche:
- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1998 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (saldo della c.d. «tassa sulla salute» sui redditi 1997), compresi quelli versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Vanno esclusi, invece, quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti. Ad esempio per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, l'importo indicato al punto 21 del CUD «Saldo del contributo al S.S.N. trattenuto nel 1998» non può essere dedotto poichè costituendo lo stesso onere deducibile trattenuto dal datore di lavoro è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente e compreso nel punto 63 del CUD;
- il contributo del 10 o del 12 per cento versato alla gestione separata dell'Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (ad esempio, per il titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poichè per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre detti contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato la detta rivalsa.

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI IMPRENDITORI

Nel **rigo RP18**, indicare i contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa a forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può comunque essere superiore a lire 5.000.000.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Nel rigo **RP19**, indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di due milioni di lire.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Nel **rigo RP20**, indicare i contributi, le donazioni e le oblazioni corrisposte in favore delle organizzazioni non governative (O.N.G.) idonee ai sensi dell'art. 28 della L. 26 febbraio 1987 n. 49, operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

ATTENZIONE *non si può fruire di questo onere deducibile e quindi questo rigo non deve essere compilato se per le stesse somme si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (**rigo RP12**).*

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Nel **rigo RP21**, indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.
Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n.104 del 1992, sia tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n.915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n.104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonchè per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi RP1 RP2 e RP3.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Nel **rigo RP22**, indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinato al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce «Altri oneri deducibili»

Nel **rigo RP23**, indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.
Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo salvo quanto precisato nel rigo RP12.

Nel **rigo RP24**, indicare il totale degli importi deducibili indicati nei righi da RP17 a RP23 da riportare nel rigo **RN3** del quadro RN.

11.4 Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento

Vanno indicate in questa Sezione le spese sostenute nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa Sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997 limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. La scelta del numero di rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.

ATTENZIONE *Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.*

Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce «Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio».

A tal fine, nei **righi RP25** e **RP26**, indicare:
- **a colonna 1** l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **a colonna 2**, il codice fiscale del soggetto che eventualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, ecc. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante). In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- **a colonna 3**, il numero di rate (5 o 10) per le quali si è inteso suddividere la detrazione di imposta delle spese sostenute;
- **a colonna 4**, l'importo della rata delle spese sostenute.

Nel **rigo RP27**, indicare il totale degli importi indicati nei righi RP25 e RP26 sul quale determinare la detrazione.

R12. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

Nel **rigo RN1**, **colonna 2**, indicare il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risultanti dai vari quadri del modello base e dagli eventuali modelli aggiuntivi relativi all'Irpef, specificando, nella **colonna 1**, l'importo degli eventuali redditi prodotti all'estero già compresi nel totale indicato. Si ricorda che i redditi del quadro RM vanno sommati solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria.
Per facilitare la determinazione del reddito complessivo può essere utilizzato lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute riportato in allegato.

Gli esercenti arti e professioni e gli esercenti attività d'impresa devono tenere conto che:
- il reddito d'impresa corrispondente alla *remunerazione ordinaria della variazione in aumento del* capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al 19 per cento (agevolazione DIT), non concorre alla formazione del reddito complessivo da indicare nel rigo RN1, colonna 2, ma di esso si deve tener conto ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito;
- se dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata sono derivate perdite, il loro ammontare, da indicare nel riepilogo con il segno meno, va sottratto dall'importo degli altri redditi. Si ricorda che dal 1995 le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti da redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione, esclusivamente, dai rispettivi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza in essi;
- a decorrere dall'anno 1997 le perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi nei primi tre periodi d'imposta possono, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo, essere computate in diminuzione del reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Vedere la voce «Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno» nell'Appendice del 2° fascicolo.

Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare nel **rigo RN1**, **colonna 2**, deve essere preceduta dal segno meno.
Nel **rigo RN2**, indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI e RM (per i casi nei quali è possibile optare per la tassazione ordinaria).
Nel **rigo RN3**, riportare l'importo di **rigo RP24**.
Nel **rigo RN4**, indicare la differenza tra l'ammontare della somma dei **righi RN1**, **colonna 2**, e **RN2** e l'importo degli oneri deducibili di cui al **rigo RN3**.

Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di **rigo RN4** risulta minore di zero, indicare zero ai **righi RN4**, **RN5** e **RN15** e proseguire nell'indicazione degli altri dati.

12.1 Come si calcola l'imposta

Nel **rigo RN5**, indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4, calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo vedere la sottostante Tabella.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 15.000.000	18,5	18,5% sull'intero importo
oltre lire 15 001.000 e fino a lire 30.000.000	26,5	2.775.000 + 26,5% parte eccedente 15.000.000
oltre lire 30.001.000 e fino a lire 60.000.000	33,5	6.750.000 + 33,5% parte eccedente 30.000.000
oltre lire 60 001.000 e fino a lire 135.000.000	39,5	16.800.000 + 39,5% parte eccedente 60.000.000
oltre lire 135.000.000	45,5	46.425.000 + 45,5% parte eccedente 135.000.000

ATTENZIONE *Gli esercenti di attività d'impresa in contabilità ordinaria che fruiscono dell'agevolazione DIT ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda devono operare nel modo seguente:*
- *sommare l'importo di rigo RN4 a quello agevolato DIT RJ17 colonna 1;*
- calcolare, nei modi ordinari l'imposta corrispondente a detta somma e, dall'imposta così determinata, sottrarre l'imposta ordinaria corrispondente alla parte del reddito d'impresa cui è applicabile l'imposta sostitutiva del 19 per cento. L'importo così determinato va indicato nel rigo RN5.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Nei righi **RN6** e **RN7** indicare le detrazioni per familiari a carico determinate secondo le istruzioni riportate nel paragrafo R10.

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel quadro RC, Sez. I.
Nel **rigo RN8**, indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla omonima Tabella, nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno.
Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 365 giorni, la detrazione va ridotta in relazione al numero di giorni indicato al rigo RC6 del quadro RC (ad es. per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di lire 20.000.000, la detrazione da indicare al rigo **RN8** è pari a lire 1.050.000 x 200/365= 575.342 arrotondate a lire 575.000).

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente					
fino a	L.	9 100 000			L. 1.680.000
oltre	L	9 100 000	e fino a L.	9.300.000	L. 1.600.000
oltre	L	9 300.000	e fino a L.	15.000.000	L. 1.500.000
oltre	L	15 000 000	e fino a L.	15.300.000	L. 1.350.000
oltre	L	15 300.000	e fino a L.	15.600.000	L. 1 250.000
oltre	L.	15 600 000	e fino a L.	15.900.000	L. 1.150.000
oltre	L	15 900.000	e fino a L.	30.000.000	L. 1.050.000
oltre	L.	30 000 000	e fino a L.	40.000.000	L. 950.000
oltre	L.	40 000.000	e fino a L.	50.000.000	L. 850.000
oltre	L.	50 000 000	e fino a L.	60.000.000	L. 750.000
oltre	L.	60 000 000	e fino a L.	60.300.000	L. 650.000
oltre	L.	60 300 000	e fino a L.	70.000.000	L. 550.000
oltre	L.	70 000.000	e fino a L.	80.000.000	L. 450.000
oltre	L	80 000.000	e fino a L	90 000.000	L. 350.000
oltre	L.	90 000 000	e fino a L.	90.400.000	L. 250.000
oltre	L	90 400 000	e fino a L.	100.000.000	L 150.000
oltre	L	100 000 000			L 100.000

ULTERIORE DETRAZIONI PER I PENSIONATI IN POSSESSO DELLA SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel **rigo RN9**, indicare l'ulteriore detrazione pari a lire 70.000 spettante ai contribuenti che posseggono esclusivamente redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18 milioni ed eventualmente, del reddito relativo all'unità immobiliare (comprese le relative pertinenze) adibita ad abitazione principale. Si precisa che non ha diritto all'ulteriore detrazione il titolare di trattamenti periodici integrativi.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel quadro RE Sez. I, nel quadro RG e nel quadro RH (per le partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti o in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata).
Nel rigo **RN10**, indicare l'importo della detrazione rilevandolo dalla sottostante **Tabella**.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		
fino a L. 9.100.000		L. 700.000
oltre L. 9.100.000	e fino a L. 9.300.000	L. 600.000
oltre L. 9.300.000	e fino a L. 9.600.000	L. 500.000
oltre L. 9.600.000	e fino a L. 9.900.000	L. 400.000
oltre L. 9.900.000	e fino a L. 15.000.000	L. 300.000
oltre L. 15.000.000	e fino a L. 30.000.000	L. 200.000
oltre L. 30.000.000	e fino a L. 60.000.000	L. 100.000

In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa e di redddditi di lavoro dipendente o di pensione le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo RN8 o il rigo RN10.

DETRAZIONE PER GLI ONERI

Nel **rigo RN11**, indicare l'importo della detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I il cui totale è indicato nel rigo RP16.
La detrazione è pari al 19 per cento dell'importo di rigo RP16.
Nel **rigo RN12**, indicare l'importo della detrazione per le spese di cui alla Sez. III pari al 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP27

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Nel **rigo RN13**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- dal 1° gennaio 1999 abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in appendice la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettutato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- nell'atto di acquisto abbiano chiesto di voler usufruire del credito d'imposta, specificando di non utilizzarlo in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto stesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione nel rigo RN13 può essere indicata la somma residua non compensata.

ATTENZIONE In ogni caso il credito d'imposta non può dar luogo a rimborsi.

Nel **rigo RN14**, indicare la somma degli importi dei righi da RN6 a RN13.
Nel **rigo RN15**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RN5 e quello di rigo RN14. Se l'importo di rigo RN14 è maggiore di quello di rigo RN5, nel rigo RN15 indicare zero.

CREDITI D'IMPOSTA

Nel **rigo RN16**, indicare i crediti d'imposta sui dividendi. Per i dividendi per i quali spetta il credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del Tuir vedere in Appendice la voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi"

ATTENZIONE *Se il contribuente ha percepito utili formati con dividendi distribuiti da società figlie residenti in un paese della UE deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui si applica la disciplina dell'articolo 96-bis del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (cosiddetti dividendi comunitari), prima di compilare il rigo RN16 consultare in Appendice la voce «Dividendi comunitari».*

Nel **rigo RN17** gli esercenti attività d'impresa e gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, devono indicare il credito d'imposta eventualmente spettante per le nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997. Per l'individuazione dei requisiti, per le modalità di calcolo e imputazione del credito, vedere in Appendice la voce «Credito di imposta per le nuove iniziative produttive».
Nel **rigo RN18**, indicare la somma dei crediti d'imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero. Chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del credito per le imposte pagate all'estero sono riportati in Appendice alla voce «Credito per le imposte pagate all'estero».

Nel **rigo RN19**, indicare il credito d'imposta spettante ai contribuenti che hanno inviato i questionari per gli studi di settore su supporto magnetico pari a L. 10.000. Indicare in questo rigo anche:
- l'imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- i crediti d'imposta di cui all'art. 2, comma 192, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
- il credito d'imposta spettante per imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni non percepiti"

Nel **rigo RN20**, indicare la somma delle ritenute subìte. Se il contribuente ha solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati l'importo da indicare è direttamente rilevabile dal rigo RC10, colonna 2. In tutti gli altri casi utilizzare lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Nel **rigo RN21**, indicare la somma delle ritenute non subìte e degli acconti non versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo vedere in Appendice la voce «Eventi eccezionali».

Nel **rigo RN22**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RN15 e gli importi dei righi RN16, RN17, RN18, RN19, RN20 e RN21. Se la somma degli importi dei righi RN16, RN17, RN18, RN19, RN20 e RN21 è maggiore dell'importo di rigo RN15, nel rigo RN22 indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di rigo RN15 preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RN23**, indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RN22, il credito di imposta utilizzato per il pagamento dell'Irpef, ad esempio:
- dalle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- dagli esercenti servizio taxi;
- dalle imprenditrici individuali operanti in vari settori produttivi;
- dalle imprese che hanno usufruito degli incentivi per la rottamazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
- dalle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 per l'assunzione di nuovi dipendenti;

Per la determinazione del credito d'imposta consultare le istruzioni al quadro RU.

- dalle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a gas metano o GPL ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- dalle imprese venditrici di personal computer multimediale, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- dalle piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane e dai soggetti di cui all'art. 17 della L. n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica;
- dalle piccole e medie imprese che hanno fruito degli incentivi al commercio per l'acquisto di beni strumentali;
- dalle imprese che hanno fruito di incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole;
- dalle imprese che hanno erogato liberalità allo Stato destinate all'area archeologica di Pompei.

Nel **rigo RN24**, *riportare l'eccedenza Irpef e/o Ilor, non richiesta a rimborso, che il contribuente* ha indicato nella dichiarazione relativa al 1997 o nelle dichiarazioni degli anni precedenti, nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

I contribuenti che nel 1998 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo RN24 il credito non rimborsato (punto 19 del CUD). Per ulteriori informazioni circa i crediti risultanti dal modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta vedere in Appendice la relativa voce.

Nel **rigo RN25**, indicare l'eccedenza di imposta Irpef e/o Ilor risultante dalla precedente dichiarazione, già indicata nel rigo RN24, utilizzata in compensazione nel Mod. F24.

Nel **rigo RN26**, indicare la somma degli importi relativi alla prima rata di acconto effettuata a maggio o giugno dello scorso anno e alla seconda o unica rata di acconto effettuata nello scorso mese di novembre, considerando eventuali versamenti integrativi.
Tali importi devono essere indicati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazioni o ritardato pagamento.

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare nel rigo RN26, gli importi trattenuti da quest'ultimo. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato al netto delle maggiorazioni dovute per rateazioni o ritardato pagamento.

ATTENZIONE ***Non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'Irpef per il 1998 qualora tramite il sistema del casellario delle pensioni non sia stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici.***

Dati relativi alla restituzione del contributo straordinario per l'Europa

I **righi** da **RN27** a **RN31** devono essere compilati dai contribuenti che intendono recuperare attraverso la presentazione della dichiarazione modello UNICO 99 Persone fisiche, in tutto o in parte, il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa o che devono restituire l'importo del contributo straordinario per l'Europa, rimborsato dal sostituto d'imposta o compensato con il Mod. F24, in misura eccedente. *Non devono essere compilati, invece, dai contribuenti che hanno ottenuto* correttamente o otterranno la restituzione del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa:
- dal sostituto d'imposta che nel 1997 ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, compreso quello trattenuto per effetto dell'assistenza fiscale;
- dal sostituto d'imposta al quale è stata presentata l'apposita richiesta;
- dagli Uffici finanziari competenti ai quali è stata inoltrata l'istanza di rimborso.

Nel **rigo RN27**, indicare l'ammontare del contributo straordinario per l'Europa trattenuto dal sostituto d'imposta nel 1997 indicato nel punto 10 della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nel 1997 comprensivo anche di quanto trattenuto o rimborsato a seguito dell'assistenza fiscale, nonché quanto eventualmente versato in base alle risultanze della dichiarazione Mod. 740/97.

Nel **rigo RN28**, indicare l'eventuale eccedenza del contributo straordinario per l'Europa richiesta a rimborso o compensata nel Mod. 740/97, nonché quanto compensato in sede di dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 98 o Mod. 730/98.
Nel **rigo RN29**, indicare l'importo del contributo straordinario per l'Europa rimborsato o da rimborsare nel 1999 dal sostituto d'imposta, indicato nei punti 70 e 71 del CUD, nonché quanto eventualmente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta a seguito di specifica richiesta dell'interessato. In questo rigo va altresì indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa di cui i titolari di partita IVA hanno ottenuto la restituzione tramite la compensazione effettuata con il Mod. F24.
Nel **rigo RN30**, indicare l'importo del contributo straordinario per l'Europa a credito.
A tal fine sottrarre dal 60% della differenza degli importi indicati nei **righi RN27** e **RN28** l'importo del **rigo RN29**.
Se l'importo risultante da tale operazione è negativo, deve essere riportato (senza considerare il segno) nel **rigo RN31** e non deve essere indicato nulla nel **rigo RN30**.
L'importo indicato nel **rigo RN31** è il contributo straordinario per l'Europa rimborsato in misura superiore a quella spettante e, quindi, deve essere versato dal contribuente.

12.2
Determinazione dell'imposta a debito o a credito

Nel caso in cui l'importo del rigo RN22 è positivo:
- se l'importo del rigo **RN22** è maggiore della somma degli importi dei righi **RN23**, **RN24**, **RN26** e **RN30**, diminuita dell'importo indicato nel rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN32**;
- se l'importo del rigo **RN22** è minore della somma degli importi dei righi **RN23**, **RN24**, **RN26** e **RN30**, diminuita dell'importo indicato nel rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN33**;

Nel caso in cui l'importo del rigo RN22 è negativo:
- se la somma degli importi dei righi **RN22** (senza considerare il segno "meno"), **RN24**, **RN26** e **RN30**, è maggiore dell'importo del rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN33**;
- se la somma degli importi dei righi **RN22** (senza considerare il segno "meno"), **RN24**, **RN26** e **RN30**, è minore dell'importo del rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN32**.

L'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera lire 20.000.
Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce «Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi».

ATTENZIONE *Consultare le istruzioni relative al quadro RX ai fini dell'utilizzo dell'eventuale credito ovvero per l'indicazione degli estremi del versamento.*

13. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

13.1
Chi è tenuto al pagamento

L'art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n 446 ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta 1998, l'addizionale regionale all'Irpef.
Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'Irpef, tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nel 1998, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute, crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.
Non sono, invece, soggetti all'addizionale regionale all'Irpef i contribuenti che possiedono:
- soltanto redditi esenti dall'Irpef;
- soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'Irpef;
- soltanto redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente, avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- un reddito complessivo cui corrisponde un'imposta che, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia, di lavoro dipendente o autonomo e impresa minore, degli oneri che danno diritto alla detrazione e dei crediti d'imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero, non supera lire 20.000.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa. Per il 1998 e il 1999, l'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.
Anche ai fini dell'individuazione della regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa; salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Am-

ministrazione finanziaria, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti va fatto riferimento all'ultimo domicilio fiscale del de cuius.

L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale all'Irpef è trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi e, quindi, al termine del periodo d'imposta o alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta. L'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto dal sostituto d'imposta è indicato al punto 20 del CUD. Se il contribuente possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad un ulteriore versamento di addizionale regionale all'Irpef. dall'importo complessivamente dovuto va scorporato quanto trattenuto dal sostituto d'imposta.

L'addizionale regionale deve essere versata in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'Irpef e non è dovuto alcun acconto.

Per i contribuenti titolari di partita Iva è possibile il versamento unitario e la compensazione dei debiti e crediti di imposte e contributi anche con riferimento all'addizionale regionale all'Irpef ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

13.2 Come si calcola l'addizionale regionale all'Irpef

Nel **rigo RV1**, indicare il reddito imponibile pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1 colonna 2 e quello di rigo RN3.

Nel **rigo RV2**, indicare l'addizionale regionale all'Irpef dovuta pari allo 0,50 per cento dell'importo riportato nel rigo RV1.

Nel **rigo RV3**, indicare l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta dal sostituto d'imposta (*indicato al punto 20 del CUD*).

Nel **rigo RV4**, indicare l'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali"

Nel **rigo RV5**, indicare la differenza se positiva tra quanto riportato nel rigo RV2 e nei righi RV3 e RV4. Se la somma degli importi dei righi RV3 e RV4 è maggiore dell'importo di rigo RV2, nel rigo RV5 indicare zero e nel rigo RV6, indicare la predetta differenza che costituisce importo a credito.

R14. QUADRO RX - COMPENSAZIONI E PROSPETTO DEI VERSAMENTI

14.1 Generalità

Il quadro RX è composto di tre prospetti:

- il primo relativo all'utilizzo dei crediti delle imposte e delle eccedenze di ritenute;
- il secondo relativo ai versamenti effettuati dal contribuente in relazione all'Irpef ed alle imposte sostitutive, all'Iva, all'Irap e ai contributi previdenziali;
- il terzo riguardante la richiesta di rateizzazione.

14.2 Utilizzo dei crediti delle imposte, dei contributi previdenziali e delle eccedenze di ritenute

Nei **righi da RX1 a RX8**, indicare:

- in **colonna 1**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel **rigo VR4** del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 2**, l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che non viene chiesto a rimborso. Tale importo potrà essere utilizzato in compensazione.

Nel **rigo RX7** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute versate, di imposta sostitutiva applicata dagli intermediari nonché di addizionale regionale all'Irpef, relative al periodo d'imposta 1998. Tale eccedenza comprende:

- quella maturata ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 indicata nel rigo ST22 del Mod. 770/99 se tale modello non è stato presentato separatamente;
- il credito d'imposta ai sensi della L. n. 30 del 1998, indicato nel rigo ST23 del Mod. 770/99 se tale modello non è stato presentato separatamente.

Si precisa che l'importo indicato in colonna 2 può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 i versamenti relativi al 1999, senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

In presenza di richieste di rimborso il contribuente può richiederne l'effettuazione in Euro barrando l'apposita casella posta nel rigo RX9. La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 1.

Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

14.3 Prospetto dei versamenti

Vanno indicati in questo prospetto gli estremi dei versamenti riguardanti l'Irpef e le imposte sostitutive, l'Iva l'Irap e i contributi previdenziali eseguiti dal contribuente dal 1° gennaio 1998 al momento della presentazione della dichiarazione. Tali estremi sono richiesti al fine di consentire all'Aministrazione finanziaria di correggere eventuali errori di compilazione delle deleghe Mod. F24 o di acquisizione dei dati

Devono essere indicati anche gli estremi dei versamenti effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Non devono essere indicati in questo prospetto versamenti relativi alle ritenute in caso di dichiarazione Mod. 770/99 presentata in forma unificata, in quanto i predetti versamenti sono esposti nei quadri ST e SU.

Se righi a disposizione non sono sufficienti vanno utilizzati più quadri RX numerandoli progressivamente nella casella "Mod. N."

ATTENZIONE Devono essere riportati gli estremi della delega Mod. F24 anche quando la delega stessa è presentata "a zero" per effetto di compensazioni.

Nel **campo 1** indicare il codice concessione o tesoreria.

Nel **campo 2** barrare la casella in presenza di versamenti effettuati in Euro. In tal caso gli importi da indicare nel campo 7 devono essere espressi in unità di Euro.

Nel **campo 3** barrare la casella se il versamento è comprensivo del saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Se i versamenti di saldo sono stati effettuati utilizzando più deleghe Mod. F24 occorre barrare la casella posta nel campo 3 per tutti versamenti comprensivi dei predetti saldi. Non è possibile cumulare gli importi dei versamenti comprensivi di tali saldi.

Nel **campo 7** riportare:

- il totale indicato nella modulistica prevista per i versamenti. Se contestualmente al versamento dei tributi da indicare nel presente prospetto, con tali modelli è stato eseguito il versamento di altri tributi e contributi va, comunque, indicato l'importo totale, comprensivo, quindi, degli altri tributi e contributi.

14.4 Richiesta di rateizzazione

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, devono indicare nel rigo RX30, a colonna 1 e a colonna 2, il numero delle rate in cui intendono rateizzare versamenti relativi, rispettivamente, all'IVA e alle altre imposte e contributi.

APPENDICE

Abbreviazioni

Art. Articolo
A.s.l. Azienda Sanitaria Locale
Caf Centro di assistenza fiscale
c.c. Codice civile
Cssn Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione unificata dei dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto legge
D.Lgs. Decreto legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
Ici Imposta comunale sugli immobili
Iciap Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
Invim Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
IRAP Imposta Regionale Attività Produttive
Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva Imposta sul valore aggiunto
L. Legge
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
Tosap Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tuir Testo unico delle imposte sui redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE Ufficio Tecnico Erariale

Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'erede che ha accettato l'eredità, se in precedenza è stato nominato un curatore dell'eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, deve predisporre e conservare, con riferimento al periodo di imposta *nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione*, un prospetto dal quale risultino:
- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle imposte o delle entrate, ove istituito, del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del *registro presso cui sono stati registrati* . *relativi* atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Acconti dovuti per l'anno 1999

Acconto Irpef

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irpef per l'anno 1999 occorre controllare l'importo indicato nel rigo **RN22**.
Se questo importo:
- non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre **1999**, se l'importo dovuto è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
- la prima entro il 21 giugno **1999**, nella misura del 40 per cento;
  la seconda nel mese di novembre **1999**, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel **1999** o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Per effetto dell'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai fini della determinazione degli acconti Irpef dovuti per il periodo d'imposta 1999, dai soci delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate non si tiene conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, scomputate per il periodo d'imposta precedente.

La prima rata di acconto dell'Irpef può essere versata anche entro il ***20 luglio 1999****, con una maggiorazione dello 0,40 per cento oppure ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo 13.*

Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo **RP23**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1998 (art.20, comma 2, del D.P.R. n. 42/1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e, nel 1998, sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo **RP15**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.
La detrazione non spetta nei casi seguenti:
1. mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
2. mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
3. tentata esportazione non autorizzata dei beni.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione.

ATTENZIONE: La detrazione in questione è cumulabile con quella del 41 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta al 50 per cento.
Pertanto, le spese sostenute nell'anno 1998 devono essere assunte in questo rigo per un importo ridotto al 50 per cento se per le stesse, per il medesimo anno, si è chiesto di fruire della detrazione del 41 per cento. Naturalmente le spese sostenute da indicare nella misura del 50 per cento devono essere assunte nel limite massimo di lire 150 milioni.
Per le spese eccedenti il predetto ammontare va, invece, assunto l'intero importo.

- il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
1. al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
2. come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
3. come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere *b)* e *c)* eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera *b)* ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla su-

perficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 47 comma 1, lett. e) del Tuir *sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente* i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio Sanitario Nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio sanitario, sempreché predetti enti e istituti abbiano adeguato propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell' art. 1, comma da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n.662 e nei decreti del Ministro della Sanità 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997. Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito professionale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuir da determinare a norma dell'art. 50 dello stesso Tuir e devono essere dichiarati nel quadro RE.

Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente dividendi *per cui è attribuito e comunque in misura non* superiore al 58,73 per cento degli utili indicati nel rigo RI4, colonna 1. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a *rimborso o a compensazione delle imposte* dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.
Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo di cui al rigo RI4 colonna 1 + credito d'imposta (58,73\%) di cui al rigo RI 4 colonna 2}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 2 + crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2, + perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al rigo RN15.

Qualora il credito d'imposta risultante da tale formula risulti superiore all'ammontare dell'imposta netta di cui al rigo RN15 (ad esempio, per effetto della presenza di perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 del Tuir e di arti e professioni), l'importo del credito utilizzabile non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della predetto imposta netta.

Canone di locazione Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:
Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento: 100.000
Canone di locazione totale:20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1 comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97 la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- *il volume di affari derivante da attività agricole* del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1998 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1998, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5 milioni per terreni ubicati in comuni non *considerati montani, e lire 15 milioni qualora* si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo *requisiti di ruralità devono essere* soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano *produttive di reddito di fabbricati.*

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Crediti di imposta per i canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del Tuir ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi, per calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti
Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto:
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
- dell'Ilor pagata fino all'anno 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

ATTENZIONE: L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Credito di imposta per le nuove iniziative produttive

Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997 localizzate nelle "aree depresse" del territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno d'inizio di attività e per i due successivi, (cinque per le attività intraprese nei territori compresi nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88), un credito di imposta nella seguente misura:

- 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi, riferibili proporzionalmente al reddito di impresa dell'anno cui compete;
- 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete.

Per le stesse iniziative è concessa la riduzione del 50 per cento dell'Irap.

Detto credito non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni ed è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte.
Il beneficio spetta anche alle persone fisiche che determinano forfetariamente il reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni, ai sensi dell'art. 3, comma 177 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del D.L. n. 32 del 1995, si intendono per aree depresse:

- quelle individuate dalla Commissione delle Comunità Europee, ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1. 2 e 5b;
- quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche;
- quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione dell'Unione Europea. Dette aree e i comuni che ricadono nelle zone obiettivi 1, 2 e 5b e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lett. *c)*, del Trattato di Roma sono elencate nell'allegato 6 al decreto del Ministero dell'industria del 25 settembre 1996. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, avente il fine di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni (intese in senso lato economico-territoriale, non in quello ordinamentale-politico dello Stato membro), il cui sviluppo è in ritardo, le disposizioni agevolative si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

Le agevolazioni suddette si applicano ai soggetti che:

- avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; deve trattarsi, cioè, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età all'atto della presentazione della dichiarazione d'inizio di attività;
- indipendentemente dall'età e dall'eventuale svolgimento di precedente attività, fruiscono del trattamento d'integrazione salariale il giorno precedente alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, se non sono in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere *a)* e *b)* della L. 23 luglio 1991. n. 223, indipendentemente dall'età e dall'eventuale svolgimento di precedente attività; si tratta dei lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti e, inoltre, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità compilate dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 223 del 1991. Il requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento e di mobilità deve sussistere fino al giorno anteriore a quello di presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività ai fini Iva;
- sono portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla L. 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici, per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

Si precisa che il credito spetta anche con riferimento alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'art. 5 del Tuir e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria a condizione che tutti i soggetti che partecipano a tali forme abbiano tutti i requisiti sopra elencati. Per questi soggetti il credito è elevato a 7 milioni. L'importo non utilizzato dalla società di cui all'art. 5 è attribuito in misura non eccedente lire 5 milioni ai soci o associati in quote proporzionali alle loro partecipazioni agli utili. Per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
Si precisa che il beneficio in questione spetta, indipendentemente dai parametri dimensionali dell'attività (costo complessivo dei beni materiali strumentali, volume d'affari).
Poiché il credito di imposta di cui trattasi è riferito alle iniziative produttive, si deve intendere esclusa dal beneficio ogni forma di subentro o rilevazione di attività d'impresa o artistiche e professionali già avviate.

ATTENZIONE: Si segnala che l'articolo 3, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato l'articolo 2, commi da 210 a 213 della legge n. 662 del 1996, pertanto il credito d'imposta per le nuove iniziative produttive non può essere più utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il credito di imposta si determina nella seguente misura:

1) esercizio d'impresa (quadri RF e RG)

- 50 per cento dell'Irpef riferibile proporzionalmente al reddito di impresa dell'anno cui compete, nonché 50 per cento dell'Ilor riferibile al reddito di impresa stesso e dell'imposta sul patrimonio netto per lo stesso anno.

Lo schema di calcolo per la determinazione dei crediti d'imposta da indicare nel rigo RN16 è il seguente:

$$\frac{\text{Reddito d'impresa (rigo RF43 o RG31)}}{\text{Reddito imponibile}} \times \text{Imposta netta} \times 0{,}5$$

2) esercizio di arti e professioni (quadro RE, sez. 1-A o sez. 1-B)

- 50 per cento dell'Irpef, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

lo schema di calcolo per la determinazione del credito d'imposta da indicare nel rigo RN17 è il seguente:

$$\frac{\text{Reddito da attività artistiche o professionali (rigo RE22 o RE24)}}{\text{Reddito imponibile}} \times \text{Imposta netta} \times 0{,}5$$

Nel rigo RN17 deve essere riportato il minore fra il risultato della descritta operazione e lire 5.000.000.

3) partecipazione in società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR nonché in aziende *coniugali non gestite in forma societaria* (quadro RH)

In tal caso l'importo di lire 7 milioni riconosciuto alla società o associazione o azienda coniugale va *ripartito tra i soci o associati* o coniugi in misura proporzionale alle quote di partecipazione, ma comunque in misura non eccedente lire 5 milioni per ciascun socio o associato o coniuge.
L'importo può essere utilizzato da ciascun socio per il versamento dell'Irpef riferibile al reddito attribuito dalla predetta società:

$$\frac{\text{Imposta netta (rigo RN15)} \times \text{reddito derivante dalla partecipazione nella predetta società}}{\text{Reddito imponibile}} \times 0{,}5$$

Credito per le imposte pagate all'estero

Nel rigo **RN18** va indicato:
- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai *quadri* RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui al*l'art. 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarante* partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire *o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono* essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:
- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero *in via definitiva nell'anno 1998, relative ai* redditi 1998;
- l'eventuale minore reddito estero del 1998 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del Tuir, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta lorda italiana (rigo RN5)}}{\text{Reddito complessivo (RN1 colonna 2)} + \text{credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei modelli **RF, RG, RH e RD** risultano eccedenze di perdite in *contabilità ordinaria di precedenti periodi* d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di rigo **RN1**, colonna 2, aumentato *delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'im*posta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 DPR 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.
Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1998 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
Può perciò accadere che nel 1998 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.
Se nel 1998 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati *separatamente nella anzidetta distinta.*
Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta *in tutto o in parte un de*terminato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile).
Il contribuente deve conservare la documentazione fiscale da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente, che nel **1998** si è avvalso dell'*assistenza fiscale, non ha avuto rimborsa*to, in tutto o in parte, i crediti Irpef spettanti, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), tale credito può essere *portato in diminuzione, dall'Irpef dovu*ta per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito Irpef può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.
L'importo spettante da indicare al rigo RN24 per il credito Irpef è rilevabile al punto 19 del Cud.

Deduzione per l'abitazione principale Casi particolari

Abitazione principale e relative pertinenze con diverse quote e periodi di possesso

Se la quota o il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota o dal periodo di possesso delle *relative pertinen*ze, per la determinazione della deduzione spettante si deve far riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze.

Abitazione principale utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione, calcolata nei modi illustrati, deve essere ridotta del 50 per cento.

Percentuale di possesso relativa all'abitazione principale variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, *la deduzione deve essere calcolata in b*ase alla percentuale media di possesso. Tale percentuale va calcolata sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo il risultato per giorni di possesso totali.
Esempio: abitazione posseduta al 100 per cento per 200 giorni ed al 50 per cento per 165 giorni.
Percentuale media:

$$\frac{(100 \times 200) + (50 \times 165)}{365} = 77{,}39\%$$

Deduzione: lire 1.100.000 x 77,39 per cento = 851.290, arrotondate a 851.000.

Trasferimento dell'abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra

Se nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra, la deduzione di lire 1.100.000, rapportata alla quota di possesso, spetta fino a concorrenza della somma dei redditi delle due unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e concessa in locazione per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 4, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
In tale caso, nella colonna 5, indicare il codice 1. Se l'unità, invece, è assoggettata a tassazione sulla base del canone di locazione indicare, nella colonna 5, il codice relativo alle unità immobiliari locate.

Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 4, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base *della rendita catastale.*

In tale caso, nella colonna 5, indicare il codice 1. Se l'unità, invece, è assoggettata a tassazione sulla base del canone di locazione indicare, nella colonna 5, il codice relativo alle unità immobiliari locate.

Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Mod. 770/99

Il Mod. 770 può essere suddiviso in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una delle parti sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.
La prima deve contenere necessariamente:
- il modello base con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante;
- quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SS, concernente dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

Può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.

La seconda parte della dichiarazione, predisposta da un altro soggetto, contiene, invece, soltanto il modello base e restanti quadri predisposti da quest'ultimo.
Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Ciascun soggetto deve indicare, nel riquadro relativo alla presentazione della dichiarazione, i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale. Deve, altresì, riportare il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale.
In tal modo:
- la dichiarazione trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera A da inserire nell'apposito spazio) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno indicati tutti quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera B da inserire nell'apposito spazio) che trasmette o consegna, gli elenchi che integrano la prima dichiarazione. Nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno, comunque, indicati tutti quadri che compongono la dichiarazione.

Non è consentito l'invio separato di dichiarazioni diverse da quelle del sostituto d'imposta. Non è, pertanto, possibile inviare, nell'ambito della dichiarazione unificata, separatamente la dichiarazione ai fini dei redditi da quella ai fini dell'IVA

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, rappresentante, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata. Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'Iva e del Mod. 770/99 relativi al soggetto deceduto.
Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, deve comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'Iva e del Mod. 770/99 anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e quelli del Mod. 770/99 che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'Irpef del deceduto.
Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:
- **nel riquadro stato civile del contribuente barrare la casella:**
  6 nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data della variazione" indicare il mese e l'anno del decesso;
  7 nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace;
  8 nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa Appendice la voce "Usufrutto legale");
- nella **casella "Codice carica"** relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:

1 rappresentante legale, negoziale o di fatto, tutore;
2 curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
3 curatore fallimentare;
5 commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 erede del contribuente;
8 liquidatore (liquidazione volontaria).

Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del Tuir (cosiddetti "dividendi comunitari") la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, occorre verificare quale importo deve essere indicato al rigo RN16, per tener conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).
A tal fine, se l'importo di rigo RN15, ridotto dell'eventuale credito d'imposta limitato di cui all'art. 11 comma 3-bis, è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri RF, RG, RH, RI, RM, deve essere calcolata la differenza fra detto importo di rigo RN15 e l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari"
Nel rigo RN16, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, esclusi quelli indicati nei righi RN17 RN18 e RN19, indicare l'ammontare dei crediti di rigo RN2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.
Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo in assenza di crediti d'imposta limitati:

Esempio:
Dividendi ordinari 3.000.000
Credito d'imposta (9/16) 1.687.000
Dividendi comunitari 12.000.000
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16) 6.750.000
Altri redditi 6.563.000
Reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2) 21.563.000
Credito d'imposta sui dividendi (rigo RN2) 8.437.000
Reddito imponibile (rigo RN4)30.000.000
Imposta lorda (rigo RN5) 6.750.000
Totale detrazioni e credito d'imposta (rigo RN14) 1.219.000
Imposta netta (rigo RN15) 5.531.000
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo RN2) 1.219.000
Importo da indicare nel rigo RN16 (8.437.000 - 1.219.000) = 7.218.000

Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
Tali contribuenti devono indicare nel riquadro "residenza anagrafica" il domicilio fiscale in Italia e nel riquadro "residenti all'estero" il codice rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice iden-

tificativo rilasciato da una Autorità amministrativa del paese di residenza, lo Stato estero di residenza ed il codice numerico di identificazione di tale Stato (risultante dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle presenti istruzioni), la località di residenza e l'indirizzo. L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di domicilio fiscale.
Qualora lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche, indicare, nell'apposito rigo, lo Stato federato, la Contea, il Distretto ecc. Nel caso di più suddivisioni territoriali indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee, indicare solo lo Stato federato).

Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza **barrando** la **casella 1** nel riquadro "Residenza anagrafica"

Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Amministrazione finanziaria

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Amministrazione finanziaria barrare la **casella 2** nel riquadro "Residenza anagrafica" e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.
Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi

Si ricorda che la scelta tra il riporto del credito e il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 1 "Importo di cui si chiede il rimborso" o la colonna 2 "Credito da utilizzare in compensazione" del prospetto riepilogativo.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.
Se il contribuente non fa valere il credito nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette, ove istituito o alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'Irpef, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'Iva, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa viene ad esaurirsi il credito vantato. Detto codice va utilizzato solo con riferimento alle sospensioni relative all'Iva;

3 dai contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana per quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2589 del 26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1997, n. 124), n. 2693 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241), n. 2729 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300) e n. 2779 del 31 marzo 1998 (pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1998, n. 81), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

4 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2590 del 26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1997 n. 124), n. 2694 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997 n. 241), n. 2729 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300) e n. 2779 del 31 marzo 1998 (pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1998, n. 81), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

5 dai contribuenti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2668 del 28 settembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1997 n. 220) n. 2694 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241), n. 2728 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

6 dai contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n.2860 dell'8 ottobre 1998 (pubblicata sulla G.U. del 14 ottobre 1998, n. 240) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata sulla G.U. del 4 gennaio 1999, n. 2) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

7 dai contribuenti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998 (pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1998, n. 120) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1999, n. 2) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

8 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato, per le quali l' ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1998, n. 249) ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria. Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998 (pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1998, n. 271), sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998;

9 altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'or-

dinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 4 del quadro RB.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

Indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'Inps o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

Integrazione del modello 730/99

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare o rettificare dati risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel modello 730. I contribuenti che presentano il modello UNICO ad integrazione del modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e **dell'addizionale regionale** eventualmente dovuta. Se dal modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta.
Se dal modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.
Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella "INTEGRATIVA" posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del modello UNICO, che intende modificare ed integrare il modello 730 a suo tempo presentato. I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un modello UNICO sostitutivo del modello 730 è tenuto, salvo quanto precisato sopra, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.
Il modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del modello 730.
Si fa presente, comunque, che il credito può essere vantato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un modello UNICO integrativo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del de cuius in qualità di eredi.

ATTENZIONE Quest'anno se sono riscontrati errori commessi dal contribuente nel mod. 730, la cui correzione determina a favore dello stesso un rimborso o un minor debito, sarà possibile presentare, entro il 2 novembre, un nuovo mod. 730 ad un Caf con la relativa documentazione, il quale provvederà alla verifica ed all'elaborazione (anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto).

Integrazione del modello UNICO/99

I contribuenti possono integrare o rettificare i dati risultanti dalla dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione ad integrazione della precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e **dell'addizionale regionale** eventualmente dovuti.
Se dal nuovo modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito. risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Modello UNICO - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del **1998** sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Mod. 730 e devono dichiarare capital gains e/o investimenti all'estero

I contribuenti che hanno presentato il Mod. 730 e che nel 1998 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali, comprese, quelle derivanti dall'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare il quadro RT del Mod. UNICO 99 Persone fisiche, compilando il quadro dei dati identificativi, per effettuare la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
Analogamente, i contribuenti che hanno presentato il Mod. 730 e che nel 1998 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono presentare il modulo RW unitamente al quadro dei dati indentificativi.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione del Mod. UNICO 99 o del Mod. 770/99 effettuano la comunicazione allegando il quadro SW del Mod. 770/99 ad una delle suddette dichiarazioni. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di compilazione del Mod. 730/99, il quadro SW deve essere presentato unitamente al quadro dei dati identificativi del Mod. UNICO 99, con le modalità e termini previsti per la presentazione di tale modello.

Soggetti che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive e venditori "porta a porta"

I contribuenti che hanno iniziato una nuova attività produttiva avvalendosi del regime fiscale sostitutivo previsto dal D.L. n. 357 del 1994, convertito dalla L. n. 489 dello stesso anno, e gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'Iva, devono presentare la dichiarazione in qualità di sostituti d'imposta. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP.

Sostituti di imposta con più di venti sostituiti

Non devono presentare la dichiarazione Mod. 770/99 nell'ambito del modello UNICO : sostituti di imposta che nel corso del **1998** hanno effettuato ritenute nei confronti di più di venti sostituiti.
I predetti sostituti unificheranno le altre dichiarazioni, se ne ricorrono le condizioni, e presenteranno separatamente la dichiarazione Mod. 770/99 entro il 31 maggio **1999.**

Eredi di contribuenti

Vedere in questa Appendice la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Modificazione delle comunioni tacite familiari

L'art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come inserito dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997 n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto esercenti attività indicate dall'art. 2135 del c.c.
A seguito dell'intervenuta modificazione, il titolare dell'impresa agricola individuale può presentare il modello UNICO, provvedendo ad indicare nel quadro RA, l'intero reddito agrario del terreno ove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre **1998** con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la quota di proprietà del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa, inoltre, utilizzando il quadro RS, provvede, nella stessa dichiarazione, ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta *dal predetto atto di costituzione dell'impresa* familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare, che presentano il modello UNICO, indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre alla quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale, da indicare nel quadro RA.

Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al **19** per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a cinque milioni di lire, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 31, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti.
a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le fun*zionalità mediante un insieme sistematico di* opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'art.1813 del c.c. sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto **o la costruzione** di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della L. n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, *la seguente documentazione:*
- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

ATTENZIONE: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, *nel 1997 e negli anni successivi,* delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per l'anno 1997 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.000.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:
- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per *motivi diversi da quelli di lavoro.*

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 *la detrazione spetta, su un importo* massimo complessivo di 7.000.000 di lire, se sussistono le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);

- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del **1998** l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia, a partire dal **1999,** il contribuente, sempreché il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha più diritto ad alcuna detrazione.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in base al quale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente intende dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del codice civile, dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di cinque milioni di lire si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La detrazione non spetta se lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga). In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale) e la copia della documentazione comprovante le spese di costruzione dell'immobile stesso

Nazionalità estera

Nel riquadro relativo alla nazionalità estera barrare:

- la casella 1, se il contribuente possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se gode di diritti di cittadinanza in base alla legge di quel paese;
- la casella 2, se possiede la nazionalità italiana.

Qualora il contribuente possegga oltre che la nazionalità dello Stato di residenza anche quella italiana, deve barrare entrambe le caselle. Nel caso, invece, non possegga né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza non deve essere barrata alcuna casella.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del **19** per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 4 milioni complessivi per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 5 milioni per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a lire 4 milioni a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- il costo specifico o il valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgano o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7 della L. 27 dicembre 1997 n. 449.

Percentuale media di possesso dei fabbricati

Tale percentuale media di possesso va calcolata sommando il prodotto delle singole percentuali per i giorni di possesso; il valore così ottenuto deve essere diviso per i giorni di possesso totale.

Ad esempio per una abitazione posseduta al 50 per cento per un periodo di 165 giorni e al 100 per cento per il resto dell'anno (200 giorni) la percentuale richiesta sarà:

$$\frac{(50 \times 165) + (100 \times 200)}{165 \quad 200} = 77,39$$ per cento (percentuale media di possesso)

Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 17 febbraio **1998** e terminato il 28 marzo **1998,** per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 30 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, giorni di riposo settimanale ed giorni non lavorativi complessivamente pari a 10, andrà così operato:

10 x (20/30) = 6,66 arrotondato a 7

In caso di indennità o somme erogate dall'Inps o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è *stata corrisposta in relazione alla frequenza* di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6 è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.
Si ricorda che tra giorni relativi ad anni precedenti per quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati redditi sostituiti o quelli ai quali crediti si riferiscono.
Rientrano, tra gli altri, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel modello RM sez. II.

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, etc.) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. UNICO 99"
La dichiarazione integrativa può anche essere *trasmessa in via telematica per il tramite di un* intermediario fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al 5 per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della *dichiarazione relativa all'anno nel corso* del quale è stata commessa la violazione.

2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze).

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando *anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione* del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato e da presentare all'Amministrazione finanziaria.
L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per *la presentazione della dichiarazione relativa* al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un sesto del minimo (lire 83.333, pari ad 1/6 di lire 500 mila).

3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con *maturazione giorno per giorno;*
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale;*

b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi *moratori calcolati al tasso legale con* maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo *non superiore a trenta giorni,* la violazione

può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500 (pari ad 1/8 di lire 500 mila) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Mod. UNICO 99 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri **RA**, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n.387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:
- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria, sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva.

Sono altresì esenti le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno far pervenire al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Serv. VII - Div. XIV - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.
Il Ministero delle finanze si riserva di attivare uno scambio di informazioni con le Autorità fiscali estere, al fine di accertare l'effettiva natura risarcitoria di tale somma.

Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef.
In tal caso indicare nella colonna 6 il codice 1 e nella colonna 7 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 8.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8 e nella colonna 6 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1.
In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e nella colonna 7 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, nella colonna 7 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutui stipulati per l'acquisto di propria abitazione, permane il diritto a godere della detrazione, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila a lire 2 milioni, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenute di scritture contabili.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se si provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila a lire 2 milioni, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione a lire 10 milioni

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 4 milioni. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione o del controllo formale operati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 4 milioni
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200 mila a lire 4 milioni
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni.
In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Costituisce, altresì, reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di questo ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 516/82, prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o documenti siano stati emessi o corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Servizi di assistenza al contribuente

Nel periodo della dichiarazione le Direzioni Regionali delle Entrate organizzano servizi speciali di assistenza, in molti casi anche con la collaborazione dei Comuni e spesso con modalità particolari in favore dei disabili. L'assistenza telefonica viene svolta sia attraverso numeri speciali attivati per l'occasione, sia attraverso il numero 164.75, al quale rispondono gli operatori dei Centri di servizio o delle stesse Direzioni regionali numero che, peraltro, a seconda delle disponibilità di personale impegnato e del periodo di maggiore o minore richiesta da parte degli utenti, può presentare in molti casi difficoltà di accesso.
Si consiglia, pertanto, di telefonare fuori dalle ore di punta (ore 10-13) e nel caso che perdurino le difficoltà di accesso, di rivolgersi all'assistenza degli sportelli
Per informazioni sulle modalità di assistenza presso le varie regioni si consiglia di consultare le pagine di Televideo del Ministero delle Finanze (389-398) e le rubriche di Televideo gestite sulle reti locali da alcune Direzioni regionali (tra cui ad esempio la Lombardia, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Campania).
Con il numero 164.74, anche via fax, è inoltre possibile ottenere in automatico numerose informazioni di carattere fiscale, al costo di due soli scatti, qualunque sia la durata e la provenienza della chiamata.
Per una migliore utilizzazione dei servizi di assistenza telefonica, si consiglia quindi di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il numero 164.74 e di rivolgersi solo in caso di reale necessità ai numeri presidiati dagli operatori, spesso sovraccarichi di chiamate. Si prega inoltre di chiamare avendo sempre a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.
In caso di difficoltà a collegarsi con i servizi telefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi di assistenza allo sportello, che vengono appositamente potenziati in occasione della presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE: *Per motivi tecnici possono verificarsi difficoltà di collegamento con numeri che iniziano col prefisso 164 usando apparecchi telefonici collegati all'esterno tramite alcuni tipi di centraline.*

Rimborsi Irpef
Per ottenere le informazioni dal numero 164-74 sui propri rimborsi Irpef è necessario fornire, tramite la tastiera telefonica e quando il sistema lo richiede, il proprio codice fiscale traducendolo in cifre secondo la seguente tabella:

A-B-C = 2	D-E-F = 3	G-H-I = 4
J-K-L = 5	M-N-O = 6	P-R-S = 7
T-U-V = 8	W-X-Y = 9	Q-Z = 0

Esempio: NTN FRZ67P12 H501S
diventa: 686 370 67712 45017

Si consiglia di tradurre il codice prima di telefonare.
Il codice va composto sulla tastiera senza pause tra una cifra e l'altra.
Attraverso il sito (www.finanze.it) è inoltre possibile acquisire rapidamente informazioni fiscali, documentazione e modulistica.

Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni

Vengono riportate in questa voce di appendice le *informazioni di base riguardanti il funzionamento* del Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni. Per maggiori approfondimenti si consiglia di consultare il materiale divulgativo predisposto dall'Amministrazione finanziaria e diffuso anche tramite le associazioni rappresentative dei professionisti e le associazioni di categoria delle imprese.
In particolare, potrà essere utilizzato il CD ROM dimostrativo che contiene anche la simulazione delle principali applicazioni che consentiranno agli utenti del servizio:
- la generazione delle chiavi di autenticazione;
- la predisposizione del file di dichiarazioni da trasmettere;
- l'invio del file;
- la ricezione e la stampa delle ricevute.

Informazioni costantemente aggiornate sono, inoltre, reperibili sul sito Internet del Ministero delle Finanze.

1. Informazioni generali

Con il primo gennaio 1999, vengono unificate tutte le dichiarazioni e razionalizzate le modalità di presentazione, prevedendo che la presentazione stessa avvenga unicamente:
- direttamente da parte del contribuente che ha compilato il modello cartaceo, alle banche e agli uffici postali e agli intermediari autorizzati, che provvederanno all'acquisizione dei dati e alla loro trasmissione in via *telematica all'Amministrazione finanziaria;*
- in via telematica da parte delle società ed enti di rilevanti dimensione;
- in via telematica da parte di alcune categorie di soggetti (professionisti, associazioni di categoria, Caf ed altri intermediari) individuati dall'art.3 del D.P.R. n. 322/98 che hanno predisposto ovvero ricevuto dai contribuenti le dichiarazioni

Il processo descritto, iniziato già nel 1998, ha permesso di acquisire, senza alcuna lavorazione di tipo manuale e nel giro di pochi mesi, dati e informazioni che in precedenza pervenivano dopo anni.

Sono evidenti i vantaggi per l'Amministrazione finanziaria in termini di tempestività e migliore qualità dei dati, ma sono notevoli anche vantaggi per i contribuenti, in quanto:
- si evitano possibili errori di acquisizione dei dati al momento della loro rilevazione dal modello cartaceo;
- i soggetti abilitati possono verificare la correttezza formale della dichiarazione che il contribuente sta presentando utilizzando programmi di controllo predisposti dall'Amministrazione finanziaria;
- chi si avvale di tale modalità di presentazione ha la certezza di aver assolto agli obblighi verso l'Amministrazione finanziaria, in quanto riceverà dalla stessa l'attestato dell'avvenuta ricezione della dichiarazione;
- la disponibilità in tempi brevi delle dichiarazioni permette di informare il contribuente sulle eventuali irregolarità entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, evitandone la ripetizione.

I dati che pervengono in via telematica sono «*protetti*» e viaggiano attraverso la rete in modo tale da poter essere letti esclusivamente da chi ha compilato la dichiarazione telematica e dall'Amministrazione cui la dichiarazione viene presentata.
L'adozione di particolari tecniche di «autenticazione» dei dati permette, infine, di individuare con certezza da chi provengono e, quindi, di contestare le eventuali irregolarità commesse all'effettivo responsabile.
L'evoluzione delle tecnologie Internet e l'imminente approvazione delle regole nazionali in materia di firma digitale consentiranno in tempi brevi di estendere questa modalità di presentazione anche a coloro che compilano autonomamente la dichiarazione evitando così ai contribuenti che utilizzeranno questa opportunità *l'onere di compilazione e presentazione* del modello cartaceo.

Oltre al Decreto legislativo che ha introdotto il servizio telematico, le norme che disciplinano la materia sono le seguenti:
- D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 (G.U. n. 208 del 7 settembre 1998) Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
- Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 (G.U. n 187 del 12 agosto 1998): concernente modalità' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
- Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999: (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999): concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

2. Come si svolge il servizio

Le modalità tecniche e organizzative su cui si basa il servizio telematico sono disciplinate dal Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni

Per accedere al servizio, è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il software necessario per lo svolgimento del servizio e le relative istruzioni sono distribuiti *gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria*; non è previsto alcun costo a carico degli intermediari anche per la trasmissione dei dati e per l'accesso alle informazioni disponibili attraverso il sito WEB del servizio telematico.

L'unico costo è rappresentato dalla postazione (PC, modem e stampante) necessaria per lo svolgimento del servizio. Possono essere utilizzate anche postazioni non di proprietà dell'intermediario.

3. Cosa fanno i soggetti coinvolti

Gli intermediari e le società ed enti che presenteranno telematicamente le proprie dichiarazioni:
- a partire dal mese di gennaio 1999 presentano agli uffici finanziari una richiesta di abilitazione;
- predispongono la dichiarazione utilizzando prodotti software disponibili sul mercato;
- compilano la dichiarazione telematica, conforme alle specifiche tecniche pubblicate in G.U. per ciascun modello di dichiarazione;
- presentano la dichiarazione attraverso il servizio telematico;
- ottengono, al massimo entro 5 giorni dalla presentazione, le ricevute che attestano l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione. Tale ricevuta può essere richiesta dal contribuente all'intermediario che ha curato la trasmissione telematica o, dopo 30 giorni dall'invio, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che compila autonomamente la dichiarazione la presenta:
- ad un ufficio postale o ad una banca che rilasciano contestualmente la ricevuta;
- o, in alternativa, ad un intermediario autorizzato, che gli restituisce una copia della dichiarazione contente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa.
  Riceverà dall'ufficio postale, dalla banca, dall'intermediario o dall'Amministrazione finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Chi si avvale di un intermediario per la compilazione della dichiarazione:
- riceve dall'intermediario copia della dichiarazione predisposta contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria dati in essa contenuti. Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa;
- riceverà dall'intermediario e dall'Amministrazione finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria:
- abilita gli intermediari alla trasmissione telematica;
- distribuisce via rete il software necessario;
- riceve ed elabora le dichiarazioni;
- *predispone le ricevute autenticate che ciascun* utente del servizio scarica, via rete, sul proprio PC

4. Chi può presentare la domanda di abilitazione al servizio telematico

L'accesso al servizio telematico è riservato a:
- società di cui all'art. 87 comma 1, lett. *a)* del Tuir con capitale sociale superiore a cin-

que miliardi nonché gli enti di cui al comma 1, lett. *b)*, del medesimo art. 87 con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire;
- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* del D.Lgs. n. 241 del 1997
- centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche convenzionate e le Poste italiane possono avvalersi per la trasmissione telematica di soggetti delegati

Possono essere abilitati alla trasmissione telematica anche seguenti soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati:
- associazioni e società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. *a)* e *b)*, del citato D.P.R. n. 322 del 1998;
- società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. *a)* e *b)*, del citato D.P.R. n. 322 del 1998.
- società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni;
- consorzi e società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-*ter* c.c., i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. 1997 n. 241 del 1997 e soci delle predette associazioni;
- associazioni di cui all'art. 36 c.c. costituite fra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997 e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lett. *c)*, del menzionato art. 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub categoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

5. Hardware e software necessario

Per accedere al servizio e utilizzare i prodotti software distribuiti dall'Amministrazione finanziaria è necessario dotarsi di un PC con:
- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, '98 o NT o Macintosh 8.0;
- Almeno 16MB di RAM;
- Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer versione 4.X o equivalenti);
- un MODEM e una linea telefonica (commutata o ISDN);
- una stampante.

Per il PC, sono consigliate le seguenti ulteriori caratteristiche:

Processore Pentium 100 MHz o superiore;
Scheda grafica compatibile SVGA;
Monitor 14" 800 x 600 a 65536 colori.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nelle istruzioni consegnate al momento del rilascio dell'autorizzazione.

6. Chiavi di autenticazione da utilizzare per la trasmissione dei documenti

Nella realizzazione del servizio telematico, tenuto conto che la presentazione in via telematica sostituisce per i soggetti incaricati il modello cartaceo, sono stati adottati gli strumenti informatici che consentono:
- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti permettono di identificare in modo «certo e non contestabile» chi è «responsabile» della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che la dichiarazione sia dotata di un codice di autenticazione determinato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è «privata» e nota solo al titolare, mentre l'altra è «pubblica» ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i suoi documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario che legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

Sulla base della documentazione consegnata dall'ufficio al momento della richiesta di abilitazione e utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, ciascun utente provvede a creare l' «Ambiente di sicurezza», che consiste nel:
- generare la chiave pubblica e la chiave privata;
- generare la richiesta di iscrizione nel registro degli utenti. che contiene, oltre alla chiave pubblica, gli elementi utili ad identificare il suo possessore;
- trasmettere, utilizzando il servizio telematico, la richiesta di iscrizione.

L'Amministrazione finanziaria, utilizzando il sistema di validazione, al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico, verifica:
- tramite il PINCODE, la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- che l'utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'esito negativo dei controlli, che comportano l'impossibilità di iscrivere l'utente nel registro, vengono comunicati tramite il servizio telematico.
A carico dell'utente è la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono infatti associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta debba essere effettuata la trasmissione mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a recarsi presso lo stesso ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione delle Entrate o Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà a consegnare una nuova busta che consentirà all'utente di ripristinare la situazione, ricreando l'«ambiente di sicurezza».

La generazione delle chiavi è effettuata una sola volta al momento della abilitazione. Le chiavi così generate vengono utilizzate tutte le volte che si deve provvedere alla trasmissione di un documento. La procedura di generazione non deve essere, pertanto, ripetuta all'atto della trasmissione dei singoli documenti.

7. Predisposizione della dichiarazione telematica

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione in tracciato conforme alle specifiche tecniche previste per ciascun modello di dichiarazione.

Con il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, l'utente provvede a:
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche;
- autenticare la dichiarazione, predisponendo il file in formato «trasmissibile».

L'utilizzo del software di controllo non è obbligatorio; è una garanzia per l'utente, in quanto provvede a segnalare gli errori «gravi», che impediscono l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al contrario, è obbligatorio l'utilizzo del software che:
- sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
- contrassegna il riassunto del file sfruttando algoritmi matematici che utilizzano la chiave privata, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione, che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.

Lo stesso software che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici che utilizzano una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria, in modo da garantirne la riservatezza.

8. Presentazione della dichiarazione

Per presentare la dichiarazione e, cioè, per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve
- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB.

La rete che viene utilizzata è una «Rete Privata Virtuale» vale a dire una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. E' accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'attestazione.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando
- la distribuzione per regione degli utenti attesi;
- una probabile concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. E' quindi importante trasmettere il file non appena i dati sono completi e formalmente corretti, evitando la trasmissione negli ultimi giorni. E' nell'interesse di ciascuno trasmettere tempestivamente le dichiarazioni, in tal modo:
- si ha la possibilità di correggere dichiarazioni inviate per errore o che contengono irregolarità, senza incorrere in alcuna sanzione;
- si evita l'introduzione di «calendari di trasmissione», che, di fatto, si tradurrebbero, per la loro intrinseca rigidità, in un minor tempo a disposizione per l'invio telematico.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio di conferma che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

9. Elaborazione delle dichiarazioni

Il file, appena completata la ricezione, viene «letto» dai sistemi di elaborazione, che provvedono a svolgere le seguenti attività:

- Memorizzazione del file su supporto ottico;
- Controllo del codice di autenticazione;
- Controllo di univocità del file;
- Controllo di conformità del file alle specifiche tecniche.

Il controllo del codice di autenticazione, in particolare, consiste:
1. nella decodifica del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file è proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
2. nel ricalcolo del riassunto del file. Se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'utente, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Se l'elaborazione termina correttamente (non vengono cioè intercettati errori che provocano lo scarto del file), le dichiarazioni contenute nel file vengono trasferite nei data base utilizzati dagli uffici finanziari.

Contestualmente vengono prodotte le ricevute, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria con le modalità seguenti:
1. il file viene sottoposto ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
2. il riassunto del file viene «contrassegnato» con la chiave privata del servizio telematico.

Il codice di autenticazione viene trasmesso unitamente al file contenente le ricevute.
Quando l'elaborazione è stata completata, l'utente trasferisce sul proprio PC le ricevute, munite del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che attestano la corretta esecuzione degli adempimenti.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle ricevute risulta, a regime, di pochi minuti. Può tuttavia, diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificheranno presumibilmente in prossimità delle scadenze.

Al massimo, le ricevute vengono restituite entro 5 giorni dall'invio del file.

10. Ricevute fornite dal Servizio telematico

L'utente può trasferire sul proprio PC i file contenenti le ricevute e, disponendo del software che permette il riconoscimento del codice di autenticazione, può effettuare le seguenti operazioni:
1. decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica del servizio telematico. Se l'operazione va a buon fine, è certa l'origine del file;
2. ricalcolo del riassunto del file. Se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte del servizio telematico, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Al termine dell'operazione, l'utente ha la certezza di aver completato i propri adempimenti. Può visualizzare e stampare le ricevute così ottenute.

La ricevuta relativa al file elaborato viene prodotta per tutti gli utenti ed indipendentemente dal modello di dichiarazione riporta le informazioni seguenti
1. la data e l'ora di ricezione del file;
2. l'identificativo del file attribuito dall'utente;
3. il protocollo attribuito al file dal sistema di validazione all'atto della sua ricezione;
4. il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;
5. il numero ed il progressivo, all'interno del file, delle eventuali dichiarazioni respinte in quanto non conformi alle specifiche tecniche previste dai decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.

Per ciascuna dichiarazione, vengono riportate le seguenti informazioni:
1. la data di ricezione della dichiarazione;
2. i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
3. l'anno e il modello di dichiarazione;
4. il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all'atto della ricezione da parte dell'intermediario e del sistema telematico
5. i dati identificativi dell'utente che ha autenticato il file;
6. i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.

I file contenenti le ricevute rimangono a disposizione degli utenti per un periodo di circa 30 giorni.

11. Assistenza agli utenti

Per facilitare l'accesso da parte degli utenti, è previsto uno specifico servizio di assistenza telefonica, attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.
In prossimità di una scadenza fiscale (di presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19.
Il servizio, che è riservato alla soluzione dei problemi connessi al servizio telematico, prevede l'utilizzo di dispositivi automatici per la gestione e l'instradamento della chiamata verso un operatore.
Il numero telefonico che permette l'accesso al servizio viene comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si fa presente, altresì, che nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra la Telecom Italia S.p.A. e la Società EIS Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.A. il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro ed ai passi procedurali necessari alla connessione alla rete.

Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I. e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:

- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta;
- il prezzo concordato per entrambe le suddette tipologie di intervento è di L. 95.000.

In alternativa è possibile, fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, indicati in un elenco che verrà reso pubblico tramite il Servizio telematico non appena disponibile.

Si fa presente che tali produttori si sono esplicitamente impegnati a:

- diffondere gratuitamente ai propri aderenti le informazioni e il materiale fornito dall'Amministrazione finanziaria;
- collaborare attivamente con l'Amministrazione finanziaria, attraverso proprie iniziative per agevolare il corretto utilizzo del servizio telematico da parte degli utenti finali;
- organizzare corsi e fornire il servizio di assistenza software ai loro clienti, al fine di assistere ed addestrare gli stessi nell'utilizzazione del sistema telematico, riducendo al minimo i costi per detti clienti;
- contenere ai soli maggiori costi sostenuti l'onere per l'eventuale adeguamento delle procedure alle esigenze della trasmissione telematica.

Il rispetto dell'impegno assunto dai produttori di software che aderiscono a tale accordo verrà valutato anche sulla base di appositi questionari distribuiti agli utenti attraverso il servizio telematico.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, prevede la detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di 150 milioni e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. La detrazione in questione, secondo quanto disposto dall'art. 13 della L. 15 dicembre 1998, n. 441, si applica anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2000, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denuncie di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

Relativamente alle spese sostenute nell'anno d'imposta 1998, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1998. Per poter fruire della detrazione in questa ipotesi è necessario che:

- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97, per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico bancario. Fanno eccezione, alla condizione in base alla quale per fruire della detrazione è necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997 anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997 limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno:

1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;

1997 la detrazione spetta per l'importo relativo alla seconda rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997 il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell' art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo **RP2**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di lire 250.000;
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.

ATTENZIONE: Si può fruire delle detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi RP25 e RP26).

- Spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell' art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad es. le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer (rigo **RP2**);

- spese per mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo **RP3**). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f) e 54, comma 1 lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione alle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Si tratta per i motoveicoli di:

1. motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
2. motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
3. motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Per gli autoveicoli si tratta di:

1. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;
2. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
3. autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti rientrano:

- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell' handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Va, peraltro, puntualizzato che la detrazione spetta oltre che per il costo di acquisto dei predetti veicoli anche per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro. La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata nel limite della spesa di 35 milioni. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di 35 milioni va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta a tutti i soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della legge n.104 del 1992, le cui impedite capacità motorie permanenti risultino dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge medesima. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenui invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

Le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sè l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dagli uffici finanziari allorquando nell'ambito dell'attività di accertamento procedono al riconoscimento della detrazione in questione.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" rilasciata dalla Commissione di cui all'art.4 della legge n.104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alle ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della legge n.449 del 1997

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all' accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Documentazione da conservare

Per tutte le spese indicate nei righi **RP1, RP2, RP3 e RP21** occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dello scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del

documento di identità del sottoscrittore), attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari, per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

La documentazione relativa alle spese sopradescritte deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste la documentazione debitamente quietanzata deve essere conservata per essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina Regno Unito Spagna Stati Uniti Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n.398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. *b)* e *c)* del Tuir.

In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Unità immobiliare tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla rendita catastale riferita alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge

Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri. mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa Appendice la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Allegati **UNICO 99** - Persone fisiche

IRPEF - RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE — DICHIARANTE

TIPO DI REDDITO		REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(**Rigo RA** col. 1 oppure **Quadro RA**, rigo RA11 col. 7)	.000	
Agrari	(**Rigo RA**, col. 2 oppure **Quadro RA**, rigo RA11 col. 8)	.000	
Fabbricati	(**Rigo RB** oppure **Quadro RB**, rigo RB13)	.000	
Lavoro dipendente	(**Quadro RC** - **Sez. I**, rigo RC5)	.000	
	(**Quadro RC** - **Sez. II**, rigo RC9)	.000	
	(**Quadro RC** - **Sez. III**, rigo RC10 col 2)		.000
Lavoro autonomo	(**Quadro RE** - **Sez. I-A**, rigo RE22 e rigo RE23)	.000	.000
	(**Quadro RE** - **Sez. I-B**, rigo RE24 e RE25)	.000	.000
	(**Quadro RE** - **Sez. II**, rigo RE34 e rigo RE35)	.000	.000
Impresa	(**Quadro RF**, rigo RF43 e rigo RF45)	.000	.000
	(**Quadro RG**, rigo RG31 e rigo RG33)	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro RH**, rigo RH12 e rigo RH6 col. 12)	.000	.000
Capitale	(**Quadro RI** - **Sez. I**, rigo RI6, col. 1 e col. 3)	.000	.000
	(**Quadro RI** - **Sez. II**, rigo RI15, col. 1 e col. 2)	.000	.000
Diversi	(**Quadro RL**, rigo RL23 e rigo RL24)	.000	.000
Allevamento	(**Quadro RD**, rigo RD9 e rigo RD10)	.000	.000
Tassazione separata (*solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria*)	(**Quadro RM**, rigo RM23, col. 1 e col 3)	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al **rigo RN1 colonna 2** e al **rigo RN20**)		.000	.000

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET	280
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CHRISTMAS	282
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLANDS	281
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA	018
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA REPUBBLICA	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD E MC DONALD ISLANDS	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGI	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

CONTRIBUENTE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici — Cognome; Nome; Sesso (barrare la relativa casella) M F; Data di nascita giorno mese anno; Comune (o Stato estero) di nascita; Provincia (sigla)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	**Chiesa Evangelica Luterana in Italia**	**Unione Comunità Ebraiche Italiane**	

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. ,000 la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera L. 20.000. FIRMA

AVVERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.
La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

Scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla dichiarazione

scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici

CONTRIBUENTE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici — Cognome; Nome; Sesso (barrare la relativa casella) M F; Data di nascita giorno mese anno; Comune (o Stato estero) di nascita; Provincia (sigla)

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la propria imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è pari a L. ,000 e che diminuita delle ritenute subite non supera L. 20.000. FIRMA

Con la firma apposta nel riquadro si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

originale

000

UNICO 99 Persone fisiche

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione dei redditi* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

Anche l'effettuazione delle scelte per la destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa.
Tali scelte costituiscono, secondo la legge n. 675 del 1996, dati di natura "sensibile".

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili dello stesso amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alle scelte del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef e per poterli comunicare all'amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua ciascuna scelta.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

QB1

028

Tipo di dichiarazione (barrare le relative caselle)
REDDITI · IRAP · IVA · SOSTITUTI · Modulo RW · INTEGRATIVA · EVENTI ECCEZIONALI

ALTRI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE
Data di nascita (giorno, mese, anno) · Comune (o Stato estero) di nascita · Provincia (sigla) · Sesso (barrare la relativa casella) M F
PARTITA IVA

STATO CIVILE
celibe/nubile 1 · coniugato/a 2 · vedovo/a 3 · separato/a 4 · divorziato/a 5 · deceduto/a 6 · tutelato/a 7 · minore 8 · data della variazione (mese, anno)

RESIDENZA ANAGRAFICA
Comune · Provincia (sigla) · Cap
Frazione, via e numero civico · Telefono (prefisso, numero)
Data della variazione (mese, anno) — Indicare il mese e l'anno di variazione; se nel 1998 non è stato presentato la dichiarazione indicare solo l'anno 1999 · Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni 1 · Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 2

RESIDENTI ALL'ESTERO
Numero identificativo fiscale estero · Stato estero di residenza · Codice Stato (vedere istruzioni)
Stato federato, provincia, contea · Località di residenza
Indirizzo
NAZIONALITÀ ESTERA (vedere istruzioni) 1 2

EREDE, RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Il quadro è riservato ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui i quali:
- devono compilare il presente riquadro;
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione;
- devono sottoscrivere la dichiarazione.

Codice fiscale · Codice carica · Data di nomina (mese, anno)
Cognome · Nome · Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita (giorno, mese, anno) · Comune (o Stato estero) di nascita · Provincia (sigla)
Comune di residenza anagrafica · Provincia (sigla) · Cap
Frazione, via e numero civico · Telefono (prefisso, numero)
Accettazione dell'eredità giacente · Data di inizio procedura (giorno, mese, anno) · Data di fine procedura (giorno, mese, anno) · Procedura non ancora terminata

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (*)
(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato · Chiesa cattolica · Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno · Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi · Chiesa Evangelica Luterana in Italia · Unione Comunità Ebraiche Italiane

DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF (*)
Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici. (N.B.: la scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni) — FIRMA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano; le caselle relative ai quadri RA e RB vanno barrate anche se sono stati compilati i righi RA e RB)

RA RB RC RN RP RV RX RI RL RM RT RD RE RF RG — Studi di settore
RH RJ RQ RR RS RU SA SB SC SD SE SF SG SH — Le caselle relative all'Iva sono poste in calce ai quadri VH - VL
SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW — FIRMA

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato:
- **all'intermediario**
- **al contribuente nel caso di consegna di alcuni dei quadri compilati in qualità di sostituto d'imposta**

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione · N. iscrizione all'albo
Ricevuta di presentazione della dichiarazione Data (giorno, mese, anno) · Numero di protocollo
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette
(indicare A o B: vedi istruzioni) · Si attesta che per il mod. 770 l'impegno a presentare o a trasmettere la dichiarazione riguarda i quadri di seguito indicati:
SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW

I restanti quadri sono stati:
- trasmessi dall'intermediario identificato dal codice fiscale
- consegnati dal contribuente a banche o posta (barrare la casella)

FIRMA

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista
Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.
Dichiarazione non compilata · Dichiarazione non firmata · Dichiarazione incompleta

(*) **Con la firma apposta nel riquadro si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.**

QB2

originale

UNICO 99 Persone fisiche

019

CODICE FISCALE

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

REDDITI

QUADRO RA/RB/RC

Redditi dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

TOTALE REDDITI DEI TERRENI
Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

		Totale reddito dominicale	Totale reddito agrario
RA	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1998, riportare nelle colonne di rigo RA gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A o nel rigo RA13 dell'UNICO 98 o nei righi 1 e 2 del Mod. 730-3 del precedente anno. Negli altri casi compilare il Quadro RA seguendo le relative istruzioni. Sommare gli importi del rigo RA agli altri redditi Irpef e riportare il totale nel rigo RN1 col. 2	.000	.000

TOTALE REDDITI DEI FABBRICATI

		Totale imponibile dei fabbricati
RB	Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1998, riportare nel rigo RB il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicati nel rigo RB15 dell'UNICO 98 o nel rigo 3 del Mod. 730-3 del precedente anno. Negli altri casi compilare il Quadro RB seguendo le relative istruzioni. Sommare l'importo del rigo RB agli altri redditi Irpef e riportare il totale nel rigo RN1 col. 2	.000

QUADRO RA
VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1998 o se nel 1998 non è stato presentata la dichiarazione o se è stata richiesta la modificazione delle comunioni tacite familiari. In tali casi indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Possesso %	Casi particolari	Quota spettante del reddito dominicale	Quota spettante del reddito agrario
RA1	.000		.000				.000	.000
RA2	.000		.000				.000	.000
RA3	.000		.000				.000	.000
RA4	.000		.000				.000	.000
RA5	.000		.000				.000	.000
RA6	.000		.000				.000	.000
RA7	.000		.000				.000	.000
RA8	.000		.000				.000	.000
RA9	.000		.000				.000	.000
RA10	.000		.000				.000	.000
RA11	Sommare gli importi di col. 7 e col. 8 dei righi da RA1 ad RA10; sommare gli importi di col. 7 e col. 8 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2					**TOTALI**	.000	.000

QUADRO RB
VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1998 o se nel 1998 non è stata presentata la dichiarazione.
In tali casi indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Utilizzo	Casi particolari	Imponibile
RB1	.000			.000			.000
RB2	.000			.000			.000
RB3	.000			.000			.000
RB4	.000			.000			.000
RB5	.000			.000			.000
RB6	.000			.000			.000
RB7	.000			.000			.000
RB8	.000			.000			.000
RB9	.000			.000			.000
RB10	.000			.000			.000

RB11	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da RB1 a RB10	**TOTALE**	.000
RB12	Deduzione relativa all'abitazione principale e alle sue pertinenze (vedere istruzioni)		.000
RB13	Sottrarre l'importo di rigo RB12 da quello di rigo RB11; sommare l'importo di rigo RB13 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2	**TOTALE IMPONIBILE**	.000

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Lavoro dipendente e assimilati

			Redditi	
RC1	Barrare la casella in caso di pensione		.000	
RC2			.000	
RC3			.000	
RC4			.000	
RC5	Sommare gli importi di col. 2 dei righi da RC1 a RC4; sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2		**TOTALE**	.000
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)			

Sezione II
Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

			Redditi	
RC7	Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge		.000	
RC8			.000	
RC9	Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2			.000

Sezione III
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionale regionale all'IRPEF

RC10	Ritenute subite (punto 9 del CUD); sommare l'importo di rigo RC10 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20 (di cui .000 versate direttamente dai dipendenti dello Stato)	.000
RC11	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 20 del CUD) (di cui .000 versata direttamente dai dipendenti dello Stato)	.000

RA1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN/RV

Determinazione dell'IRPEF, dell'addizionale regionale all'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

Rigo	Descrizione		
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000)		.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RL, RM)	.000	
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP24)	.000	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
RN5	IMPOSTA LORDA		.000
RN6	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN7	Detrazione per familiari a carico	.000	
RN8	Detrazioni per lavoro dipendente	.000	
RN9	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	
RN10	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN11	Detrazioni per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP16)	.000	
RN12	Detrazioni per le spese di cui alla Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP27)	.000	
RN13	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni)	.000	
RN14	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA (sommare gli importi da rigo RN6 a RN13)		.000
RN15	IMPOSTA NETTA (RN5 – RN14; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
RN16	Crediti d'imposta sui dividendi (vedere istruzioni)	.000	
RN17	Credito d'imposta per le nuove iniziative produttive (vedere istruzioni)	.000	
RN18	Crediti d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero (vedere istruzioni)	.000	
RN19	Altri crediti di imposta	.000	
RN20	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite)		.000
RN21	RITENUTE E ACCONTI SOSPESI (vedere istruzioni)		.000
RN22	DIFFERENZA (RN15 – RN16 – RN17 – RN18 – RN19 – RN20 – RN21; se tale importo è negativo vedere istruzioni)		.000
RN23	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni)	.000	
RN24	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI (vedere istruzioni)		.000
RN25	Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24		.000
RN26	ACCONTI VERSATI		.000

Dati relativi alla restituzione del contributo straordinario per l'Europa

Rigo	Descrizione		
RN27	Trattenuto e/o versato	.000	
RN28	Compensato o chiesto a rimborso	.000	
RN29	Rimborsato dal datore di lavoro o compensato con il Mod. F24	.000	
RN30	Contributo straordinario per l'Europa a credito		.000
RN31	Contributo straordinario per l'Europa rimborsato in eccesso		.000

Determinazione dell'imposta

Rigo	Descrizione	
RN32	IMPOSTA A DEBITO (vedere istruzioni)	.000
RN33	IMPOSTA A CREDITO (vedere istruzioni)	.000

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Rigo	Descrizione	
RV1	REDDITO IMPONIBILE	.000
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	.000
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	.000
RV4	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSPESA	.000
RV5	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere istruzioni)	.000
RV6	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere istruzioni)	.000

RN1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RP
Oneri e spese

Mod. N.

FAMILIARI A CARICO

	Relazione di parentela		Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Percentuale di detrazione spettante
1	C				
2	F	A			
3	F	A			
4	F	A			
5	F	A			
6	F	A			
7	F	A			
8	F	A			

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

RP1	Spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 250.000	.000
RP2	Spese per i mezzi necessari per la deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici informatici per i portatori di handicap	.000
RP3	Spese per veicoli adattati per i portatori di handicap (barrare la casella in caso di rateizzazione)	.000
RP4	Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale	.000
RP5	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo RP4	.000
RP6	Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio	.000
RP7	Interessi passivi per mutui ipotecari per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale	.000
RP8	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	.000
RP9	Assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari	.000
RP10	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore	.000
RP11	Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici	.000
RP12	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	.000
RP13	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	.000
RP14	Spese funebri	.000
RP15	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	.000
RP16	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo RP1 a RP15)	.000

Sezione II
Oneri deducibili dal reddito complessivo

RP17	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori	.000
RP18	Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori	.000
RP19	Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.000
RP20	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	.000
RP21	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap	.000
RP22	Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli	.000
RP23	Altri oneri deducibili	.000
RP24	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP17 a RP23)	.000

Sezione III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41%

	Anno	Codice fiscale	Numero rate	Importo
RP25				.000
RP26				.000
RP27	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (RP25 + RP26)			.000

RP1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX

Compensazioni e prospetto dei versamenti

Mod. N.

UTILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPOSTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DELLE ECCEDENZE DI RITENUTE (vedere istruzioni)

		IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
RX1	IRPEF	.000	.000
RX2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	.000	.000
RX3	IVA	.000	.000
RX4	IRAP	.000	.000
RX5	IMPOSTA SOSTITUTIVA (QUADRO RT)	.000	.000
RX6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	.000	.000
RX7	ECCEDENZE DI VERSAMENTI DI RITENUTE	.000	.000
RX8	ECCEDENZE DI IMPOSTE DERIVANTI DA TRIBUTI SOPPRESSI	.000	.000
RX9	BARRARE LA CASELLA SE SI RICHIEDE CHE IL RIMBORSO VENGA EFFETTUATO IN EURO		

PROSPETTO DEI VERSAMENTI (indicare gli estremi dei versamenti IRPEF e imposte sostitutive, IVA, IRAP e contributi previdenziali)

	Codice concessione o Tesoreria	Barrare la casella se espresso in Euro	Barrare la casella se saldo 1998	Data	Banca/Poste Cod. azienda	Cab	Importo
RX10							.000
RX11							.000
RX12							.000
RX13							.000
RX14							.000
RX15							.000
RX16							.000
RX17							.000
RX18							.000
RX19							.000
RX20							.000
RX21							.000
RX22							.000
RX23							.000
RX24							.000
RX25							.000
RX26							.000
RX27							.000
RX28							.000
RX29							.000

Rateizzazioni dei versamenti di saldo 1998 e degli acconti 1999

RX30 INDICARE IL NUMERO DELLE RATE — IVA — ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI

RX1

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 99 Persone fisiche

modello unificato compensativo
periodo di imposta 98

Fascicolo 2
QUADRI AGGIUNTIVI

Sommario

I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI

R1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Generalità

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli artt. 49, 50 e 121-bis del Tuir, nonché nell'art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996 n. 662.

ATTENZIONE *I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali si è usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D. L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.*

Il quadro è composto da due sezioni. Nella **Sezione I-A** vanno dichiarati redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art. 49, mentre nella **Sezione I-B** vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996; nella **Sezione II** vanno infine dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art 49 del Tuir.

ATTENZIONE *Vedere in* ***Appendice*** *le voci "Esercizio di arti e professioni" e "Altri redditi di lavoro autonomo"*

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Sezione I-A Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Nel **rigo RE1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1998 non è stato presentato questo quadro e in particolare:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

Nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa.
I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1998 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.
Nel **rigo RE2**, indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. *b)* del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante (vedere in Appendice l'omonima voce).

Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni;

- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997

Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

RAVVEDIMENTO OPEROSO AI FINI PENALI

Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.
(Consultare nell'Appendice del fascicolo base la voce "Sanzioni")

"RAVVEDIMENTO PREVENTIVO"

Art. 55, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Va indicato l'ammontare dei compensi, riguardanti l'anno d'imposta, non contabilizzati in precedenza, ma indicati nella relativa dichiarazione in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre all'indicazione da farsi nella dichiarazione dei redditi sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.
Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600, operata dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997
Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei compensi non annotati nelle scritture contabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998, purchè regolarizzati correttamente.

ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI

Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(Consultare in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi")

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi RE3, RE4** ed **RE5**.
Nel **rigo RE7** indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rile-

vanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RE2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1 5 milioni per motocicli e lire ottocentomila per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE ☞ *Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE10**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in Appendice la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1998 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato

a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 o 12 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.*

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: · servizi telefonici, compresi quelli accessori; · consumi di energia elettrica; · carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa), vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;

- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel rigo RE20 "Altre spese documentate"

Nel **rigo RE17** indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RE6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RE6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti all'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RE7** a **rigo RE20**.

Nel **rigo RE22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE6** e quello di **rigo RE21**.

Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione relativa alla Sezione I-A.

Sezione I-B Determinazione forfetaria

In questa sezione vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi").

Nel **rigo RE24**, indicare:

- **nella colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- **nella colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dalla percentuale di redditività del 78 per cento applicata all'importo di colonna 1

Nel **rigo RE25**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione relative alla Sezione I-B.

Sezione II Altri redditi di lavoro autonomo

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Altri redditi di lavoro autonomo").
Nel **rigo RE26**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.
Nel **rigo RE27**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:
- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47 comma 1, lett. *b)*, del Tuir;
- prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

ATTENZIONE *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o professionista.*

Nel **rigo RE28**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.
Nel **rigo RE29**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.
Nel **rigo RE30**, indicare compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.
Nel **rigo RE31**, indicare:
- l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;
- l'intera misura degli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo RE32**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo RE27** a **rigo RE31**.
Nel **rigo RE33**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 5 per cento dei compensi di rigo RE27 La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni;
- 25 per cento dei proventi di rigo RE29;
- 15 per cento dei compensi di rigo RE30.

Nel **rigo RE34**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE32** e quello di **rigo RE33**.
Sommare l'importo di **rigo RE34** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, colonna 2, del **quadro RN**.
Nel **rigo RE35**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN20** del **quadro RN**.

R2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RI

Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del Tuir.
Il quadro è composto da due sezioni:
- nella **sezione I** vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel **1998** senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

☞ATTENZIONE *Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.*
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero" dell'Appendice del presente modello UNICO.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

2.2 Sezione I - Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87 comma 1, lett. *a)* e *b)* del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir.
Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:
a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

Vedere in Appendice del presente Modello UNICO la voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi"

d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;

e) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lett. *b)*, del Tuir, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;

Vedere in Appendice la voce "Utili prodotti all'estero"

- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subíte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;
  nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subíte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subíte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subíte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta indicando il 58,73 per cento;
  - nella **colonna 3**, l'ammontare delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subíte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di li-

quidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
– nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RI6**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi da **RI1** a **RI5**. L'importo indicato al rigo **RI6**, **colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI6**, **colonna 2**, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel **rigo RN2** del **quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI6**, **colonna 3**, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel **rigo RN20** del **quadro RN**;
- nel **rigo RI7**, gli utili, già indicati nel **rigo RI6**, da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;

Vedere la voce "Dividendi comunitari" nell'Appendice del presente Modello UNICO.

- nel **rigo RI8**, la quota del credito d'imposta di cui al **rigo RI2** riferibile agli utili derivanti *da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata* entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

2.3 Sezione II - Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI9**, **colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI10**, **colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI11**, **colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI12**, **colonna 1**, indicare:
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito quadro RE, Sez. II. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

ATTENZIONE *I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai* ***righi RI9*** *e* ***RI12*** *non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni.*

Nel rigo **RI13**, **colonna 1**, indicare gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa e diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998 e percepiti nel **1998**.
In questo rigo, inoltre, vanno indicati gli altri proventi divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, percepiti nel 1998, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, nonché i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nella Sezione III del Quadro RT.
In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale.
Nel **rigo RI14**, **colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nella **colonna 2** di ciascuno dei **righi da RI9 a RI14**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto subite.
Nel **rigo RI15**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **righi da RI9 a RI14**. L'importo indicato al **rigo RI15**, **colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN**. L'importo indicato al **rigo RI15**, **colonna 2**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel **rigo RN20** del **quadro RN**.

R3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RL

Generalità

In questo quadro vanno dichiarati i "redditi diversi" la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel **1998**; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

ATTENZIONE *Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.*

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF

Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce.

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991 Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il **quadro RT**.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze")

Nel **rigo RL4**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito a familiari.

ATTENZIONE *Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.*

Nel **rigo RL5**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7** indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL8**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il **1998** o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Per ulteriori informazioni sul credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, vedere l'apposita voce nell'Appendice del modello UNICO.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL9**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Si ricorda che i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno dichiarati, in ogni caso, nel quadro RE, Sez. II.

Nel **rigo RL11** indicare i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa l'intera misura della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482 Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.

ATTENZIONE *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.*

Nel **rigo RL12**, indicare le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80.
Nel **rigo RL13**, indicare la somma degli importi da **rigo RL1** a **rigo RL12.**

ATTENZIONE *Le spese e gli oneri da indicare nei* ***righi*** da ***RL14*** *a* ***RL21*** *non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.*

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL14** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e **RL15** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Le spese di cui al **rigo RL16** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.
Nel **rigo RL17** indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al **rigo RL4**. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
Le spese di cui ai **righi RL18** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL19** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL20** (attività commerciali occasionali) e **RL21** (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel **rigo RL11**.

ATTENZIONE *Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6, RL10 e RL11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.*

Nel **rigo RL22**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai **righi** da **RL14** a **RL21**.
Nel **rigo RL23**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**rigo RL13**) e il totale delle deduzioni (**rigo RL22**) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN.**
Nel **rigo RL24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite che, sommato all'importo delle altre ritenute subite va riportato nel **rigo RN20** del **quadro RN.**

R4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RM

4.1 Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli artt. 7 comma 3, 13-bis, comma 1, lett. *f*), e 16 del Tuir, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 16-bis del Tuir, introdotta dall'art. 21, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.
Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno *conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:*

- **se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali**, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- **se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali** (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata (in tal caso vedere le istruzioni relative al **rigo RM23**).

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7 comma 3, e 16 del Tuir) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della **Sezione X**.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il quadro si articola in dieci sezioni.

Sezione I

Nella **Sezione I** vanno indicate:

A le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

B le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione da funzioni notarili;

C le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir.

Ciò premesso nei **righi RM1** e **RM2**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno **1998**;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 1998 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di **colonna 3**;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute alla fonte subite nel 1998;
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di **colonna 5** e quelle eventualmente subìte in anni precedenti.

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

4.3 Sezione II

Per il calcolo della plusvalenza vedere in Appendice la voce «Calcolo delle plusvalenze»

Ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere, in Appendice, la voce «Indennità di esproprio».

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

A le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

B le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir;

C le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991 n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto.

D le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

E le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

F i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

G i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. *a), b), f)* e *g)*, comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righi** da **RM3** a **RM5**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera **A** e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera **F**, l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;

- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle *ritenute alla fonte subìte;*
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**).

Sezione III

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righi RM6** e **RM7** indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti *in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;*
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute subìte;
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi.

Nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**).

4.5

Sezione IV

Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il Cssn, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 1998 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi. *Tra le somme da indicare nella presente sezione rientrano anche i contributi erogati, non* in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi. Rientrano altresì tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, *riferito all'importo* del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di lire 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto lire 30.000.000, in questa sezione deve essere indicato l'importo di lire 2.000.000.

Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, indicare:

nel **rigo RM8**:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;

nel **rigo RM9**:

- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

Nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**).

Sezione V

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM10**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

Sezione VI

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1998 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lett. *a), b)* e *c)* del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 16, comma 1 lett. a), del Tuir, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella Sezione IX del presente quadro. In tal caso, nel **rigo RM18**, indicare nella **colonna 7** la percentuale del reddito spettante all'erede e nella **colonna 8** il codice fiscale del defunto.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7 comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, nei **righi RM11** e **RM12**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, il credito d'imposta sui dividendi relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 5**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**).

ATTENZIONE *Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che gli eredi devono indicare nella presente Sezione, l'Amministrazione finanziaria provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle soprattasse (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.*

Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es. indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi, da indicare nella **colonna 3**, si precisa che:
- a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art 7-bis del D.P.R n. 600 del 1973;
- b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87 comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art 8, comma 1 della L. 29 dicembre

1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è *stata deliberata dalle società* ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11 comma 3-bis, del Tuir; l'importo di tali utili è indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

e) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lett. *b)*, del Tuir prima della chiusura dell'esercizio *in corso alla data del* 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir.
L'importo di tali utili è indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **rigo RM13**, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi di cui alla **colonna 3** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

4.8

Sezione VII

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci «Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti» e «Versamenti», nonché il paragrafo relativo alle rateizzazioni posto nelle istruzioni generali del presente modello UNICO

Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO
Vanno indicate, altresì, le plusvalenze, di cui all'art. 81 comma 1 lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata; in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Ciò premesso, nel **rigo RM14**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

Nel **rigo RM15**, indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente (vedere in Appendice al modello UNICO la tabella «Elenco Paesi esteri»);
- nella **colonna 2**, l'ammontare della plusvalenza.

Nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**).

Sezione VIII

Per l'individuazione dei redditi in questione vedere in Appendice la voce «Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva».

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997 n. 449). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, · premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Vedere in Appendice la voce "Versamenti" e le istruzioni relative alla compensazione e rateizzazione poste nelle istruzioni generali del presente modello UNICO

Ciò premesso, nel **rigo RM16**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in Appendice alla voce «Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva»;
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice al modello UNICO la tabella "Elenco Paesi esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta.

Per le modalità di calcolo si rinvia alla Voce «Credito per le imposte pagate all'estero» in Appendice alle istruzioni del presente modello UNICO.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM17** con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:

- nella **colonna 1** l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta.

4.10

Sezione IX

Nella **Sezione IX** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata, erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo RM18**, indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:
  - **1**, se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  - **2**, se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  - **3**, se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  - **4**, se si tratta di altre indennità ovvero di somme derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- nelle **colonne 5** e **6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Le **colonne 7** e **8** devono essere compilate esclusivamente dagli eredi secondo le modalità indicate nelle istruzioni della Sezione VI del presente quadro.

Nel **rigo RM19**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data

certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 1998;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Per chiarimenti vedere in Appendice la voce «Emolumenti arretrati».

Nel **rigo RM20**, indicare, in **colonna 2**, l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.

ATTENZIONE *Per i redditi indicati in questa Sezione l'Amministrazione finanziaria provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle soprattasse (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.*

4.11 Sezione X

L'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento di quei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte.

Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa.
- indennità sostitutiva del preavviso.

ATTENZIONE *L'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione VIII per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.*

Ciò premesso nel **rigo RM21**, indicare il totale dei redditi non assoggettati a ritenuta alla fonte per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento.
Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a lire 500.000 (ovvero 600.000 se il diritto alla percezione è sorto nel 1998) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce «Versamenti», e i paragrafi relativi alla compensazione e alle rateizzazioni posti nelle istruzioni generali del presente modello UNICO

Nel **rigo RM22**, indicare l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nel rigo RM21.
Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.
Nel **rigo RM23**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:
- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Per ulteriori chiarimenti vedere nell'Appendice delle istruzioni del presente modello UNICO la voce «Credito per le imposte pagate all'estero»

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN**; relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **righi RN2** e **RN20**.
L'ammontare dei redditi di capitale di fonte estera, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere sommato all'importo degli altri redditi prodotti all'estero e riportato nella **colonna 1** del **rigo RN1** del **quadro RN**. L'ammontare delle relative imposte pagate all'estero deve essere sommato alle altre imposte pagate all'estero e riportato a **colonna 1** nel **rigo RN18** dello stesso **quadro RN.**

R5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RT

5.1
Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Sezione I - Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, **realizzate entro il 30 giugno 1998**, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.
Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991 n. 27 convertito dalla L. 25 marzo 1991 n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si ricorda che le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991 da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, *secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati*, oltre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante in caso di cessione, a partire dal 1° ottobre 1997 di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81 comma 1 lett. *c)*, del Tuir, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997 n. 328, convertito dalla L. 29 novembre 1997 n. 410, *si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima* del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81 comma 1 lett. *c)*, del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997

Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L n. 27 del 1991

Si ricorda che l'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 81 comma 1, lett. *c-bis)*, del Tuir, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni, (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati *italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle* di cui all'art. 81, comma 1 lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. *c)* e *c-bis)* del comma 1 del citato art. 81 è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato *di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e* imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir.

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con decreto 10 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quello dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991 *comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute* al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991 risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991 per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma *1-bis*, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai **righi RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. *c)*, comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redddìti.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Modalità di compilazione della **Sezione I**

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.
Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.
Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**.
Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo RT3** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RT2** e quello di **rigo RT1**.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**).
Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3** e quello di **rigo RT4**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" **rigo RT10**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.
Nel **rigo RT7** indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce "Versamenti" e le istruzioni relative alle rateizzazioni poste nel fascicolo base.

Nel **rigo RT8**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RT7** è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT6** e l'importo di **rigo RT7**.
Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT9** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT10**, suddivise per ciascun periodo d'imposta le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994**, **1995**, **1996**, **1997** e dalla presente dichiarazione **realizzate entro il 30 giugno 1998**, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel **rigo RT3**.

☞**ATTENZIONE** *In merito alle compensazioni e ai versamenti, consultare le istruzioni relative al quadro RX posto nel fascicolo base.*

5.2

Sezione II La riforma dei redditi diversi: il regime transitorio

Il decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale provvedimento di riforma ha operato la revisione della disciplina dei redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti, di altri strumenti finanziari, nonché di valute e metalli preziosi, ha introdotto nuove norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti, ed ha inserito disposizioni di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti.
Tali nuove disposizioni si applicano, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto, recante le disposizioni di carattere transitorio, alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "*realizzati*" a partire dal 1° luglio 1998. Al riguardo, si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà del titolo e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa. L'effettiva percezione del corrispettivo può verificarsi in parte precedentemente a tale momento come nell'ipotesi di acconti ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento.
Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono percepite, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia percepito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
Secondo tali principi, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997 indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.
Non rientrano nell'ambito della nuova disciplina le plusvalenze e le minusvalenze conseguite per effetto del rimborso di titoli scaduti entro il 30 giugno 1998 anche se il rimborso è eseguito successivamente a tale data. Pertanto, le obbligazioni e altri titoli che scadono il 1° luglio 1998 sono suscettibili di generare redditi imponibili secondo le disposizioni recate dalla nuova disciplina.
Sulla base degli stessi principi, i contratti relativi a cessioni a termine di valuta conclusi prima del 1° luglio 1998, ma con cessione successiva al 30 giugno 1998, rientrano nell'ambito applicativo delle nuove disposizioni in quanto le plusvalenze relative a detti contratti sono realizzate al momento della cessione.
Ciò premesso, al fine di limitare gli effetti che la nuova disciplina relativa alla tassazione delle plusvalenze potrebbe produrre anche in considerazione della circostanza che per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamenti italiani, la tassazione era stata sospesa fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino dei redditi di capitale e diversi (per effetto del combinato disposto dell'articolo 7 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla L. 5 novembre 1992, n. 429 e dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito dalla L. 22 luglio 1994, n. 458) è stata prevista una disciplina speciale per le partecipazioni, titoli e diritti, posseduti al 1° luglio 1998.

Tale disciplina ha carattere opzionale e consente al contribuente di adeguare il costo di tali partecipazioni al 1° luglio 1998, assoggettando ad imposta sostitutiva, qualora sia dovuta, con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991, le eventuali plusvalenze maturate a tale data.
A tal fine, è concessa al contribuente la facoltà di determinare il costo o valore di acquisto dei titoli, quote o diritti posseduti al 1° luglio 1998 utilizzando criteri alternativi a quelli ordinari. Detti criteri sono volti a consentire di assoggettare a tassazione i maggiori valori risultanti dall'adeguamento del costo con il medesimo trattamento tributario che gli stessi avrebbero sopportato se i titoli, le quote o i diritti cui afferiscono fossero stati ceduti prima della suddetta data, senza dover procedere ad una effettiva cessione degli stessi.

☞ATTENZIONE *I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta in base al regime forfetario (art. 3 del D.L. n. 27 del 1991) mediante gli intermediari autorizzati, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 14, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 461 del 1997 non sono obbligati all'indicazione dei predetti dati nella presente dichiarazione. La documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta sostitutiva tramite l'intermediario, nonché quella assunta ai fini della determinazione dell'imposta stessa deve essere conservata dal contribuente e deve essere esibita su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.*

CRITERIO DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI AL 1° LUGLIO 1998

Mediante l'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998, il comma 6 dell'articolo 14 consente di affrancare le plusvalenze e gli altri redditi diversi maturati fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 461 del 1997 assumendo come costo o valore di acquisto della partecipazione, il valore della partecipazione alla predetta data.
A tal fine, occorre distinguere le ipotesi in cui le partecipazioni, o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, siano negoziate o meno in mercati regolamentati e se siano qualificate o non qualificate.

Per le **partecipazioni qualificate, negoziate in mercati regolamentati italiani,** così come definite dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente al 1° luglio 1998, tale criterio consiste nell'assumere, in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese di giugno 1998, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991

Tale modalità di affrancamento si applica anche alle **partecipazioni qualificate e non qualificate**, definite tali dalle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente al 1° luglio 1998, **negoziate esclusivamente in mercati esteri**.

Per le **partecipazioni qualificate e non qualificate, non negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri,** il criterio del valore al 1° luglio 1998 consiste nell'assumere in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata da tali titoli, determinato sulla base delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio approvato prima del 1° luglio 1998, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991.

Tale disposizione è applicabile anche alle partecipazioni in società di persone, a condizione che siano in regime di contabilità ordinaria; in tal caso si deve fare riferimento all'ultimo bilancio pur se non tecnicamente approvato.

In alternativa, il valore della frazione di patrimonio netto può essere determinato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 in relazione al valore effettivo di mercato del patrimonio della società partecipata, sulla base di una relazione di stima, redatta da soggetti abilitati ivi elencati (soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e nell'elenco dei revisori contabili). Tale relazione deve essere giurata e al redattore si applicano le disposizioni del Codice penale relative ai periti (art. 64 del Codice di procedura civile).

La prevista relazione giurata, anche se redatta su incarico dei soci, deve essere riferita all'intero patrimonio sociale della società partecipata e il valore periziato deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi della società (associazione o ente) relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia. Detta relazione giurata deve esprimere il valore effettivo di mercato della società al 1° luglio 1998 (e non un valore minimo) e il valore da essa desunto deve essere reso noto ai soci, associati o partecipanti che ne facciano richiesta ai fini dell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'adeguamento del costo al valore effettivo al 1° luglio 1998. In presenza di più relazioni di stima, assume rilevanza quella indicata dalla società nella propria dichiarazione dei redditi.

Soltanto nel caso di partecipazioni in società non residenti, i dati relativi alla perizia e all'estensore devono essere indicati nel presente quadro dal possessore della partecipazione.

Per le **partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati italiani**, così come definite dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997 il criterio del valore al 1° luglio 1998 consiste nell'assumere in luogo dell'originario costo o valore di acquisto il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati nel mese di giugno 1998.

Per la valorizzazione di tali partecipazioni non è dovuto il pagamento dell'imposta sostitutiva in quanto, come anticipato, si tratta di plusvalenze per le quali l'imposta era stata sospesa fino al 30 giugno 1998 e non è richiesta l'indicazione del valore risultante dalla predetta media nella presente dichiarazione. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto quadro RT, compilando esclusivamente il **rigo RT11**, indicando zero nel **rigo RT13** e barrando la casella posta nel medesimo **rigo RT13**.

☞**ATTENZIONE** *I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché valori assunti.*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.L. N. 27 DEL 1991

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla valorizzazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998, devono essere adottati gli stessi criteri stabiliti nel citato D.L. n. 27 del 1991. Pertanto, il contribuente deve applicare il regime analitico - calcolando l'imposta sostitutiva nella misura del 25 per cento sulla differenza tra il costo storico di acquisto e il valore al 1° luglio 1998 come sopra determinato per affrancare le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate; mentre può applicare il regime forfetario calcolando l'imposta sostitutiva nella misura del 2,1 per cento sull'intero valore al 1° luglio 1998 come sopra determinato per affrancare le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, salvo che non opti per il regime analitico.

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con decreto 10 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999.

Qualora sia applicato il regime analitico, anche per opzione, il costo fiscalmente riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato D.L. n. 27 del 1991, può essere adeguato mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat. La rivalutazione tiene conto della variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra la data di acquisto e il 30 giugno 1998, sempreché siano intercorsi non meno di dodici mesi interi.

Nel caso in cui la partecipazione sia stata acquisita anteriormente al 28 gennaio 1991 può essere assunto il costo storico come sopra rivalutato o, in alternativa, il valore di mercato della partecipazione al 28 gennaio 1991 determinato sulla base di un'apposita relazione di stima rivalutato attraverso l'applicazione del predetto correttivo per l'inflazione. In quest'ultimo caso, la relazione di stima, anche se predisposta precedentemente al 1° luglio 1998, deve essere asseverata da uno dei soggetti a ciò abilitati e il valore periziato deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi della società (associazione o ente) relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia.

Inoltre, ai fini dell'individuazione del regime di applicazione dell'imposta sostitutiva in sede di affrancamento, si deve tener conto non solo delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 oggetto di affrancamento, ma anche di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi antecedenti, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, la partecipazione oggetto di affrancamento deve essere considerata qualificata quando sommata a quelle cedute in tale arco temporale rappresenti una percentuale superiore a quelle stabilite dalla norma. In tal caso l'affrancamento deve essere effettuato con il metodo analitico e dall'imposta sostitutiva dovuta può essere scomputata quella corrisposta in base al regime forfetario in occasione delle precedenti cessioni.

Qualora le partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 abbiano a tale data tutti i requisiti per poter essere considerate partecipazioni che se cedute in precedenza potevano consentire la realizzazione di plusvalenze non assoggettate a tassazione ai sensi della disciplina previgente, l'assunzione del criterio del valore al 1° luglio 1998 non è subordinato all'applicazione dell'imposta sostitutiva. A titolo di esempio, quindi, per le partecipazioni non qualificate definite tali secondo il regime previgente, possedute al 1° luglio 1998 per un periodo di tempo superiore a quindici anni, la valorizzazione alla predetta data non implica il pagamento dell'imposta sostitutiva, in quanto dette partecipazioni se fossero state cedute precedentemente avrebbero realizzato plusvalenze in esenzione d'imposta. In questi casi, non è obbligatorio indicare nella presente dichiarazione il valore assunto al 1° luglio 1998.
Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto quadro RT, compilando esclusivamente il **rigo RT11**, indicando zero nel **rigo RT13** e barrando la casella posta nel medesimo **rigo RT13**.

☞ATTENZIONE *I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.*

Il criterio del valore al 1° luglio 1998 può essere utilizzato anche per una parte soltanto delle partecipazioni possedute a tale data, rimanendo anche in tal caso applicabile la regola dei dodici mesi sopra ricordata. Qualora le partecipazioni che si intende valorizzare siano state acquisite in epoche diverse, va applicato, ai fini dell'individuazione dei costi delle partecipazioni valorizzate, il criterio previsto dall'art. 81 del Tuir, nella versione previgente. Ai sensi di quest'ultima norma si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite per ultime e, pertanto, ai fini dell'applicazione del regime transitorio, si devono valorizzare per prime quelle acquisite per ultime. Inoltre, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle cessioni effettuate dalla data del 1° luglio 1998, le partecipazioni così valorizzate si considerano acquisite alla data del 1° luglio 1998.
In caso di utilizzo del criterio del valore al 1° luglio 1998 per partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto, si rende applicabile il principio contenuto nella circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette del 10 maggio 1985, n. 16, in base al quale il valore delle partecipazioni deve essere ripartito, in relazione al valore della nuda proprietà e dell'usufrutto così come determinati ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 131 del 1986, facendo riferimento alla data del 1° luglio 1998 ai fini dell'individuazione dei parametri applicabili.

Per ulteriori informazioni in merito alla disciplina contenuta nel D. n. 27 del 1991 vedere le istruzioni relative alla compilazione della Sezione I

Qualora il maggior valore derivante dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998 sia assoggettato ad imposta sostitutiva sulla base del regime analitico, in quanto ritenuto più conveniente o perché la partecipazione è qualificata, detta plusvalenza:
- va determinata confrontando il valore della partecipazione alla predetta data con il costo fiscalmente rilevante della stessa. Tale costo deve essere calcolato secondo i criteri del D.L. n. 27 del 1991 e, quindi, può essere assunto il costo storico rivalutato attraverso l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto;
- può essere compensata con eventuali minusvalenze effettivamente realizzate fino al 30 giugno 1998 e con le eccedenze di minusvalenze riportate dai periodi d'imposta precedenti indicate nelle dichiarazioni dei redditi (compresa la presente); mentre non assumono alcuna rilevanza le eventuali minusvalenze derivanti dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998.

CRITERIO DEL VALORE AL 28 GENNAIO 1991

Per le partecipazioni possedute alla data del 28 gennaio 1991 in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, nonché del valore risultante dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998 sopra descritto, può essere assunto:

- per i titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso del 1990 dalla borsa valori di Milano o, in difetto, dalle borse cui i titoli erano negoziati in tale periodo;
- per titoli, quote o diritti non negoziati, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società rappresentata da tali titoli, quote o diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima di tale data. Si tratta, per una società con esercizio coincidente con l'anno solare, del bilancio al 31 dicembre 1989.

Tale disposizione è applicabile anche alle partecipazioni in società di persone, a condizione che siano in regime di contabilità ordinaria; in tal caso si deve fare riferimento all'ultimo bilancio pur se non tecnicamente approvato.

In alternativa, il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote e diritti può essere determinato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in relazione al valore effettivo di mercato della partecipazione alla data del 28 gennaio 1991 determinato sulla base di apposita relazione di stima. In quest'ultimo caso la relazione di stima, anche se predisposta prima del 1° luglio 1998, deve essere comunque asseverata da uno dei soggetti a ciò abilitati e il valore periziato, unitamente ai dati relativi all'estensore della perizia deve essere necessariamente riportato nella dichiarazione dei redditi della società (ente o associazione) partecipata relativa al periodo d'imposta in corso al 1° luglio 1998.

Per tali partecipazioni il valore al 28 gennaio 1991 come sopra determinato, costituisce il valore delle stesse alla data del 1° luglio 1998 ai fini della determinazione delle plusvalenze (o minusvalenze) realizzate a partire da tale data. L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto quadro RT, compilando esclusivamente il **rigo RT11**, indicando zero nel **rigo RT13** e barrando la casella posta nel medesimo **rigo RT13**.

Per le partecipazioni in società non residenti i dati relativi alla perizia e all'estensore devono in ogni caso essere indicati nel presente quadro dal possessore della partecipazione.

ATTENZIONE *I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti*

Al riguardo si precisa che il predetto valore al 28 gennaio 1991 non può essere aggiornato mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat; l'adeguamento, infatti, è consentito soltanto a seguito dell'applicazione delle disposizioni relative all'affrancamento di cui al comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 nonché di quelle contenute nel comma 5 del medesimo articolo alle condizioni ivi previste.

ADEGUAMENTO DEL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE SULLA BASE DELLE VARIAZIONI DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con decreto 10 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999

Tale criterio, previsto dal comma 5 dell'articolo 14 del D.Lgs. n 461 del 1997 basato sull'adeguamento del costo o valore di acquisto sulla base della variazione dei prezzi al consumo, può essere utilizzato esclusivamente da coloro che pongono in essere cessioni di partecipazioni qualificate a partire dal 1° luglio 1998, ai sensi della nuova lettera c) dell'art 81 del Tuir. Esso consiste nell'assumere in luogo del costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al 1° luglio 1998, il costo o valore di acquisto adeguato, ai sensi dell'art. 2. comma 5, del D.L. n. 27 del 1991 mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat. La rivalutazione tiene conto della variazione della media dei valori

dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra la data di acquisto e il 30 giugno 1998, sempreché siano intercorsi non meno di dodici mesi interi.
Con riferimento a tale criterio, si precisa che qualora la cessione effettuata successivamente al 1° luglio 1998 abbia ad oggetto una partecipazione non qualificata, il criterio in esame non si applica; qualora, invece, abbia ad oggetto sia partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 sia partecipazioni acquisite successivamente a tale data, il criterio in esame si applica solo relativamente a quelle possedute alla suddetta data e, pertanto, per le partecipazioni acquisite successivamente vanno applicati gli ordinari criteri previsti dal nuovo articolo 82 del Tuir.

L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estermi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione del criterio seguito ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

VALORIZZAZIONE DEGLI ALTRI TITOLI E ATTIVITÀ FINANZIARIE

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), dell'articolo 81 comma 1 del Tuir, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1998, l'articolo 14, comma 10, del D.Lgs. n. 461 del 1997 fissa determinate regole per la valorizzazione di titoli, certificati di massa, valute, rapporti, metalli, strumenti finanziari o crediti detenuti al 1° luglio 1998.
Tale valorizzazione viene effettuata assumendo quale costo o valore di acquisto quello risultante dalla documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili degli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997
Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi divenuti imponibili per effetto delle nuove disposizioni, in luogo di detto costo o valore di acquisto può essere assunto:

- il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di giugno 1998, per titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati italiani, ovvero quello risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni di borsa aperta del mese di giugno 1998, nel caso in cui gli stessi strumenti finanziari siano negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri. Qualora i titoli o i diritti siano espressi in valuta, è necessario effettuare prima le suddette medie aritmetiche utilizzando gli importi espressi in valuta e, successivamente, convertire in lire l'importo della media; a tal fine, deve essere utilizzato il cambio vigente alla data del 1° luglio 1998;
- il valore al 1° luglio 1998 risultante da apposita stima, che può essere effettuata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero dagli intermediari che possono applicare l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, esclusivamente nel caso in cui si tratti di titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti.

Ai fini del calcolo del suddetto costo o valore di acquisto non sono computati i redditi di capitale maturati ma non riscossi.

L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare gli estremi identificativi dei titoli e delle altre attività finanziarie, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere riportato nella presente dichiarazione dei redditi. La relativa imposta deve essere versata entro il termi-

ne di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo sulla base della medesima dichiarazione.
Tale valore deve essere indicato anche nel caso in cui, applicando le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991, non risulti dovuta alcuna imposta.
I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

Ai contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 461 del 1997 non è impedito di assumere il valore contabile o effettivo di mercato del patrimonio della società partecipata ai sensi dell'art. 14, commi 6, lett. c), e 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997. In questo caso, dall'imposta sostitutiva dovuta sulla base di tale maggior valore può essere dedotta quella prelevata dall'intermediario il cui importo deve essere riportato nella presente dichiarazione (**rigo RT17**).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE II

I righi da RT11 a RT20 della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, calcolata sulla base del regime analitico.

Nel **rigo RT11**, indicare il totale dei valori assunti a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Nel **rigo RT12**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.
Nel **rigo RT13**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT11** e quello del **rigo RT12**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza non può essere in alcun modo utilizzata. In tale caso indicare zero nel **rigo RT13.**
Se il risultato è positivo, e dal prospetto contenuto nel **rigo RT10** risultano minusvalenze, nel **rigo RT14**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT13**).
Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **rigo RT14**.
Le eventuali minusvalenze effettive residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT20**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT15**.
Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario, anche mediante un intermediario autorizzato.
Nel **rigo RT18**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RT17**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT16** e l'importo di **rigo RT17**.
Se l'importo del **rigo RT17** è superiore a quello del **rigo RT16** indicare nel **rigo RT19** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT20**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994, 1995, 1996, 1997** e dalla Sezione I della presente dichiarazione **realizzate entro il 30 giugno 1998** (**Rigo RT10**), che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nei **righi RT3** e **RT13**.

I righi da RT21 a RT25 della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, calcolata sulla base del regime forfetario.

Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei valori assunti a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Nel **rigo RT22**, indicare l'imposta sostitutiva dovuta ottenuta applicando il 2,1 per cento dell'importo indicato nel **rigo RT21.**
Nel **rigo RT23**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario mediante un intermediario autorizzato.

Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce "Versamenti" e le istruzioni relative alle rateizzazioni poste nel fascicolo base.

Nel **rigo RT24**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RT23**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT22** e l'importo di **rigo RT23**.
Se l'importo del **rigo RT23** è superiore a quello del **rigo RT22** indicare nel **rigo RT25** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Prospetto delle partecipazioni in società estere

Il presente prospetto relativo alle **Partecipazioni in società estere** deve essere compilato soltanto nel caso di partecipazioni in società non residenti. In particolare, indicare il valore periziato e i dati identificativi dell'estensore della perizia e barrare l'apposita casella se, relativamente alle partecipazioni possedute alla data del 28 gennaio 1991 si assume il valore effettivo delle stesse alla predetta data, risultante da apposita perizia giurata.

ATTENZIONE *In merito alle compensazioni e ai versamenti, consultare le istruzioni relative al quadro RX posto nel fascicolo base.*

Sezione III
La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Come già anticipato, la riforma della tassazione dei redditi finanziari, che è entrata in vigore il 1° luglio 1998, ha realizzato l'ampliamento della base imponibile, attraverso l'estensione della tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria, nonché l'uniformità del prelievo, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
In particolare, per quanto riguarda le plusvalenze, la riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir).
Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87 comma 1 lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.
Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1 lettere da c-bis) a *c-quinquies*), *del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è* dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate - tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio - (art 81, comma 1 lett c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- "contratti derivati" nonché redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art 81 comma 1 lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81 comma 1 lett. c-quinquies)).

☞**ATTENZIONE** *Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente in ragione della categoria alla quale appartengono. A tal fine deve essere compilata la Sez. III del presente quadro.*

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il *risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso*, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi di cui all'art. 81 comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), il presente quadro deve essere compilato dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 Al riguardo si ricorda che per rapporti in essere al 1° luglio 1998 la predetta opzione opera di diritto, salvo revoca da parte degli interessati.

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*) dell'art. 81 comma 1, del Tuir, sono suddividisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.
La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alle lettere c-*bis*) e c-*ter*) del citato art. 81, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-*bis)*) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-*ter)*), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81 lett. c-*quater)*) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti

pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. *c-quinquies)*).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.
Dalle plusvalenze effettivamente realizzate dal 1° luglio 1998, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni (art. 81, comma 1, lettere c) e *c-bis*) del Tuir), nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi di cui alla lettera *c-ter*) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc. ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. La nuova disposizione stabilisce tuttavia che a detti valori il contribuente deve aggiungere il valore normale dei titoli esenti dal tributo successorio ad essi attribuibile alla data di apertura della successione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b)), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82, nel riprodurre il contenuto del comma 1-bis dello stesso articolo vigente fino alla data del 30 giugno 1998, stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Poiché la soppressione della disciplina contenuta nel citato D.L. n. 27 del 1991 comporta altresì la soppressione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 5, di tale decreto (la quale stabiliva che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, il costo fiscalmente riconosciuto poteva essere rivalutato in base al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quello dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano trascorsi almeno dodici mesi), ne deriva che per la tassazione delle plusvalenze secondo la nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere al predetto adeguamento (ad eccezione di quanto è stabilito per il regime transitorio).
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta,

I decreti ministeriali che accertano il cambio delle valute estere in ciascun mese sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O. costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione" la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto come emerge chiaramente anche dal comma 6-*bis* dell'art 14 del Tuir tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art 81, lett. c-*quater*). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni già esaminate concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81 lett. c-*quater*), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art 81, comma 1, lettera c-*quinquies*), del Tuir, il comma 8 dell'art 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono

costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie, diversamente da quanto previsto per la determinazione delle predette plusvalenze, non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi

DISCIPLINA DELLE PLUSVALENZE E DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 apporta alcune modifiche all'art. 20, comma 1 lett. f), del Tuir.
Al riguardo si ricorda che la precedente formulazione di quest'ultima disposiziorte normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.
Con la suddetta modifica dell'art. 20, comma 1 lett. f), del Tuir, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.
Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del TUIR, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.
In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del Tuir (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni

Un'ulteriore importante innovazione introdotta dal D.lgs. n. 461 del 1997 è quella contenuta nel comma 5 dell'art. 5 con il quale è stato previsto un apposito regime di esenzione per le plusvalenze e i redditi indicati nelle lett da c-bis) a c-quinquies) dell'art 81 del Tuir, e quindi per tutti i redditi diversi derivanti da operazioni finanziarie, con esclusione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
In relazione a tale disposizione si osserva che i requisiti sopra elencati sono del tutto identici a quelli stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per consentire ai non residenti di percepire gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi menzionati senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva introdotta dal medesimo provvedimento.
La stessa disposizione precisa, tra l'altro, che ai fini della sussistenza del requisito della residenza si deve far riferimento alle norme contenute nelle singole convenzioni.
A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998 (G.U. n 88 del 16 aprile 1998) e 16 dicembre 1998 (G.U. n. 25 del 1° febbraio 1999) sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi

Si precisa, tuttavia, che l'esenzione in esame non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali del 4 settembre 1996 e del 25 marzo 1998, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992 concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III

I righi da RT28 a RT37 della Sezione III-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998.

Nel **rigo RT28**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
Nel **rigo RT29**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n 461 del 1997 *tenendo conto anche delle disposizioni di carattere* transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.
Nel **rigo RT30**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT28** e quello del **rigo RT29**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto.In tale caso indicare zero nel **rigo RT30** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RT29** e quello di **rigo RT28**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze (indicate nel **rigo RT20**), nel **rigo RT31**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT30**).
Nel **rigo RT32**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT30** e quello di **rigo RT31**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" **rigo RT37** suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT33**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT32**.
Nel **rigo RT34**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario, anche mediante un intermediario autorizzato, nonchè l'imposta pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 anche mediante un intermediario.
Nel **rigo RT35**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RT34**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT33** e l'importo di **rigo RT34**.
Se l'importo del **rigo RT34** è superiore a quello del **rigo RT33** indicare nel **rigo RT36** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT37**, *separatamente nei relativi campi*. le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994**, **1995**, **1996**, **1997** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni

I righi da RT38 a RT44 della Sezione III-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati o conseguiti a decorrere dal 1° luglio 1998.

Nel **rigo RT38,** indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
Nel **rigo RT39**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta da D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT39** indicare il 75 per cento dell'importo del **rigo RT38**.

Nel **rigo RT40**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT38** e quello del **rigo RT39**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto.In tale caso indicare zero nel **rigo RT40** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RT39** e quello di **rigo RT38**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I, II-A e III-A, nel **rigo RT41**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT40**).
Nel **rigo RT42**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT40** e quello di **rigo RT41**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT43**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RT42**.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT44**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994**, **1995**, **1996**, **1997** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni

☞**ATTENZIONE** *In merito alle compensazioni e ai versamenti, consultare le istruzioni relative al quadro RX posto nel fascicolo base.*

R6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RW

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 **e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461**,devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (art 2, comma 1 e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.

L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria **attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia,** detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione etc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri, interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992).

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste ***in tutti i casi*** in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso non residenti o in forma diretta, **e indipendentemente** dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato dal **D.M. 8 febbraio 1999**, pubblicato nella **G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1999.**

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW *riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da*, verso e sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli**, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata *l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.*

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro **ai certificati in serie o di massa o ai titoli** trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

AVVERTENZA: Si segnala che è stata soppressa la norma di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 167 del 1990; per cui, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli obblighi di dichiarazione sussistono anche per gli investimenti e le *attività di natura finanziaria* detenuti *negli Stati membri* dell'Unione Europea nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:
- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli**, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli,** effettuati attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es. denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il **codice 1, 2** o **3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il **1998**, sulla base dei valori di cambio riportati nel **D.M. 8 febbraio 1999**, pubblicato nella **G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1999.**

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** da, verso e sull'estero, i dati seguenti:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato al presente modulo;
- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 8 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1 501 diventa 2.000; 1 500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

R7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RR

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

7.2

Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1998 con un minimo di L. 21 979.984 (reddito minimale) ed un massimo di L. 106.876.667 entrambi rapportabili a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella dei Commercianti. Il massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, è pari a L. 139.480.000. Quest'ultimo massimale non può essere rapportato ai mesi di attività. Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

- per la Gestione Artigiani:
  15,80 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 21 979.985 e L. 64.126.000;
  16,80 per cento per i redditi compresi tra L. 64.126.001 e L 106.876.667 (L. 139.480.000 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995);
- per la Gestione Commercianti:
  16,19 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L 21 979.985 e L.64.126.000;
  - 17 19 per cento per i redditi compresi tra L 64.126.001 e L 106.876.667 (L. 139.480.000 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995).

ATTENZIONE ☞ *Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 12,80 e al 13,80 per cento per gli Artigiani; al 13,19 e al 14,19 per cento per i Commercianti.*

Sono, inoltre, dovuti, per ciascun iscritto alle Gestioni, i contributi per la tutela della maternità ed i contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, fissati nella misura mensile di L. 1.578 (maternità) e di L.45,40 (ex ENAOLI).

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).
Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

Come si compila la sezione

Nel **rigo RR1** riportare il codice azienda attribuito dall'Inps (8 caratteri numerici e 2 alfabetici), indicato sulla lettera di accompagnamento dei modelli di pagamento F24, alla voce COD. azienda. Nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere barrare la relativa casella.

Il **rigo RR2** è riservato all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa.

Nei righi da RR2 a RR8 di questa sezione devono essere riportati:
- a **colonna 1**, il codice fiscale di ognuno dei componenti il nucleo aziendale (ad esclusione di quello del titolare);
- nelle **colonne 2** e **3**, il periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 1998 indicandone l'inizio e la fine (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
- a **colonna 4**, uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:

A Art. 59, comma 15, L. 449/97 Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;

B Art. 4, comma 16, L. 449/97 Sospensione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1998;

C Art. 1 c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 16,80 si riduce al 13,80);

D Qualora spettano contemporaneamente le riduzioni di cui ai punti B e C

Se nel corso dell'anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, dovranno essere compilati distinti righi relativi ai periodi di validità delle agevolazioni. Qualora la modifica riguardi il titolare, nell'ulteriore rigo dovrà essere indicato il codice fiscale dello stesso;
- nelle **colonne 5** e **6**, il periodo di spettanza delle riduzioni (ad es. per l'intero anno dal 01 al 12);
- a **colonna 7** i redditi di impresa 1998, così come attribuiti ai singoli iscritti, assoggettabili a contribuzione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 14 novembre 1992, n. 438. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale di reddito imponibile (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale;
- a **colonna 8**, l'importo complessivo dei contributi IVS dovuti per l'anno 1998, al netto di eventuali riduzioni applicate a norma di legge;
- a **colonna 9**, le altre somme, diverse dai contributi IVS, rilevabili dai bollettini ovvero dalla lettera di accompagnamento dei modelli F24 inviati dall'INPS (contributo per le prestazioni di maternità, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, nonché, in corrispondenza del solo rigo RR2. la quota associativa eventualmente dovuta);
- a **colonna 10**, l'importo complessivo dei contributi dovuti (somma degli importi indicati a colonna 8 e a colonna 9).

Nei **righi** da **RR9** a **RR12** devono essere indicati i dati che consentono la determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito. In particolare, indicare:
- nel **rigo RR9** il totale dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, determinato sommando gli importi indicati nella colonna 10;
- nel **rigo RR10** l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati per l'anno 1998 (contributi in scadenza trimestrale, primo e secondo acconto 1998) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1998 dovuti all'INPS;
- nel **rigo RR11** i contributi relativi all'anno 1998 i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto della presentazione del modello UNICO 99 (emissioni di modelli di pagamento per nuove iscrizioni successive al mese di aprile 1998) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1998 dovuti all'INPS;
- nel **rigo RR12** l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1997 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1998 (autoconguaglio).

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, calcolare la differenza tra l'importo indicato nel **rigo RR9** e la somma degli importi indicati nei **righi RR10**, **RR11** e **RR12**. Se la differenza risulta uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR13**; se tale differenza, invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR14**.

Qualora i righi previsti nella sezione I del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore quadro, compilando i righi da RR9 a RR14 solo nel primo quadro.

7.4 Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 49, comma 1 del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.
Per l'anno 1998 il contributo, entro il massimale di L. 139.480.000, deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:
- 12 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
- 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.

Nel **rigo RR15** devono essere riportati i seguenti dati:
- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo;
- nelle **colonne 2** e **3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese"
- a **colonna 4**, l'aliquota applicata;
- a **colonna 5**, il contributo dovuto;
- a **colonna 6**, il contributo versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (dal 12% al 10% o viceversa) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il **rigo RR15** sia il **rigo RR16**. Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR15 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota, nella misura del 12%.
Nel **rigo RR16** saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l'aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a L. 139.480.000, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei righi RR15 ed RR16 sarà pari, rispettivamente, a L. 46.493.000 ed a L. 92.987.000.
Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di L. 139.480.000.

Nel **rigo RR17** deve essere indicato l'eventuale credito relativo all'anno 1997 portato in diminuzione del contributo dovuto per il 1998, qualora non sia stato chiesto il rimborso all'Inps.
Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, calcolare la differenza tra la somma degli importi indicati a **colonna 5** dei **righi RR15** e **RR16** e la somma degli importi indicati a **colonna 6** dei **righi RR15**, **RR16** e **RR17**. Se la differenza ritulta maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR18**; se tale differenza, invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR19**.

Qualora righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo quadro, compilando i **righi** da **RR17** a **RR19** solo nel primo quadro.

R8. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RF-RG-RS

8.1 Generalità

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro RF** o nel **Quadro RG** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.
In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, deve essere compilato un distinto

quadro RG per ciascuna attività esercitata e tanti quadri RS quanti sono i quadri RG compilati. I quadri RG vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro RS unitamente ai dati relativi all'attività.
Quando l'attività è svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un quadro RF per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti quadri RS quanti sono i quadri RF compilati. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro RS unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel quadro RF collegato al quadro RS nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri RF collegati ai quadri RS nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.
I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, sono tenuti alla compilazione di un unico quadro RF o RG. In caso di attività svolte in regime di contabilità ordinaria, nel quadro RF va anche compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (e dei parametri) contenente i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.
Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai contribuenti esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi.
In caso di esercizio di un'attività d'impresa svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, vanno compilati, da parte dei soggetti in contabilità ordinaria, tanti quadri RF quanti sono i punti di produzione o di vendita utilizzati. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va determinato il reddito d'impresa relativo all'intera attività commerciale esercitata nei diversi punti di vendita o di produzione, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente ad uno dei punti di produzione o di vendita e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito d'impresa" Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente agli altri punti di produzione o di vendita evidenziando nel **rigo RF8** l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.
In ciascun Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei studi di settore va compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore" indicando il medesimo numero progressivo riportato nei modelli con i quali vengono comunicati all'amministrazione i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita e un distinto quadro RG per ciascun punto di produzione o di vendita utilizzato. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito" Nei quadri RG relativi a ciascun punto di produzione o di vendita va, altresì, compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva dello studio di settore" indicando il medesimo numero progressivo riportato nel modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

8.2 Impresa familiare

L'art. 230-bis del c.c disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir.
Da quest'ultima disposizione si evince che:
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il

49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;

- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno, successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 3, comma 14, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare, delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri **RF, RG, RD,** a seconda del regime tributario applicabile.

Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce al quadro **RS**, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1998;

b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'Irpef; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'Irpef e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro **RH**. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare. Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poichè i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro **RF** o **RG** o **RD** deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro **RH** per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede).

R9. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

9.1

Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili
(art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)

La disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
Entrambe le innovazioni decorrono dal periodo d'imposta 1998.
In base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art.21 della legge n. 449, devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.
Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio 1998 o in esercizi successivi.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio1998.
Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir – e alle liberalità, si è detto che la modifica apportata dalla citata legge n 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spese, l'intero importo del contibuto stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio 1998.
Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

9.2 Marchi ed avviamento

L'art. 21 della legge n. 449 del 1997 ha modificato le disposizioni contenute nell'art. 68 del Tuir in tema di ammortamento, rispettivamente, dei costi sostenuti per l'acquisizione di marchi d'impresa e di quelli sostenuti a titolo di avviamento.
In particolare, per quanto riguarda i marchi, il comma 1 del citato art. 68 del Tuir, come risultante dopo le modifiche in oggetto, stabilisce che le relative quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo; in precedenza, tali quote potevano essere determinate in misura non superiore a un terzo del costo.
Analogamente, per quanto concerne l'avviamento, la modifica apportata al comma 5 dello stesso art. 68 del Tuir consiste nella riduzione della quota massima deducibile nei singoli periodi da un quinto a un decimo del costo sostenuto a tale titolo.
Le suddette modifiche decorrono dall'esercizio 1998 e si applicano, per espressa previsione del comma 7 del citato art. 21 della legge n. 449 del 1997 non solo per la determinazione delle quote di ammortamento dei costi per marchi e avviamento sostenuti a partire da tale esercizio ma anche per le quote relative a costi sostenuti in precedenza e ancora in corso di ammortamento. Pertanto, le quote di ammortamento relative ai costi per marchi e avviamento sostenuti in esercizi anteriori e non ancora completamente ammortizzati dovranno essere determinate, a partire dall'esercizio 1998, nel rispetto dei nuovi limiti massimi.
Così, ad esempio, ipotizzando un costo per avviamento pari a 1.000.000 sostenuto nell'esercizio precedente al periodo di imposta 1998 e già ammortizzato in tale esercizio per importo pari a 200.000 (un quinto del costo) la quota di ammortamento deducibile nell'esercizio 1998 e nei successivi non potrà essere superiore a 100.000 (un decimo del costo) fino a concorrenza del residuo costo ammortizzabile di 800.000.

9.3 Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento

delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21 comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21 comma 4, della legge n. 448 del 1998 è stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, gli studi di settore approvati con decreti del 30 marzo 1999 hanno validità, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1998. Per tale periodo non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadri RF e RG, righi RF8 e RG4) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:
- con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;
- che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire;
- il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore (ovvero, ancorchè approvati, operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi non estendibili ai parametri) risultano applicabili gli accertamenti in base a parametri anche relativamente ai periodi d'imposta successivi al 1997 semprechè ricorrano le condizioni di applicazione dei parametri stessi (si veda la voce di Appendice "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"). Qualora operino le citate condizioni di inapplicabilità degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel prospetto "Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore" contenuto nel Quadro RF o nel rigo RG34 del quadro RG.

Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RF, per i soggetti in contabilità ordinaria, e all'interno del quadro RG per i soggetti in contabilità semplificata. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.

Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli. In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1 lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che gli elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

9.4
Deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione di immobili ammortizzabili posseduti o detenuti da talune categorie di imprese

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è stata prevista una norma che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7 e 74, del Tuir, stabilisce che sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
e) esercenti attività turistica;
f) esercenti attività di estetista;
g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.
Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67 comma 7 del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi.

R10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

10.1
Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

ATTENZIONE ☞ *I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D. L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.*

Il **quadro RF** si compone:
- del riquadro «Determinazione del reddito»;

e dei seguenti prospetti:
- dati di bilancio;
- dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri (art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995) e degli studi di settore (art. 10, legge 8 maggio 1998, n. 146);
- conferimenti agevolati;
- prospetto dei crediti.

Gli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria devono compilare il prospetto delle perdite dedotte ai sensi dell'art 66 del Tuir. Tale prospetto è contenuto nel quadro RS.

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa.
Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

10.2
Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF1** (o **RF2**), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo testo unico o in altre leggi.

10.3 Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le dette sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF23**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS3** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF3**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS4** del prospetto stesso.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, complessi aziendali o singoli rami di aziende ovvero di singoli beni ad enti non commerciali e ad ONLUS non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Nello stesso **rigo RF3** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, nel testo vigente a decorrere dal periodo d'imposta 1998, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere la voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS5** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF24** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS6** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF4** unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti esercizi (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di persone o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RF5** (o, in caso di perdita, nel rigo **RF26**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo RF25** (o, in caso di perdita, nel rigo **RF21** tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto nei **righi RF7** e **RF27** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF6** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, derivanti dalle tariffe d'estimo, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale degli immobili è rivalutata del 5 per cento.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità

del conduttore. Pertanto non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione. Va, in ogni caso, assoggettata a tassazione la rendita catastale.
I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. *c)*, del Tuir devono indicare:
- nel **rigo RF6** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF7** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF27** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. *b)*, del Tuir determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF6** il reddito agrario;
- nel **rigo RF21** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF7** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF27** tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF6** il reddito agrario;
- nel **rigo RF7** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF27** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della L. n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare:
- nel **rigo RF7** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF27** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF6** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF6** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF8** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

"RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI PENALI
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516. (Vedere in ***Appendice*** *del* ***Fascicolo uno*** *la voce "Sanzioni").*

"RAVVEDIMENTO PREVENTIVO"
Art. 55, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55 comma, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili riguardanti l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre all'indicazione da farsi nella dichiarazione dei redditi sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.
Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600, operata dall'art. 16, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997
Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei ricavi non annotati nelle scritture contabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998.

"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI"
Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662.
(Vedere in ***Appendice*** *la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").*

"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE"
Art. 10, della L. 8 maggio 1998, n. 146.
(Vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa" la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RF9** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza);

Nel **rigo RF10** deve essere indicato la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RF11** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").

Nel **rigo RF12** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle deducibili ai sensi della lett. *c-quater)* del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e, **se di importo non superiore a lire 4 milioni, di quelle previste dalla successiva lettera c-sexies).**

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir. e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, complessi aziendali o singoli rami di aziende ovvero di singoli beni ad enti non commerciali e ad ONLUS, non dà luogo a realizzo di minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze.

Nel **rigo RF14** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **Appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa"). In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta su beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Nel **rigo RF15** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF16** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67 comma 7 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo RF20** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF21** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Ai fini della determinazione della citata sopravvenienza si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel Quadro RS (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento");
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospet-

to da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;

- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
  Si ricorda che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. Per effetto del successivo comma 3 dello stesso articolo 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS, a condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 2 milioni di lire. Si ricorda che tale importo concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
  La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto art. 13;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1 del Tuir.
  Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.
  Si ricorda che dette spese sono deducibili ciascuna per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori").

Nel rigo **RF28** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa (vedere in **Appendice** la voce "Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF29** vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo RF30** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, la cui misura è stata aggiornata per il periodo di imposta relativo all'anno

1998 dall'art. 2 del D.L. 28 dicembre 1998, n. 451, convertito dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'**art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448**, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1 lett. *a)*, del Tuir:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF31** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprende in tale rigo, fra l'altro, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi").

Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel rigo RN16 del quadro RN.

Va altresì indicato l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea (art. 4, comma 2, D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n 30).

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, possono essere indicate tra le altre variazioni in diminuzione le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. **Va altresì indicato l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi.**

Nel **rigo RF34** va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile o perdita risultante dal conto economico (righi RF1 o RF2) e quello indicato al rigo RF33.

Nel **rigo RF35** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui alle lettere da **a)** a **c-bis)**, e **c-quinquies)** dell'art. 65, comma 2, del Tuir, e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo RF34**, assunto al netto delle erogazioni stesse. **Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.**

Nel **rigo RF36** va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito (o la perdita) di rigo RF34 e le erogazioni liberali di rigo RF35.

Nel caso in cui nel **rigo RF36** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF37** deve essere indicata la perdita di rigo RF36, al netto dei proventi esenti, per la parte del loro ammontare che eccede componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF38** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nella **colonna 1** dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RF39** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RF40** va indicato il reddito assoggettabile nel presente periodo d'imposta ad aliquota ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 e risultante dal rigo RJ15.

Se nel rigo RF39 è indicata una perdita, nel rigo **RF43** va indicato zero, senza compilare i **righi** da **RF40** a **RF42**.

ATTENZIONE *Si fa presente che tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone ed assimilate. Altrimenti la perdita deve essere indicata nel campo 5 del rigo RS14 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, inserito nel quadro RS se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS15 dello stesso prospetto se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo (vedere in* ***Appendice*** *la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").*

Se l'importo di **rigo RF41** è positivo, nel **rigo RF42** va indicato l'importo delle perdite derivante da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di **rigo RF41.**

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo **RF41** si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo **RF41**) con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei campi del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.
Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Nel **rigo RF44** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN16 del quadro RN.
Nel rigo medesimo è previsto il campo 1 nel quale va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri" derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-*bis* del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1977; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili. Nel campo 2 va indicato il credito limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis del Tuir.

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei righi da RN17 a RN19 del quadro RN.

Nel **rigo RF45** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1998, per la quota spettante all'imprenditore.

10.4 Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da RF46 a RF54, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righi RF46 e RF47** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF48** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir.
Nel **rigo RF51** va indicato l'importo dei prelevamenti al netto dei versamenti effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel **rigo RF52** va indicato l'importo dei versamenti al netto dei prelevamenti effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel **rigo RF53** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1 lett *a)* e *b)*, e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RF54** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1 lett. *a)* e *b)*, e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

10.5 Prospetto dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ovvero degli studi di settore di cui all'art 62-bis del D.L 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n 427 Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività di impresa (vedere in Appendice l'elenco degli studi settore approvati).
I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 produzione o vendita in luoghi diversi;
2 esercizio di più attività;
5 periodo di non normale svolgimento dell'attività;

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 1** si verifica nel caso di imprese che hanno più punti di produzione ovvero più punti di vendita (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) e che non hanno tenuto la contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, SG68U e SG70U (vedere in Appendice l'elenco degli studi di settore approvati).
La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

a) il periodo da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
b) i periodi nei quali l'attività produttiva non ha ancora avuto inizio, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Ai fini della compilzione del campo «Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore" si rinvia alle *Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS*.
Ai fini della compilazione dei righi rilevanti ai fini dell'applicazione degi studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce "Studi di settore" nelle *Novità della disciplina del reddito d'impresa*).

ATTENZIONE *In riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto del dettato dell'art 121-bis del citato testo unico.*

In particolare nel rigo:

- **RF55** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.
  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

- **RF56** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. *d)* del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

- **RF57** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie,semilavorati, prodotti finiti e merci (art 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

- **RF58** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.

- **RF59** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

- **RF60** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

- **RF61** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

- **RF62** vanno indicati costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione di questo rigo quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo RF69** "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame.
A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

- **RF63** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonchè delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il con-

tribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo RF69** "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

- **RF64** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
  Nel **campo 1** dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

- **RF65** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonchè le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67 comma 10-bis, del Tuir.
  Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

- **RF66** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

- **RF67** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67 comma 3, primo periodo, del Tuir.

- **RF68** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
  I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
  Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

- **RF69** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del «Costo per la produzione dei servizi» da indicare al rigo RF62

Nel **rigo RF70, colonna 1**, va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali" l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali"
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel rigo **RF70, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997

Nel rigo **RF70, colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da *a)* ad *f)* dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e servizi indicati alle lettere *g)* e *h)* dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari; di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta.

10.6 Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RF71** codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, indicare le tre più significative in termini di ricavi conseguiti.

10.7 Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della L. 16 dicembre 1977 n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel rigo **RF72**, nelle **colonne** da **1** a **4**, si precisa che:
- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;

- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

10.8
Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto dei crediti consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art 71 commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo RF73**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta.
Nel **rigo RF74**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo RF75**, va indicata la differenza degli importi dei righi RF73 e RF74. Se l'importo di rigo RF74 è superiore a quello di rigo RF73 va indicato zero.
Nel **rigo RF76**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF76 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF78 della medesima colonna.
Nel **rigo RF77** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RF77 colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF78 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF77
Nel **rigo RF78**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti ai sensi dell'art. 66, comma 3 che è stato indicato in bilancio e in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti
I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

R11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

11.1
Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali che non avendo optato per il regime di contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n.154, determinano il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir poiché nell'anno 1997 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi sia-

no annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

*Si ricorda che il presente quadro va compilato anche dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e dai contribuenti minimi che determinano forfetariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (con riguardo a questi ultimi vedere le istruzioni al rigo **RG27**).*
Il quadro deve essere, altresì, compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1998 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.
Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Il presente quadro richiede l'indicazione di taluni dati rilevanti, oltre che per la determinazione del reddito, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Ai fini della compilazione dei righi relativi a tali dati, i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (si veda il paragrafo "Studi di settore" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).

Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 1997 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1998 al regime previsto dall'art 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito relativo all'anno 1998 i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

ATTENZIONE ☞ *I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.*

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa.
Ai fini della compilazione del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore" e della casella "Quadro di determinazione del reddito" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

11.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RG1**, **colonna 1**, va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali" l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali"
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori").

Nel **rigo RG1**, **colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibili a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997

Nel **rigo RG1**, **colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51 11.0 a codice 51 19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01 1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997 La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali. La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta.
Nei **righi** da **RG2** a **RG9** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Inoltre si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività

dell'impresa che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono *ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee* all'esercizio dell'impresa dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. Per effetto del successivo comma 3 dello stesso art. 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, ceduti gratuitamente alle ONLUS, a condizione che *il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 2 milioni di lire.* Si ricorda che tale importo concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto art. 13;
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stato emessa fattura.
Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Si ricorda che gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, vanno indicati nel rigo RG9.
Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del **rigo RG2**, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla L. n. 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività.
A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta L. n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. singoli ed associati, e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis c.c. attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nell'apposito spazio del rigo RG22, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfettariamente riconosciuti.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso art. 53.

Nel **rigo RG4** vanno indicati i componenti positivi *non annotati nelle scritture contabili* qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

"RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI PENALI
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516. (Vedere in ***Appendice*** *del* ***Fascicolo uno*** *la voce "Sanzioni").*

"RAVVEDIMENTO PREVENTIVO"
Art. 55, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili riguardanti l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre all'indicazione da farsi nella dichiarazione dei redditi sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.
Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600, operata dall'art. 16, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997

Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei ricavi non annotati nelle scritture contabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998.

"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI"
*Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662. (Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").*

"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE"
Art. 10, della L. 8 maggio 1998, n.146. (Vedere nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. **Ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, complessi aziendali o singoli rami di aziende ovvero di singoli beni ad enti non commerciali ed a ONLUS non dà luogo a realizzo o distribuzione di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.**
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel quadro RS, rigo RS4, relativa a quelle da indicare nel rigo RS3 del predetto modello, che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello stesso rigo RG5 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1998 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

ATTENZIONE *Si fa presente, che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D. Lgs. n. 358 del 1997 possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.*

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5). Vanno, pertanto, indicate anche le sopravvenienze attive che derivano dal contributo statale per la rottamazione di autoveicoli.
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere la voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive" Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1998, da evidenziare nel Quadro RS, rigo RS5, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS6 del predetto quadro la quota costante.

Nel rigo RG6, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederlo.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1997 a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1997, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti (vedere le voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" nelle Novità della disciplina del reddito di impresa);
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG9.

Nei **righi** da **RG11** a **RG22** sono elencati i componenti negativi di reddito.
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla L. n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 413 del 1991 non devono indicare nei righi da RG11 a RG22 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di rigo RG22

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra tali costi quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RG21 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

ATTENZIONE ☞ *Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in* ***Appendice*** *la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori").*

Nel **rigo RG15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail) rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni diverse da quelle di lavoro dipendente sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc. direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo, si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RG21 "spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Ai fini della compilazione del predetto rigo RG15 si precisa, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dalla menzionata norma (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

ATTENZIONE ☞ *Si fa, altresì, presente che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora il contribuente abbia provveduto all'annotazione globale delle stesse nelle scritture contabili previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempreché le stesse, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.*

Nel rigo **RG16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nel **campo 1**, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel **campo 2** deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RG17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt.67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati (vedere in **Appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa") ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Si precisa che le quote di ammortamento (ordinario, anticipato, accelerato) sono deducibili a condizione che siano annotate nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa agli immobili e all'avviamento. Si ricorda che le quote di ammortamento del valore di avviamento sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. Analogamente sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo le quote di ammortamento relative al costo dei marchi di impresa (vedere la voce 'Marchi e avviamento" nelle Novità del reddito d'impresa).
Si precisa, altresì, che con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67 comma 10-bis, del Tuir soggette alla tassa di cui al n 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RG18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RG19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art 67 comma 3, primo periodo, del Tuir.

ATTENZIONE ☞ *Con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in Appendice la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori").*

Nel **rigo RG20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, diversi dai mezzi di trasporto a motore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

ATTENZIONE ☞ Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in Appendice la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori").

Nel **rigo RG21** vanno indicate le spese sostenute per: acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; tenuta della contabilità; trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo dei medesimi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione, di riparazione, per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del «Costo per la produzione dei servizi» da indicare al rigo RG14.

Ai fini della compilazione dei righi da RG17 a RG21 in presenza di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di spese sostenute per l'utilizzazione di mezzi di trasporto a motore, vedere in **Appendice** le voci "Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa" e "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori"

Nel **rigo RG22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente non dedotte in base al criterio di competenza;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in Appendice la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in Appendice la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Le spese di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi (art. 2 D.L. 28 dicembre 1998, n. 451 convertito dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40);
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1 lett. a) del Tuir:
  1 1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
  0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
  0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter, c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. **Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni.**
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art 67 comma 7 del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella sopra citata norma;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa;

Nel **rigo RG23** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG11 a RG22

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi indicato nel rigo RG10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG23.

Nel **rigo RG25** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalle lettere c-quater) e, **se di importo non superiore a lire 4 milioni, c-sexies))** nei limiti e alle condizioni ivi indicate e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. **Relativamente alle erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies), si fa presente che se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, l'importo deducibile va determinato applicando la percentuale prevista dalla medesima lettera c-sexies) al reddito assunto al netto delle erogazioni stesse. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.**

Nel **rigo RG26** va indicata la differenza tra gli importi dei righi RG24 e RG25.

Contribuenti minimi

Il reddito delle imprese minime, di cui alla L. n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

(Al riguardo, vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi").

Nel **rigo RG27** che va compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:
- nella colonna 1 l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità); nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella colonna 2 la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella colonna 3 l'importo risultante dal prodotto di colonna 1 per colonna 2, che rappresenta la determinazione forfetaria del reddito dell'impresa.

Quote dei collaboratori familiari

Nel **rigo RG28** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nel campo 1 deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Reddito o perdita di impresa del titolare

Nel **rigo RG29** va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi RG26 e RG28. Per i contribuenti minimi in tale rigo va indicata *la differenza degli importi di rigo RG27 ed RG28.*
Se nel rigo RG29 è indicata una perdita la stessa va riportata nel rigo RG31 senza compilare il rigo RG30. Al riguardo, si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel rigo RG31 deve essere indicata la perdita al netto di tali proventi per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione *degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.*
Se nel rigo RG29 è indicato un reddito, nel **rigo RG30** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate, esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RG29. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RG29, si procede alla compensazione (fino a concorrenza *dello stesso importo di rigo RG29) con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in* contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nell'apposito spazio di rigo RG30).
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate. Per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Nel **rigo RG31** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG29 e quello di rigo RG30.

L'importo di rigo RG31 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

Crediti d'imposta sui dividendi

Nel **rigo RG32** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN16 del quadro RN.
Nel rigo medesimo è previsto il campo 1 nel quale va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "madri" derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili). Nel campo 2 va indicato il credito di imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis del Tuir

Ritenute d'acconto subite

Nel **rigo RG33** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1998, per la quota spettante all'imprenditore.

11.3 Studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi o cause di esclusione previste dalla legge devono compilare nel **rigo RG34** l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 produzione o vendita in luoghi diversi;
2 esercizio di più attività;
5 periodo di non normale svolgimento dell'attività.

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 1** si verifica nel caso di imprese che hanno più punti di produzione ovvero più punti di vendita (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) e che non hanno tenuto la contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C SG61D, SG68U e SG70U (vedere in Appendice l'elenco degli studi di settore approvati).
La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

a) il periodo da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente. Tuttavia, in questo caso, il contribuente non è ugualmente tenuto alla presentazione del questionario in quanto l'attività si considera cessata nel corso del periodo di imposta;

b) i periodi nei quali non si è ancora iniziata l'attività produttiva, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RG35** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, indicare le tre più significative in termini di ricavi conseguiti

R12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

12.1 Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato Tuir.

ATTENZIONE *I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati.*

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Al riguardo, con riferimento al biennio 1997 e 1998, con decreto dirigenziale 18 marzo 1998, è stato stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento (ad esclusione di quelli elencati nelle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice), indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 del Tuir secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

TABELLE ALLEGATE AL D.M. 18-3-1998

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:
Canneto
Capperето
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffe media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) – Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. – Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A. – Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,64	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.463,92
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,00
Suinetti	5 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	1.200	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e faraone da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e faraone	4 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	2 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,96	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	134,58
Galletto	mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.815,38
Anatre, oche e capponi	mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraone da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,00
Faraone	mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starne, pernici e coturnici	mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		45	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India	mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e capretti da carne	mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.008,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33

(*) Allevamenti in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici appartenenti al fondo nonché in invasi artificiali esistenti sul terreno [illegible].
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenza inferiore all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro RD.

12.2 Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotti all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
Nel predetto schema di calcolo, che non va allegato al modello di dichiarazione, vanno indicati:
- nella Sez. I, i *redditi agrari distinti per fasce di qualità*. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella Sez II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente modello.

Sez. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito agrario (**) Dichiarante (1)	Reddito agrario (**) Coniuge (2)	Totali (col. 1 + col. 2) (3)	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato (4)
I				X 56,389	
II				X 32,272	
III				X 37,593	
IV				X 13,426	
V				X 11,934	
VI				X 1,000	
Totale				Totale A redditi agrario normalizzato	

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati
(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

Specie animale	Numero capi allevati (1)	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati (2)	Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000				riporto	
Vitelloni		1.050,000					
Manze		600,000		Storne, pernici, coturnio		3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		16,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e capretti da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici, coturnio da riprod.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
		Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)	

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

SEZIONE I

- nelle colonne 1 e 2, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari *dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso* di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto;
- nella colonna 3, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
- nella colonna 4, deve essere indicato il risultato del prodotto tra colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 50, L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

SEZIONE II

- nelle colonne 1 e 3, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art 29 del Tuir;
- nelle colonne 2 e 4 deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

12.3
Determinazione del reddito

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:
- nel **rigo RD1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II, contenuta nelle istruzioni al presente quadro;
- nel **rigo RD2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art 29 del Tuir;
- nel **rigo RD3**, il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2;
- nel **rigo RD4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD3 e il coefficiente 113,34. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal citato decreto dirigenziale del 18 marzo 1998. Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configura l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 113,34 si applica il parametro 56,67

Nel **rigo RD5** va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89. della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L n. 357 del 1994, convertito dalla L n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati. Per il calcolo della sopravvenienza attiva si rinvia al prospetto della determinazione della "sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati" contenuto nel quadro RS.

Nel **rigo RD6** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RD7** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra la somma degli importi dei righi RD4 e RD5 e l'importo del rigo RD6.

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD il cui risultato deve confluire nel quadro RF apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righi RD8 e RD9 non vanno compilati.

Nel **rigo RD8** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD7.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD7, si procede alla eventuale ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RD7 con l'eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito campo del rigo RD8.

L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel **rigo RD9** va indicata la differenza tra i righi RD7 e RD8.

L'importo di rigo RD9 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1 del quadro RN.

Nel **rigo RD10** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore.

R13. QUADRO RQ - PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997

13.1 Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

In base all'art. 2 di tale decreto legislativo l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza, le altre rate con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.

Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel quadro RU, e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ4**, in **colonna 1**, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella **colonna 2**, "N. RATE", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella **colonna 3**, va indicato l'importo della prima rata.

Nel rigo RQ5 va indicato l'importo della rata dell'imposta sostitutiva dichiarata nel precedente periodo d'imposta (rigo RQ4, colonna 3, UNICO 98).

Nel rigo RQ6 va indicata la somma degli importi dei righi RQ4 e RQ5 che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta concessi alle imprese da indicare al rigo RQ7.

Nel **rigo RQ8** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (differenza tra **RQ6** e **RQ7**).

R14. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RH

14.1 Generalità

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 1998:

- dai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato c.c del 1885), che abbiano la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato;
- dagli associati di associazioni, senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir.
Qualora tra i redditi prodotti in forma associata (società semplici) vi siano redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere da g) a n-bis), del Tuir, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1 lett. l), del citato art. 16.
Il presente quadro va utilizzato, anche, per indicare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto spettanti ai sopraindicati soggetti.
I crediti per imposte pagate all'estero relative alle quote di redditi prodotti all'estero vanno, invece, indicate nel quadro RN. Per le modalità di calcolo dei crediti per imposte pagate all'estero vedere in **Appendice** del Fascicolo uno l'omonima voce.
Si ricorda che:

1. i redditi o le perdite delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto e di armamento sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Con riguardo alle perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale le stesse sono imputate ai soli soci accomandatari. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
   Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
   Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c. la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG;
2. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Il reddito dell'impresa familiare, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, è imputato a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare deve attestare, con la sottoscrizione nel presente quadro, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;

ATTENZIONE *Devono essere indicate in questo quadro anche le quote di spettanza del reddito agrario dei collaboratori dell'impresa agricola familiare, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre alla quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale che va indicata nel quadro dei terreni e del reddito di fabbricati prodotto da unità immobiliari di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir.*

3. i redditi o le perdite dell'azienda coniugale sono imputati a ciascun coniuge, secondo le regole illustrate al punto 1 se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2 se non è gestita in forma societaria. Si ricorda che, in quest'ultimo caso, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare;
4. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare dell'impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

14.2

Riquadro identificativo delle società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

In alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.
Nei **righi da RH1 a RH5** del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla società, associazione, GEIE impresa familiare e azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante ovvero al soggetto erogatore dei proventi e indennità di cui all'art 6, comma 2 del Tuir:

- nella **colonna 1** il codice fiscale;
- nella **colonna 2**, il codice di attività secondo la classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 consultabili presso i competenti uffici finanziari;
- nella **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:
  1 se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa o azienda coniugale e/o GEIE. in contabilità ordinaria;
  2 se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti e/o società semplici;
  3 altre.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di perdite che sono state ad essa imputate da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le due quote, attribuendo il codice 1 alla perdita in contabilità ordinaria e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio;

- la **colonna 4**, va barrata nel caso in cui il soggetto, per il periodo d'imposta 1998, fruisca delle agevolazioni per le nuove iniziative produttive di cui all'art.2 comma 210, della L. 23 dicembre 1996, n 662;
- nella **colonna 5**, il reddito totale o la perdita (preceduta dal segno "meno") della società o dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) o del GEIE come risulta dalla rispettiva dichiarazione dei redditi, o il reddito dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, come indicato nei quadri RD o RF o RG, presentati dal titolare;
- nella **colonna 6**, la parte di reddito indicato in colonna 5 che fruisce della tassazione agevolata ai fini DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466.

ATTENZIONE *Nella **colonna 7** deve essere barrata la casella nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si fa presente che detta possibilità è consentita per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, per effetto della disposizione introdotta nel comma 3 dell'art. 8 del Tuir, dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, che si applica per le perdite formatesi a decorrere dal 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").*

14.3

Determinazione del reddito

Nei **righi da RH1 a RH5** del secondo riquadro va indicato:

- nella **colonna 8**, la quota di reddito o perdita (preceduta dal segno "meno") attribuita al dichiarante;
- nella **colonna 9**, la parte di reddito indicato in colonna 8 che fruisce della agevolazione DIT. di cui all'art 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui il contribuente non intenda fruire della predetta agevolazione;
- nella **colonna 10**, la differenza tra l'importo di colonna 8 e quello di colonna 9;
- nella **colonna 11**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37 della L. n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata così come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa società. Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 10, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo"
- nella **colonna 12**, la quota delle ritenute di acconto imputate al dichiarante.

Nel **rigo RH6**, va indicata la somma degli importi indicati nei righi da RH1 a RH5. Il totale delle ritenute indicate in colonna 12 deve essere riportato, unitamente alle altre ritenute di acconto, nel rigo RN20 del quadro RN.

ATTENZIONE *L'importo indicato nel rigo RH6, colonna 9, relativo al reddito agevolato ai fini DIT deve essere riportato nel* ***rigo RJ16****, del quadro RJ per la determinazione del reddito agevolato DIT.*

ATTENZIONE *Sommare gli importi di colonna 10 e riportare il totale al rigo RH12; se si possiedono perdite di partecipazione in impresa in contabilità ordinaria, perdite d'impresa in contabilità ordinaria (quadro RF) ed eccedenze di perdite non compensate negli anni precedenti, vedere istruzioni di cui al successivo rigo RH7*

Nel **rigo RH7** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito, indicate nei righi da RH1 a RH5, colonna 10, derivanti dalla partecipazione in imprese familiari, aziende coniugali, società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa o GEIE, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria, diminuito delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
L'importo di segno negativo, non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa, va riportato nel rigo RH17 campo 5, ovvero nel rigo RH18, se trattasi di perdite riportabili senza alcun limite di tempo, del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno (vedere in **Appendice** la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"). In tal caso nel rigo RH7 va indicato 'zero" e i righi RH8, RH9 e RH10 non vanno compilati.
Se l'importo di rigo RH7 è di segno positivo, nel **rigo RH8** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (dal quadro RF), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH7
Nel **rigo RH9**, va indicata la differenza fra rigo RH7 e rigo RH8.
Nel **rigo RH10**, va indicata, fino a concorrenza del rigo RH9, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

ATTENZIONE *Qualora sia stata compilata la colonna 11, nel rigo RH10 indicare le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH9 e quello indicato nella colonna 11 di rigo RH6, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.*

L'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del rigo RH17 ovvero nel rigo RH18 del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno.

Nel **rigo RH11**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in società semplici o in associazioni fra artisti e professionisti, al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

Nel **rigo RH12**, va indicata la somma algebrica dei righi RH9, RH10 e RH11, il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1 colonna 2, del quadro RN.

14.4 Altri dati

Il socio, il coniuge, il collaboratore familiare o l'associato, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del Tuir o da lavoro autonomo, di cui all'art. 49, comma 1 devono indicare nel **rigo RH13**, l'importo di tale reddito, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RH14**, vanno indicati in colonna 1 i crediti d'imposta sui dividendi e, in colonna 2, l'ammontare di quelli riferibili agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società "figlie" comunitarie di cui all'art. 96-bis del Tuir. La somma di tali importi va riportata nei righi RN2 e RN16 del quadro RN.

Nel **rigo RH15**, va indicato l'importo del credito di imposta limitato (vedere in **Appendice** la voce *"Crediti di imposta sui dividendi"*).

Nel **rigo RH16**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta tra i quali:
- il credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla distribuzione della riserva derivante dalla regolarizzazione della situazione patrimoniale, effettuata dalla società partecipata, ai sensi dell'art. 2, commi 141 e 142, della L. 23 dicembre 1996,n. 662;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, e dall'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga distribuito ai soci.

Detti crediti vanno riportati nel **rigo RN19** del Quadro RN.

14.5 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Nel **rigo RH17** va indicata la parte delle perdite dei soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria, derivanti dalla partecipazione nelle società stesse, corrispondenti alle quote di partecipazione agli utili non compensate nell'anno (vedi in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").
Nei **campi** da **1** a **5** devono essere indicate le perdite dei rispettivi periodi di imposta non compensate.
Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:
- fino al 1999 per l'eccedenza relativa al 1994;
- fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995;
- fino al 2001 per l'eccedenza relativa al 1996;
- fino al 2002 per l'eccedenza relativa al 1997;
- fino al 2003 per l'eccedenza relativa al 1998.

Nel **rigo RH18** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono, essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (vedi in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

ATTENZIONE *I soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice che, oltre alle perdite suindicate, conseguono redditi (o perdite) in imprese commerciali, non devono compilare il presente prospetto, ma quello corrispondente contenuto nel Quadro RS.*

R15. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

15.1 Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH:
- "Dati relativi all'attività"
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive"
- "Imputazione del reddito dell'impresa familiare"
- "Sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995)"
- "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno"

15.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RS1,** campi 1 e 2, vanno indicati i seguenti dati, solo se variati rispetto agli analoghi dati indicati nellUNICO 98. Se per il 1997 non è stato presentato il quadro RG o RF, tali campi vanno integralmente compilati. Ovviamente è possibile indicare anche i dati non variati se ciò risulta più agevole. Va indicato:
- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso gli uffici finanziari.

i soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata va indicato il codice dell'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
- nel **campo 3**, il quadro e il numero del modello (Mod. n.) cui si riferisce il quadro RS.

Nel **rigo RS2** va indicato, barrando l'apposita casella:
- nel **campo 1**, se trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- nel **campo 2**, se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **campo 3**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. Gli anni vanno computati considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1998 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, di conferimenti e di affitto d'azienda;
- nel **campo 4**, va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- nel **campo 5**, vanno indicati: per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni; per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

15.3 Plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG5 e RG6 del quadro RG e dei righi RF3, RF4 e RF23 del quadro RF.

15.4 Imputazione del reddito dell'impresa familiare

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS" il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, le quote di reddito ai fini dell'Irpef, (soggette a tassazione ordinaria e quelle agevolate DIT ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1977), delle ritenute d'acconto e del credito d'imposta spettante, ordinario e limitato. Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce al presente quadro, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1998.

15.5 Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati

(art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995)

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:
- nel **rigo RS11** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel **rigo RS12** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel **rigo RS13** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo RS11 e rigo RS12 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo RS12 è superiore all'importo di rigo RS11, nel rigo RS13 va indicato zero.

15.6 Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il **rigo RS14** è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal **1994** al **1998** hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel Quadro RF o RD) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria che hanno conseguito perdite derivanti dalla partecipazione nelle società stesse e redditi (o perdite) in imprese commerciali. (Vedi in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

ATTENZIONE ☞ *Il presente prospetto non va compilato dalle persone fisiche che hanno subito perdite esclusivamente derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria e non conseguono redditi (o perdite) in imprese commerciali. In tal caso infatti va compilato il corrispondente prospetto contenuto nel Quadro RH.*

Nei **campi** da **1** a **5** devono essere indicate le perdite dei rispettivi periodi di imposta non compensate.
Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e/o da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:
- fino al 1999 per l'eccedenza relativa al 1994;
- fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995;
- fino al 2001 per l'eccedenza relativa al 1996;
- fino al 2002 per l'eccedenza relativa al 1997;
- fino al 2003 per l'eccedenza relativa al 1998.

Nel **rigo RS15** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno. *Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del* Tuir, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono, essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (vedi in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

R16. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE AI FINI DIT

16.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:
- dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini Dit e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria che, pur non intendendo fruire di tale agevolazione, determina il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge;

- e/o dal socio persona fisica di società di persone commerciali in contabilità ordinaria, dal collaboratore di impresa familiare o dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai quali, rispettivamente, la società o il titolare dell'impresa ha attribuito una quota del reddito agevolabile ai fini DIT, laddove intendano avvalersi dell'agevolazione in argomento. Tali soggetti sono interessati esclusivamente alla compilazione dei righi RJ16 e RJ17

Per maggiori chiarimenti sull'agevolazione di cui al presente quadro vedere la voce "Dual income tax" in Appendice.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per poter fruire dell'agevolazione, il soggetto deve obbligatoriamente essere in regime di contabilità ordinaria, avendo superato nel periodo d'imposta precedente limiti di ricavi di cui all'art. 18 del D.P.R n 600 del 1973 ovvero avendo esercitato opzione irrevocabile per tale regime nel quadro VO della dichiarazione IVA (rigo VO15). Una volta esercitata l'opzione, gli effetti della stessa permangono fino alla cessazione dell'attività d'impresa.

Si fa presente che il contribuente può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati da indicare nei righi RJ1 RJ2, RJ6 e RJ9 che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

Nel **rigo RJ1**, va indicata la somma dell'utile degli esercizi 1996 e 1997 e dei conferimenti in denaro effettuati dall'imprenditore **nei periodi d'imposta 1997 e 1998**. **I conferimenti effettuati nel 1998 vanno ragguagliati in relazione alla data dell'effettivo versamento.**

Non va indicata, in quanto non rilevante ai fini DIT, la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art.2426, 1 comma, n. 4, del c.c.

Nel **rigo RJ2**, va indicato l'intero importo delle riduzioni del capitale proprio derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro, che in natura), **effettuate nei periodi di imposta 1997 e 1998**.

Nel **rigo RJ3**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RJ1 e quello di rigo RJ2. Qualora il risultato sia negativo i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT

Nel **rigo RJ4**, va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio 1998, escludendo l'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o pari a zero, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RJ5**, va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ3 e quello di rigo RJ4.

Nel **rigo RJ6**, va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, **avvenuta nei periodi d'imposta 1997 e 1998**;
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'**imposta 1997 e 1998**, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ7**, vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, rispetto a quelli risultati dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ8**, va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ5 e la somma degli importi dei righi RJ6 e RJ7 Se il risultato è pari a zero o negativo, righi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ9**, va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi, al lordo delle quote di ammortamento, **acquisiti nel 1997 ed ancora in possesso al 1° gennaio 1998, e nel 1998.** Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli art.67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei sopracitati beni deve essere assunto in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto, ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.

Nel **rigo RJ10**, va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento, rispetto all'importo dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento risultanti in bilancio alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996. Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto

esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti da finanziamento 1 500, crediti da finanziamento 800). In tal caso, l'importo della riduzione potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti a parità dei crediti, sia da entrambe le cause.
Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700) esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti da 1 500 a 1 300, sia da un incremento dei crediti da 800 a 1.000, e sia del concorso di un decremento per 120 di debiti e di un incremento di 80 dei crediti.
Nel **rigo RJ11**, va indicata la somma degli importi dei righi RJ9 e RJ10. Qualora tale somma sia pari a zero i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.
Nel **rigo RJ12, colonna 1** va riportato il minore tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ11
Nell'ipotesi in cui l'impresa sia iniziata in corso d'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere ragguagliato al periodo di attività.
In **colonna 2**, va indicato l'importo risultante dall'applicazione del 7 per cento sull'importo indicato nella colonna 1 che costituisce il reddito agevolabile.
Nel **rigo RJ13**, va indicato l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore. Qualora il reddito di rigo RJ12 sia relativo ad impresa familiare o ad azienda coniugale non gestita in forma societaria, nel rigo RJ13 va indicato il reddito agevolabile di spettanza dell'imprenditore.
Nel **rigo RJ14**, va riportato l'importo del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore indicato nel rigo RF39 del quadro RF.
Nel **rigo RJ15**, va indicato il minore importo tra quello di rigo RJ13 e quello di rigo RJ14. Detto importo costituisce il reddito agevolato di spettanza dell'imprenditore.
Nel **rigo RJ16**, *va riportato l'importo di rigo* RH6, colonna **9** del quadro RH, concernente l'importo del reddito agevolato derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell' impresa familiare o nell'azienda coniugale.
Nel **rigo RJ17** va indicato, in **colonna 1**, la somma degli importi di rigo RJ12 colonna 2 (o RJ15) *e di rigo RJ16, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini* DIT e, in **colonna 2**, l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito.

R17. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

17.1 Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione) ai sensi del D.L. 357 del 1994;
- **alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;**
- **alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;**
- **alle imprese che acquistano strumenti per pesare;**
- alle imprese individuali gestite da donne che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- **alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;**
- **alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;**

- **alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;**
- **alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art.17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;**
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato art. 13, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471).
Con specifico riguardo alle agevolazioni concesse ai sensi della L. 5 ottobre 1991 n. 317 nonché alle altre agevolazioni la cui disciplina fa rinvio a tale legge (crediti di imposta per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca, credito di imposta per la promozione dell'imprenditoria femminile, incentivi per il commercio e il turismo), in forza dell'art. 11 comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 si applica, **in caso di revoca,** la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti:
il credito di imposta non spetta ai collaboratori dell'impresa familiare in quanto lo stesso matura in capo al titolare dell'impresa;
crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

17.2 Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della L. 5 ottobre 1991, n. 317 come integrata dall'art. 3 della L. 7 agosto 1997 n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, ai sensi della comunicazione del Ministero competente.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 comma 1 della citata L. n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile del periodo di imposta in cui è utilizzato (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa" la voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" e in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").
In forza dell'art. 11 comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n 471 in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della L. n. 317 del 1991 si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU1**, **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7 colonne 2, 3 e 4 del Mod. UNICO 98;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 utilizzati ai fini del versamento dell'Iva relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2,utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7 colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RU7 colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RU7 colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

***Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca* (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU8**, **colonne 1 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 1, 2 e 3 del Mod. UNICO 98;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2, 3 e 4** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3** gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'Iva relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU14, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14,, colonna 2,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 3,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14,, colonna 4,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei righi RU10, RU12 e RU13, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

17.3 Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del D.M. 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 1998.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef, dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del D.M. 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO 98;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 1998;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei righi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17 colonne 1, 2, 3,4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**; la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

17.4 Credito d'imposta spettante ai sensi del D.L. n. 357 del 1994
(premio di assunzione)

L'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti. *Tale credito, che non costituisce componente positivo di reddito,* può essersi formato per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per due successivi. Il relativo residuo può essere utilizzato, in sede di versamento dell'Iva, dell'Irpef, delle ritenute operate su qualsiasi tipo di reddito, dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU21** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU23 del Mod. UNICO 98;
- nel **rigo RU22, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato per il versamento *delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presen*tazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU21, utilizzato a compensazione dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla da*ta di presentazione della presente dichiarazione;*
- nel **rigo RU22, colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU21, utilizzato ai fini dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versa*mento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al pe*riodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23**, *l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo* RU21 e la somma degli importi indicati nel rigo RU22, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, successivi a quelli del rigo RU22 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

17.5 Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni
(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311
Le imprese devono operare comunque nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88 compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee), nell'ambito di aree interessate dai patti territoriali di cui all'art.2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di determinate aree urbane svantaggiate, di comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali, di comuni montani e delle isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna salvo che per queste ultime non ricorrano le situazioni precedenti. Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'Irpef , dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4 L. 449/97".
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del TUIR riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU25**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti nel periodo d'imposta 1998 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU25**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24 utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 1998;
- nel **rigo RU25**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU25**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU26**, la differenza fra l'importo di rigo RU24 e la somma degli importi indicati nel rigo RU25; colonne 1 2 3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

17.6 Incentivi al settore del commercio e turismo per l'acquisto di beni strumentali
(art. 11, L. n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relativa ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tale fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11 L. n. 449/97"
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere nelle Novità della disciplina del reddito di impresa la voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" e in Appendice la voce "Contributi o liberalità" art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR).
In caso di revoca del credito si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare del credito indebitamente fruito, ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.lgs.18 dicembre 1997, n. 471.

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RU27** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RU28, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU27 utilizzato ai fini del versamenti dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RU28, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU27 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU28**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU27 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29**, la differenza fra l'importo di rigo RU27 e la somma degli importi indicati nel rigo RU28, colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

17.7

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura
(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla L 27 marzo 1987, n. 121.
Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto. Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere nelle Novità della disciplina del reddito di impresa la voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" e in Appendice la voce "Contributi o liberalità" art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR).

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RU30**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RU31, colonna 1,** l'importo del credito di cui al rigo RU30, utilizzato ai fini del versamento dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RU31, colonna 2,** l'importo del credito di cui al rigo RU30 utilizzato ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31**, **colonna 3**, l'importo di cui al rigo RU30, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RU32** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo del rigo RU30 e la somma degli importi, indicati al rigo RU31 colonne 1 2 e 3, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti Irpef e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale credito residuo può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

17.8

Credito d'imposta per la promozione della imprenditorialità femminile
(art. 5, legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della L. 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle imprese individuali, gestite da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 2J marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito d'imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L. 5 ottobre 1991, n. 317 richiamato dall'art. 5 della L. n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del

reddito imponibile (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa" la voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" e in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").
In caso di revoca del credito, disposta a norma dell'art. 11 del regolamento ministeriale recato dal D.M. 5 dicembre 1996, n. 706 innanzi citato, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare del credito di imposta indebitamente fruito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 sopra menzionato e dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU26 del Mod. UNICO 98;
- nel **rigo RU34**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35**, **colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU33 e del rigo RU34, utilizzati ai fini del versamento dell'Irpef relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU33 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37**, **colonne 1 e 2** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU33 e del rigo RU34, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38**, **colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU33 e del rigo RU34, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righi RU35, RU36, RU37 e RU38 che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU39**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU34 e la somma degli importi dei righi RU35, RU37 e RU38 che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

17.8 Credito d'imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Beneficiano del credito in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. *a)* e *c)* del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, **di autoveicoli con trazione elettrica**, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1 comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997 convertito dalla L. n. 403 del 1997 e 22 della L. n. 266 del 1997
I crediti possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'Irpef e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997 in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU29 del Mod. UNICO 98;
- nel **rigo RU41**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU40 e RU41 utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente, la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU40 e RU41, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU40 e RU41, utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo di imposta 1998;
- nel **rigo RU42, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU40 e RU41, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU40 e RU41, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU40 e RU41 e la somma degli importi indicati nel rigo RU42, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU42 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

17.10

Credito d'imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole

(art. 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.
Il credito di imposta è riconosciuto in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall' art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'Irpef e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, lo stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RU44** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RU45, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU44, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel rigo **RU45, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU44 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RU45, colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU44 utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 1998;
- nel rigo **RU45, colonna 4** l'ammontare del credito di cui al rigo RU44 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU45**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU44, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RU46** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo del rigo RU44 e la somma degli importi indicati nel rigo RU45, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU45 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

17.11

Credito d'imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL

(art. 1, legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998, (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'Irpef e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà, e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU47** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU47 utilizzato per versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU48**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU47 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo di imposta 1998;
- nel **rigo RU48**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU47 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RU47 e la somma degli importi, indicati nel rigo RU48, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere uti-

lizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU48 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

17A12

Credito d'imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituziuoni scolastiche
(art. 6, della legge n. 449 del 1997)

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali poste in essere, fino al 31 dicembre 1998, a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.
Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440.
Tale credito, spettante nella misura di L. 200.000 per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpef e dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU50** l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU50, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU50, utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo di imposta 1998;
- nel **rigo RU51**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU50, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU50, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RU50 e la somma degli importi, indicati nel rigo RU51, colonne 1 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale credito residuo può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

17A13

Credito d'imposta per la ricerca scientifica
(art. 5, della legge *27 dicembre* 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad Università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'Irpef, dell' Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo di imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs.9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 Credito d'imposta Incentivi per la ricerca scientifica - art. 5, L. 449/1997"

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RU53** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RU54, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU53 utilizzato ai fini del versamento dell'Iva dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RU54, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU53 utilizzato ai fini del versamento dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RU54, colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU53 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU54**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU53 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RU55** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU53 e la somma degli importi indicati al rigo RU54 colonne 1 2 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

17.14 Credito d'imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei

(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.
Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento dell'Irpef dovuta per il periodo medesimo e può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU56**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57**, **colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU56, utilizzato ai fini del versamento dell'Irpef relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57**. **colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU56, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU57**. **colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RU56, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

17.15 Crediti non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso del periodo d'imposta, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

In particolare va riportato:
- nel **rigo RU58**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU59**, nelle rispettive colonne, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'Irpef.

17.16

Richiesta di sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM
(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, *come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi,* ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell' art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo RU60**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'Efim e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'Irpef, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1997 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU61**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU62, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU62, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU62, colonna 3**, l'importo dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU63**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU64**, la differenza tra l'importo di rigo RU60 e la somma degli importi dei righi RU61 RU62, colonne 1, 2 e 3 e RU63.

APPENDICE

Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 49 del Tuir elenca nelle lettere da *a)* a *f)*, gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:

a) redditi derivanti:
- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
- dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili quando l'oggetto della prestazione è una collaborazione generica (ad es. la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative);
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Rientrano tra questi ultimi rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività:
- non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
- di natura intrinsecamente artistica o professionale;
- svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
- svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- svolti senza impiego di mezzi organizzati;
- con retribuzione periodica e prestabilita.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra redditi derivanti dall'esercizio di un'arte o professione (da indicare nel quadro RE, sezione I) o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale (da indicare nel quadro RL);

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;

c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;

f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67 comma 10, del Tuir, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Le quote di ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997
Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza

le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir]

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 **e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato**, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Si ricorda che la disposizione che prevede la riduzione da 10 a 5 dei periodi d'imposta entro cui può essere attuata la tassazione per quote costanti, ha effetto per i contributi incassati a partire dal periodo d'imposta in corso al 20 giugno 1996.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in più periodi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per la parte già incassata, fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.
Si ricorda, altresì, che i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della L. n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del Tuir. Tale modifica normativa non riguarda quindi i contributi della specie erogati nel periodo d'imposta 1994 e precedenti per i quali rimane applicabile la disciplina recata dall'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Credito d'imposta per l'invio del questionario relativo agli studi di settore

Ai contribuenti che, in proprio o tramite terzi, trasmettono su supporto magnetico i dati richiesti con i questionari finalizzati all'elaborazione degli studi di settore, è riconosciuto un credito d'imposta di lire diecimila, da utilizzare in occasione della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione del questionario summenzionato. Detto credito d'imposta non costituisce componente positivo di reddito, né rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Credito d'imposta sui dividendi

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87 comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
e) il credito d'imposta non compete:
   - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
   - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
   - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
   - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997 sui proventi percepiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998 derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti.
Nel caso in cui l'imprenditore sia socio di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.

Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori

L'art. 121-bis del Tuir, introdotto dall'art. 17 comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato il regime di deducibilità

delle spese e degli altri componenti negativi relativi all'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore.
In particolare, le modifiche attengono al trattamento dei seguenti veicoli:

- autovetture e autocaravan di cui all'art. 54, comma 1 lett. a) e m) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
- motocicli di cui all'art. 53, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992;
- ciclomotori di cui all'art. 52 del medesimo decreto.

Sono, quindi, esclusi dalla nuova disciplina i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio, biciclette e gondole) e i veicoli a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, compresi quelli temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali (ad esempio, autovetture utilizzate dalle concessionarie per scopi promozionali).
L'art. 121-bis del Tuir comprende nel suo ambito applicativo anche gli aeromobili da turismo e le navi e imbarcazioni da diporto. Con riferimento a tali beni, tuttavia, le nuove disposizioni non introducono alcuna novità rispetto a quelle previgenti Pertanto, le spese di acquisizione e gli altri componenti negativi relativi all'impiego di tali beni restano deducibili per intero solo nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (ad esempio, aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione). Ovviamente, questa fattispecie non riguarda gli esercenti arti e professionisti.
Al di fuori di tale fattispecie, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo nonché alle navi e alle imbarcazioni da diporto sono fiscalmente irrilevanti. così come le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di tali beni.
Le nuove disposizioni, per effetto del comma 3 dell'art. 17 della L. n. 449 del 1997 entrano in vigore dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e riguardano anche beni acquisiti in periodi d'imposta anteriori, fermi restando gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta in applicazione delle disposizioni previgenti.
Sono deducibili per intero le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di autovetture ed autocaravan di cui alle richiamate lett. a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992. n. 285, motocicli e ciclomotori. destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Si ricorda che devono considerarsi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa veicoli senza quali l'attività non può essere esercitata (ad esempio, sono tali le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse).
Tale fattispecie non riguarda gli esercenti arti e professioni.
Il regime di deducibilità integrale si applica, altresì, per le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture e autocaravan, motocicli e ciclomotori) adibiti ad uso pubblico.
Si precisa che devono considerarsi tali i veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla pubblica amministrazione che attesti tale destinazione.
Il regime di deducibilità integrale si applica, infine, alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Al riguardo, posto che tale destinazione deve essere provata attraverso idonea documentazione (ad esempio, da una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente), la condizione temporale si intende verificata nel caso in cui l'assegnazione in uso promiscuo si sia protratta per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro, fermo restando che nel caso di beni acquisiti o ceduti nel corso del periodo d'imposta dovrà aversi riguardo, anziché alla maggior parte del periodo di imposta, alla maggior parte del periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio, da parte del datore di lavoro.
Si precisa inoltre che per la verifica della condizione temporale non è necessario che il veicolo assegnato al dipendente sia dallo stesso effettivamente utilizzato in via continuativa. è irrilevante, altresì, la circostanza che l'assegnazione del veicolo ad un dipendente sia revocata e il veicolo stesso venga nuovamente assegnato ad altro dipedente, dovendosi avere riguardo alla destinazione del veicolo all'uso promiscuo del dipendente in senso oggettivo.
Per il caso in cui l'utilizzo promiscuo non raggiunga il periodo temporale minimo richiesto, si rinvia alle precisazioni fornite successivamente.
Si ricorda che il regime di deducibilità integrale si applica, al verificarsi delle fattispecie descritte, a prescindere dal volume di cilindrata dei veicoli e senza alcuna limitazione del costo ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio.
Qualora i veicoli indicati (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ovvero adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Per i soggetti che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di deducibilità è elevata all'80 per cento.
Nelle ipotesi di esercizio in forma individuale di arti o professioni la deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo è ammessa limitatamente ad un solo veicolo. Nessun limite è, invece, stabilito con riferimento al numero dei veicoli ammessi in deduzione nelle ipotesi di esercizio di attività di impresa.
La lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir. stabilisce che il costo sostenuto per l'acquisto, la locazione anche finanziaria o il noleggio dei veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale rileva entro determinati limiti massimi.
In particolare, nelle ipotesi di acquisto a titolo di proprietà del veicolo, non si tiene conto della parte del costo che eccede:

- lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan;
- lire 8 milioni per i motocicli;
- lire 4 milioni per i ciclomotori

Si precisa che debbono comprendersi nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio, Iva indetraibile).
Ad esempio, nel caso dell'acquisto di un'autovettura di costo pari a 50 milioni, l'importo deducibile ai fini fiscali a titolo di ammortamento sarà il cinquanta per cento della quota di ammortamento stanziata nel periodo di imposta riferibile alla parte di costo rappresentato da 35 milioni. Nel caso in questione, ipotizzando un ammortamento fiscale pari al 25 per cento del costo, l'importo ammesso in deduzione, commisurato al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, sarà pari a 4.375.000 (cioè al 50 per cento della quota di ammortamento riferibile a 35 milioni; infatti: 35.000.000 x 25% x 50% = 4.375.000).
È il caso di aggiungere che tale modalità di calcolo della quota deducibile si applica anche nell'ipotesi di ammortamento anticipato ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.
Si ricorda che il suddetto limite di 35 milioni è elevato a 50 milioni per le autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attività di agenzia e rappresentanza di commercio.
Per i veicoli utilizzati in locazione finanziaria viene disposto che non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente alla parte di costo di detti veicoli che eccede limiti suindicati
Si precisa al riguardo che il costo rilevante ai fini in questione è quello sostenuto dal concedente. Qualora l'Iva afferente canoni di locazione risulti, ai sensi dell'art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indetraibile per l'utilizzatore, detto costo va considerato al lordo
dell'Iva assolta dal locatore. Ad esempio, nel caso in cui il costo sostenuto dal concedente (comprensivo di Iva) per l'acquisto di un'autovettura sia pari a 60 milioni, l'importo deducibile per l'utilizzatore sarà pari al 50 per cento della quota dei canoni corrispondente al rapporto tra il suddetto limite di 35 milioni e il costo sostenuto dal concedente (60 milioni). Nell'esempio ipotizzato. dunque, l'importo deducibile è pari alla metà del 58,33 per cento dei canoni contrattuali
Nell'ipotesi di veicoli utilizzati a titolo di locazione semplice e di noleggio non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede:

- lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan;
- lire 1,5 milioni per motocicli;
- lire ottocentomila per i ciclomotori.

Al riguardo, si precisa che nel caso di contratti di noleggio "full service" (trattasi di quei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula del contratto, quali, ad esempio, la manutenzione ordinaria, il pagamento dell'assicurazione, della tassa di proprietà, la sostituzione dell'autovettura in caso di guasto) i limiti suddetti vanno assunti al netto delle spese riferibili alle predette prestazioni accessorie. Ciò a condizione che dal contratto risulti specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio riferibile alle spese per servizi accessori che, in tal caso, sono autonomamente deducibili nella misura del 50 per cento ovvero nella misura dell'80 per cento per gli agenti e rappresentanti di commercio. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento dei limiti posti dal legislatore.
Si precisa che i suindicati limiti riferiti ai canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, devono essere ragguagliati al periodo di utilizzo del veicolo se inferiore al periodo d'imposta.
Il regime di deducibilità parziale delle spese e degli altri componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo di tempo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta (ovvero del possesso). In questo caso, la parte di spese e degli altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di assegnazione in uso promiscuo al dipendente è deducibile per intero ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Tuir; ciò anche nel caso in cui l'importo così determinato sia superiore a quello costituente reddito di lavoro per il dipendente a norma dell'art. 48, comma 4, lett. a), del Tuir. Per la deduzione al 50 per cento della restante quota delle spese dovrà tenersi conto anche dei limiti massimi sopraindicati in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o di noleggio. Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di assegnazione in uso promiscuo, si renderà deducibile (al 50 per cento o all'80 per cento per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai suddetti limiti. Ad esempio, ipotizzando il caso di un autovettura di costo pari a 60 milioni, assegnata in uso promiscuo per quattro mesi nel corso dell'esercizio e ammortizzata con coefficiente del 25 per cento, la parte della quota di ammortamento riferibile ai mesi di utilizzo promiscuo (1/3 di 15 milioni) è deducibile per intero; la restante parte (10 milioni) assume rilievo nei limiti del 58,33 per cento, ossia (35.000.000:60.000.000) x 100 ed è, quindi, deducibile per un importo pari a 2.916.500 (5.833.000 x 50%).
I regimi di deducibilità integrale o parziale devono essere applicati, per ciascun periodo d'imposta sulle singole quote di ammortamento e, pertanto, se in un periodo d'imposta il veicolo viene assegnato in uso promiscuo al dipendente, la quota di ammortamento è interamente deducibile; viceversa, se in un successivo periodo d'imposta il veicolo non è destinato ad un utilizzo per cui è ammessa la deducibilità integrale delle spese ad esso afferenti, la quota di ammortamento sarà soggetta alle limitazioni sopra esaminate.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
Il comma 3 dell'art. 121-bis del Tuir dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 67 dello stesso testo unico, il costo dei veicoli assoggettabili nel periodo di imposta al regime di deducibilità parziale, si assume nei limiti rilevanti per la deduzione delle relative quote di ammortamento.
Ai fini della formazione del plafond di calcolo previsto da tale norma, il costo dei beni da assumere a riferimento è rappresentato dal costo massimo fiscalmente rilevante (35 milioni) ridotto della percentuale di deduzione del 50 per cento; conseguentemente, nel caso di un'autovettura il cui costo sia pari a 40 milioni, il costo rilevante ai fini del suddetto plafond deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni.
Per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, invece, la deduzione delle spese di manutenzione deve essere effettuata sulla base dei diversi limiti previsti dalla norma in esame.
Va inoltre precisato che le spese di manutenzione, riparazione, ecc. afferenti i veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale devono essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre spese della specie riguardanti la generalità dei beni ammortizzabili (ivi compresi i veicoli soggetti al regime di deducibilità integrale). L'importo di dette spese distintamente rilevato concorrerà nella misura del 50 per cento alla formazione dell'ammontare massimo deducibile nell'esercizio (5 per cento del plafond) e dell'eccedenza deducibile per quinti nei successivi esercizi.
Si ricorda infine che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma 7 dell'art. 67 i compensi periodici pattuiti per la manutenzione dei veicoli assoggettabili al regime di deducibilità limitata sono ammessi in deduzione nell'esercizio di competenza nei limiti del 50 per cento o dell'80 per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio e il costo dei veicoli stessi non concorre alla determinazione del plafond.
I criteri di deduzione dell'art. 121-bis del Tuir trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei mezzi di trasporto a motore ivi espressamente individuati. Tra questi non sono compresi gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone o cose (immatricolati sub lett. c), comma 1, dell'art. 54 del nuovo codice della strada).
Le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non indicati nello stesso art. 121-bis del Tuir, sono, in via di principio, integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano esclusivamente ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi.
In particolare, con riferimento ai citati autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose (immatricolati sub lett. c), comma 1, dell'art. 54 del codice della strada) la deduzione integrale delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per il loro utilizzo è ammessa se l'autoveicolo al quale esse afferiscono è effettivamente ed oggettivamente destinato al trasporto promiscuo di persone o cose.
A tal fine si ritiene che abbiano tale destinazione i veicoli, diversi da quelli dotati di pianale di carico esterno all'abitacolo, per i quali la superficie dell'abitacolo, in misura non inferiore alla metà, sia destinata in modo permanente al trasporto di cose. Pertanto, ad esempio, si considerano destinati al trasporto promiscuo i veicoli sprovvisti permanentemente di sedili posteriori idonei al trasporto di persone ovvero, pur in presenza degli stessi, qualora residui una superficie, comunque non inferiore alla metà dell'intero abitacolo, destinata al trasporto di cose.
Qualora non venga rispettato il predetto parametro, le spese e ogni altro componente negativo non sono deducibili per intero ma, nel rispetto del principio di inerenza, secondo il criterio recato dal comma 1, lett. b), dell'art. 121-bis del Tuir (deduzione nella misura del 50 per cento o dell'80 per cento).
Come anticipato, le disposizioni recate dal nuovo art. 121-bis del Tuir si rendono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1997 e interessano non solo i veicoli acquisiti a titolo di proprietà ovvero a titolo di locazione anche finanziaria o di noleggio in tale periodo d'imposta, ma anche i veicoli acquisiti precedentemente.
Al riguardo, si precisa, con specifico riferimento ai veicoli (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) assoggettabili, nel nuovo assetto normativo, al regime di deducibilità parziale, che la determinazione degli importi ammessi in deduzione a titolo di ammortamento ovvero a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non è influenzata dall'ammontare eventualmente già dedotto a tale titolo nei precedenti periodi di imposta. Conseguentemente, nel caso, ad esempio, di un'autovettura il cui costo di acquisizione sia stato pari a 30 milioni e per la quale siano state già dedotte in base al previgente regime fiscale quote di ammortamento pari complessivamente a 20 milioni, l'applicazione

delle nuove regole comporta semplicemente la riduzione al 50 per cento delle ulteriori quote di ammortamento ammesse nonché degli altri componenti negativi afferenti il suo utilizzo. Analogamente, nel caso di un'autovettura di costo superiore al limite dei 35 milioni (ovvero dei 50 milioni per gli esercenti attività di agenzia e rappresentanza di commercio), l'applicazione delle nuove regole comporta l'irrilevanza della parte delle ulteriori quote di ammortamento proporzionalmente riferibile al costo eccedente detto limite.

Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 89, L. 28 dicembre 1995, n. 549).

Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento

L'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti. Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati a finalità di consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione è escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione. Si precisa, inoltre, che in caso di cambiamento della destinazione territoriale degli investimenti agevolati ai sensi del citato comma 85, L. n. 549 del 1995, tale operazione deve considerarsi ugualmente equiparata ad un atto di cessione; in tal caso occorre assumere il valore normale del bene da determinare in riferimento al momento del trasferimento dello stesso.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67 comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti articolazione del Mod. 770/99

Il Mod. 770 può essere suddiviso in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una delle parti sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.
La prima deve contenere necessariamente:
- il modello base con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante;
- quadri ST. SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione;

Può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.

La seconda parte della dichiarazione, predisposta da un altro soggetto, contiene, invece, soltanto il modello base e i quadri predisposti da quest'ultimo.
Ciascun soggetto deve indicare, nel riquadro relativo alla presentazione della dichiarazione, i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale. Deve, altresì, riportare il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale.
In tal modo:
- la dichiarazione trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera A da inserire nell'apposito spazio) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale, dichiarazione, nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera B da inserire nell'apposito spazio) che trasmette o fa trasmettere, gli elenchi che integrano la prima dichiarazione. Nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno comunque indicati tutti quadri che compongono la dichiarazione.

Non è consentito l'invio separato di dichiarazioni diverse da quelle del sostituto d'imposta. Non è, pertanto, possibile inviare, nell'ambito della dichiarazione unificata, separatamente la dichiarazione ai fini dei redditi da quella ai fini dell'IVA.

Dual income tax (DIT)

Con il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466, sono state emanate norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese.
In particolare è stata prevista l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta sugli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito per cui va suddiviso il reddito imponibile in due parti (da cui l'espressione DIT "Dual Income Tax") l'una commisurata al rendimento ordinario dei nuovi apporti di capitale investito alla quale applicare la suddetta aliquota ridotta, l'altra assoggettata all'aliquota ordinaria.

Ambito soggettivo di applicazione

I beneficiari delle disposizioni agevolative previste dalla DIT, interessati alla compilazione del presente modello di dichiarazione dei reddito sono:
- persone fisiche esercenti attività commerciale (imprenditore individuale, collaboratori familiari di impresa familiare e coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria);
- soci persone fisiche di società in nome collettivo;

- soci persone fisiche di società in accomandita semplice.

Inoltre, per effetto del combinato disposto del comma 2, dell'art. 5 del D.Lgs. in esame e del comma 3, dell'art. 5 del Tuir, rientrano nell'ambito delle disposizioni agevolative anche:

d) i soci persone fisiche delle società di armamento;

e) i soci persone fisiche delle società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.

Si precisa che il comma 2 del menzionato art. 5 stabilisce che le imprese suindicate per poter fruire dei benefici della DIT devono aver tenuto la contabilità ordinaria.

In particolare, tale previsione normativa risulta soddisfatta nell'ipotesi in cui:

a) il soggetto abbia tenuto la contabilità ordinaria in quanto ha superato i seguenti limiti di ricavi di cui all'art. 53 del Tuir:
   - 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
   - 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

b) il soggetto abbia tenuto la contabilità ordinaria anche a seguito di opzione irrevocabile per detto regime.

La "opzione irrevocabile" prevista nel menzionato dettato normativo va intesa, come peraltro emerge dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. alla stregua di una opzione avente carattere permanente. Relativamente al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione detta opzione irrevocabile si esercita barrando l'apposita casella in corrispondenza del rigo VO15 del quadro VO della dichiarazione IVA.

Il comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. in esame prevede, infine, che la disciplina agevolativa in argomento si applica anche ai soggetti commerciali non residenti per le attività svolte mediante stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.

Trattasi, in particolare, per quanto di competenza del presente modello di dichiarazione, delle persone fisiche non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Esclusioni dall'ambito soggettivo di applicazione

Sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della DIT, i soggetti sottoposti alle procedure di fallimento o di concordato fallimentare, posto che dette procedure sono finalizzate alla chiusura di un fallimento già dichiarato.

Relativamente alle imprese sottoposte alla liquidazione ordinaria, alla procedura di amministrazione controllata di cui al titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n.267 nonché al concordato preventivo con o senza cessione dei beni, si fa presente che le stesse rientrano nel novero di quelle ammesse alla agevolazione. Trattasi, infatti, di procedure finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica allo scopo di evitare l'instaurarsi di procedure concorsuali.

Contenuto della disposizione agevolativa

L'agevolazione si concretizza in un assoggettamento separato ad imposizione sui redditi (con l'aliquota del 19 per cento) sulla parte del reddito d'impresa dichiarato corrispondente alla "remunerazione ordinaria del capitale investito"

Gli elementi necessari per la quantificazione della parte di reddito assoggettabile all'aliquota ridotta sono:

a) la variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;

b) la remunerazione ordinaria, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, da applicarsi alla variazione in aumento del capitale investito di cui al precedente punto a).

La variazione in aumento del capitale investito

Preliminarmente si precisa che le indicazioni che seguono per la determinazione della quota di reddito d'impresa agevolato, sono specificamente riferite all'imprenditore individuale posto che per il socio persona fisica di società di persone commerciale è la società stessa che provvede a calcolare ed a comunicare la quota di reddito agevolata da attribuirsi al socio medesimo. In ordine alla "variazione in aumento del capitale investito" si fa presente che questa è costituita dalla differenza positiva tra:

a) gli incrementi derivanti da:
- conferimenti in denaro,
- utile dell'esercizio ad esclusione di quello destinato a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4), c.c.

b) i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a qualsiasi titolo, all'imprenditore ed ai suoi collaboratori familiari.

Qualora l'impresa sia iniziata in corso d'anno la variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso rispetto all'intero anno, atteso che la remunerazione ordinaria, stabilita con apposito decreto ministeriale, è riferita all'anno solare.

Individuazione e momento di rilevanza degli incrementi derivanti da conferimenti in denaro

Relativamente agli incrementi derivanti da conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro.

Tra i conferimenti in denaro vanno compresi, ad esempio i versamenti eseguiti dall'imprenditore a valere sul capitale proprio.

I conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento; ne consegue che gli stessi concorrono alla formazione dell'incremento in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati.

Con riguardo ai periodi d'imposta successivi a quello in cui il conferimento di denaro è stato effettuato, il conferimento stesso continua ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per il suo intero ammontare.

Individuazione e momento di rilevanza degli incrementi derivanti da conseguimento dell'utile d'esercizio

La norma prevede espressamente l'esclusione della rilevanza ai fini della DIT dei soli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (cosiddetto "equity method") in applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), c.c. Pertanto, laddove alla formazione dell'utile d'esercizio abbiano concorso plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il predetto metodo, la quota di utile derivante da tale plusvalenza, non rileva ai fini della variazione in aumento del capitale investito.

Ad eccezione di tale ipotesi, l'utile dell'esercizio conseguito dall'imprenditore individuale rileva sempre ai fini dell'incremento del capitale investito valido ai fini DIT.

La norma stabilisce che gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale tali riserve si sono formate, vale a dire dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile dell'esercizio. Mancando nell'imprenditore individuale tali formalità, l'utile dell'esercizio rileva, in ogni caso, a partire dal primo giorno dell'esercizio successivo a quello in cui è conseguito. Con riguardo agli esercizi successivi, l'utile continua ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per l'intero importo.

Individuazione e momento di rilevanza dei decrementi dalla riduzione con attribuzione a qualsiasi titolo dell'imprenditore o ai suoi familiari

Tra i decrementi rilevanti ai fini della determinazione della variazione del capitale investito, si comprendono i prelievi di denaro e le assegnazioni di beni, a valere sul capitale proprio.

Si fa presente che tutti i decrementi sopra indicati costituiscono diminuzioni del capitale investito ai fini della DIT, sia se effettuati mediante versamento di denaro, sia se effettuati mediante l'assegnazione di beni.

Le riduzioni del patrimonio netto sopra individuate rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate.

Ad esempio, qualora un soggetto, il cui esercizio coincide con l'anno solare, abbia

effettuato il 30 giugno 1998 un prelievo, a far valere sul capitale, di 100, lo stesso rileverà, ai fini della riduzione del capitale investito, a partire dal 1° gennaio 1998.
Detti decrementi rileveranno per l'intero ammontare anche per gli esercizi successivi a quello nel quale le riduzioni si sono verificate.

Il limite non superabile del patrimonio netto

In ciascun esercizio la variazione in aumento del capitale investito non può comunque eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del medesimo periodo.
Nell'ipotesi, pertanto, in cui detta variazione in aumento – costituita dal risultato positivo della somma algebrica di incrementi e decrementi del capitale investito - sia superiore all'importo del patrimonio netto diminuito dell'utile dell'esercizio risultante alla data di chiusura dell'esercizio, l'eccedenza non sarà utilizzabile ai fini del computo dell'agevolazione in argomento.

Esempio:

Variazione in aumento rilevante ai fini DIT del capitale investito:	L. 444
Patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio al netto del relativo utile:	L 400
Eccedenza non utilizzabile:	L. 44

Nell'esempio, la variazione in aumento del capitale rilevante è limitata a 400 ed il restante 44 non può essere utilizzato ai fini della DIT.
Le perdite dell'esercizio e quelle di esercizi precedenti non costituiscono decrementi ai fini DIT; peraltro, i conferimenti in denaro rilevano comunque ai fini agevolativi ancorchè gli stessi siano effettuati per far fronte alle predette perdite.
Relativamente alla nozione di patrimonio netto si fa presente che per l'imprenditore individuale questo è riferibile al capitale proprio formato, ad esempio, dal capitale conferito, dalle perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti e dalle specifiche riserve iscritte in bilancio.
Resta escluso ai fini di cui trattasi, in quanto espressamente previsto dalla norma, l'utile dell'esercizio.

Riduzioni della variazione in aumento del capitale investito

Gli artt. 2 e 3, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 466 del 1997 allo scopo di evitare che la disciplina della DIT possa prestarsi a manovre elusive, moltiplicando a cascata gli effetti agevolativi ovverò creando effetti distorsivi nell'attribuzione dell'agevolazione, elencano talune fattispecie che danno luogo ad un disconoscimento della variazione in aumento del capitale investito.
È opportuno precisare che le fattispecie in commento riducono la base DIT successivamente alla verifica del limite non superabile del patrimonio netto di cui al precedente paragrafo.
Le fattispecie antielusive, contemplate nei predetti articoli 2 e 3, non possono esaurire la casistica ipotizzabile, tant'è che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 466/1997 stabilisce che alle "disposizioni del presente decreto si applicano" le norme antielusive previste dal terzo comma dell'art. 37 e dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Riduzione della base DIT derivante dall'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari

L'ammontare della variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
Relativamente ai "titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni" si precisa che sono tali quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo (cfr. art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir in vigore dal 1° luglio 1998).

Riduzione della base DIT derivante dal corrispettivo pagato per l'acquisto di aziende

La variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuta fino a concorrenza del corrispettivo per l'acquisizione di aziende (o di rami d'azienda) già appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico. Al riguardo si precisa che il corrispettivo non deve essere necessariamente in denaro; pertanto, anche il corrispettivo in natura riduce la variazione in aumento del capitale investito.
Si fa presente che, ai fini della individuazione della nozione di controllo e di soggetto economico, non può che farsi riferimento alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con la precisazione che il predetto riferimento deve necessariamente estendersi anche ai soggetti diversi dalle società di capitali (persone fisiche e società di persone).

Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a favore di società o enti del gruppo e incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti

Preliminarmente va rilevato lo scopo di evitare che si dia luogo ad un effetto moltiplicatore a catena degli incrementi di capitale rilevanti ai fini della DIT in conseguenza del conferimento a più soggetti dell'unico iniziale apporto di denaro.
In particolare, l'art. 3 del citato D.Lgs. n. 466 individua i soggetti interessati alle operazioni di seguito descritte: trattasi dei soggetti che rivestono, in base all'art. 2359 del c.c. sia la qualità di controllanti che di controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante.
L'anzidetta disposizione si applica anche qualora una o più società interessate al rapporto di controllo di cui sopra sia soggetto non residente.

Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a favore di società o enti del gruppo

La variazione in aumento del capitale investito è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione, prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.
Si precisa che la condizione del controllo la cui nozione è stata in precedenza analizzata - che comporta la riduzione della base DIT. deve sussistere all'atto del conferimento e può essere anche una conseguenza del conferimento stesso, laddove il predetto controllo si realizzi per effetto delle azioni o quote ricevute a seguito del medesimo conferimento e rileva ancorché il controllo stesso si sia verificato anche per un solo giorno del periodo di imposta.
Resta inteso che, qualora i conferimenti effettuati anteriormente a quello che ha determinato la situazione di controllo siano riconducibili ad un unico disegno diretto all'acquisizione del controllo stesso, realizzato tuttavia con conferimenti effettuati in tempi diversi al fine di eludere la portata della norma in commento, si renderà applicabile, sussistendone i presupposti, la disposizione contenuta nell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 in forza del richiamo che a quest'ultima norma fa l'art 6 del D.Lgs. n. 466/1997
Infine, si fa presente che una volta ridotta la base DIT per effetto del conferimento in denaro, la riduzione stessa permane anche laddove il controllo venga meno.

Riduzione della base DIT derivante dall'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti

La variazione in aumento del capitale investito non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento dei crediti da finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
Rientra nella nozione di crediti da finanziamento ogni credito derivante da operazioni di finanziamento ancorchè non iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie.
Per verificare l'obbligo della riduzione della base DIT è quindi necessario porre a raffron-

to l'importo complessivo dei crediti da finanziamento in bilancio alla fine dell'esercizio per il quale si è calcolata la variazione in aumento del capitale investito, con l'importo complessivo dei crediti da finanziamento risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. L'eventuale maggior valore del primo importo rispetto al secondo determina una riduzione della variazione in aumento del capitale investito.

Ulteriori requisiti richiesti per poter fruire dell'agevolazione DIT

La variazione in aumento del capitale investito, come sopra determinata, rileva ai fini del computo dell'agevolazione, fino a concorrenza:

a) della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
b) del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio successivo a quello sopra citato.

Riconoscimento della base DIT nei limiti della riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento

Tenuto conto che i soggetti diversi dalle società di capitale non hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e seguenti c.c., l'individuazione dei crediti e dei debiti da finanziamento deve essere comunque operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nei predetti articoli del codice civile e, in particolare, per i debiti, deve essere effettuata con riferimento al passivo dello stato patrimoniale, lett. *D)* Debiti, nn. 3) debiti verso banche, 4) debiti verso altri finanziatori, 7) debiti rappresentati da titoli di credito, 8) 9) e 10) debiti, rispettivamente, verso imprese controllate, collegate e controllanti. Relativamente ai predetti nn. 7), 8), 9) e 10), è necessario precisare che gli stessi rilevano ai fini dell'agevolazione solo se aventi natura finanziaria.

La destinazione della variazione in aumento del capitale investito a riduzione dei debiti da finanziamento rileva ai fini dell'agevolazione ancorché la predetta riduzione si riferisca a debiti verso soggetti controllati.
Relativamente ai crediti da finanziamento, l'individuazione deve essere operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nell'art. 2424 c.c. e, in particolare, all'attivo, III immobilizzazioni finanziarie, n. 2) crediti: *a) b) c)* e *d)* rispettivamente verso imprese controllate, collegate, controllanti e verso altri. Rientrano inoltre nella nozione di crediti da finanziamento quelli afferenti ad operazioni di natura finanziaria ancorché non costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Nella nozione "crediti da finanziamento" non devono essere ricompresi quelli destinati alla concessione di finanziamenti a soggetti controllati, in quanto questi hanno già generato una riduzione della base DIT in virtù di quanto disposto dalla lett. c) del comma 3, dell'art. 3 del D.Lgs. n. 466/1997
È opportuno precisare che il computo annuale della riduzione dell'importo complessivo dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, deve avvenire con riguardo alla situazione debitoria e creditoria esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1996.

Riconoscimento della base DIT nei limiti dell'acquisizione di beni strumentali nuovi

Per quanto attiene ai beni strumentali di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, si precisa che gli stessi debbono essere necessariamente "nuovi" cioè acquistati dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore, restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche in locazione o comodato.
In ordine alla nozione di "beni strumentali nuovi" sono stati forniti chiarimenti nel punto 3.5 della circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994 e nella voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" dell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi 1996.
Gli acquisti dei suddetti beni devono avvenire a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996.
Il valore dei suddetti beni va assunto al lordo delle quote di ammortamento e in proporzione al loro periodo di possesso nell'esercizio. Pertanto, in caso di acquisto e cessione dei suddetti beni in corso d'anno, il valore degli stessi dovrà essere necessariamente ragguagliato al periodo di possesso, espresso in giorni, nell'esercizio.
Per quanto concerne i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi sostenuto dal concedente; a tal fine il predetto costo va assunto al netto dell'Iva nei casi in cui questa sia detraibile e non ha alcun rilievo il prezzo di riscatto.
Per beni fungibili, il valore deve essere assunto con il metodo "primo entrato, primo uscito"
Tale ultimo criterio comporta che in caso di estromissione del bene dall'impresa per qualunque causa (ad esempio, cessione, assegnazione all'imprenditore e ai suoi collaboratori familiari, eliminazione, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) nel corso del periodo in cui il bene rileva ai fini dell'agevolazione, deve considerarsi uscito per primo il bene acquistato per primo.

Esempio:

Reddito di partecipazione in impresa agevolato ai fini DIT:	*Lire 40.000.000*
Reddito di partecipazione in impresa non agevolato:	*Lire 15.000.000*
Reddito di lavoro dipendente:	*Lire 95.000.000*
Totale reddito imponibile:	*Lire 150.000.000*

Scaglioni di reddito (Lire)				**Aliquota d'importo**
da	*0*	*a*	*15.000.000*	*18,5%*
da	*15.000.001*	*a*	*30.000.000*	*26,5%*
da	*30.000.001*	*a*	*60.000.000*	*33,5%*
da	*60.000.001*	*a*	*135.000.000*	*39,5%*
oltre	*135.000.000*			*45,5%*

Calcolo dell'imposta Irpef sul reddito compessivo, escluso il reddito d'impresa agevolato DIT

Scaglioni di reddito (Lire)				**Aliquota d'importo**	**Importo** (Lire)
da	*0*	*a*	*15.000.000*	*18,5%*	*0 (imposta sostitutiva)*
da	*15.000.001*	*a*	*30.000.000*	*26,5%*	*0 (imposta sostitutiva)*
da	*30.000.001*	*a*	*40.000.000*	*33,5%*	*0 (imposta sostitutiva)*
da	*40.000.001*	*a*	*60.000.000*	*33,5%*	*6.700.000*
da	*60.000.001*	*a*	*135.000.000*	*39,5%*	*29.625.000*
da	*135.000.001*	*a*	*150.000.000*	*45,5%*	*6.825.000*
			Totale imposta ordinaria Irpef		*43.150.000*

Il reddito agevolato ai fini DIT pari a L. 40.000.000 sarà assoggettato separatamente all'Irpef con aliquota del 19 per cento, quindi:

L. 40.000.000 x 19% = L. 7.600.000 (imposta separata Irpef)

Con riferimento al tale criterio di calcolo, si fa presente che beni in precedenza detenuti in base a contratti di locazione finanziaria si considerano "entrati" nel momento del loro riscatto.
Con riferimento alla nozione di beni fungibili si ritiene che questi, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con "sentenza n. 5113 del 1977" siano individuabili nei beni che, nella "valutazione sociale, vengono considerati sostanzialmente uguali, per l'identità dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione, anche se ciascuno di essi è provvisto di ulteriori caratteristiche individualizzanti, le quali sono però considerate non essenziali, così da essere sostituibili e surrogabili fra loro"
Il valore dei beni rileva sino all'esercizio in cui lo stesso risulta integralmente ammortizzato in base ai coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.
Per valore del bene deve intendersi quello fiscalmente riconosciuto. Ne consegue che nel caso di acquisto, ad esempio, di autovetture soggette alle limitazioni di deducibilità contenute nell'art. 121-*bis* del Tuir, il valore dell'acquisizione dei suddetti beni, ai fini dell'agevolazione in argomento, rileverà nei limiti in esso indicati.
La condizione sopra posta è riferibile anche ai beni che sono stati acquisiti in locazione finanziaria; al riguardo, si rammenta che affinché l'acquisizione dei beni in leasing rilevi ai fini DIT il contratto di locazione finanziaria deve avere durata almeno pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988 mentre, per i beni immobili, il contratto deve avere una durata non inferiore a otto anni.
Con riguardo, inoltre, ai beni acquisiti in proprietà, si deve prescindere dalle modalità di deduzione delle quote di ammortamento ("ridotte" "anticipate" "accelerate" o deduzione integrale per beni di costo unitario inferiore ad un milione), di fatto adottate dal soggetto, in quanto il valore del bene rileva, ai fini dell'agevolazione, fino all'esercizio in cui lo stesso risulta ammortizzabile in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti con il predetto D.M. 31 dicembre 1988.
Le eventuali cessioni di beni strumentali di cui all'art. 67 e 68 del Tuir, prima del loro completo ammortamento, comporta, come già precisato, la rilevanza del valore del bene ceduto ai fini del computo dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. in commento in relazione ai giorni di possesso.

Eccedenza della parte di reddito che fruisce dell'aliquota ridotta rispetto al reddito complessivo netto

Qualora la quota del reddito dell'impresa assoggettabile all'aliquota ridotta, risulti superiore all'intero reddito imponibile dell'impresa stesso, l'eccedenza non può essere utilizzata ai fini DIT e, conseguentemente, è persa.

Remunerazione ordinaria del capitale investito

La remunerazione ordinaria da applicare all'incremento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, al fine di individuare l'importo della parte del reddito imponibile da assoggettare ad aliquota d'imposta ridotta, è determinata, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi con riferimento a ciascun esercizio entro il 31 marzo dell'anno in cui è in corso l'esercizio medesimo, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio.
Tale coefficiente deve essere applicato alla base DIT determinata secondo le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti.

Determinazione dell'imposta sostitutiva Irpef

Il reddito d'impresa dichiarato dall'imprenditore individuale e dai soci persone fisiche di società di persone commerciali può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento, relativamente alla parte del predetto reddito d'impresa corrispondente all'ammontare agevolato determinato con i criteri indicati nei precedenti paragrafi.
L'espressione "assoggettato separatamente" comporta, nella sostanza, l'applicazione di un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è fissata nella misura del 19 per cento.
Tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche esercenti attività d'impresa e dei soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del Tuir.
In sostanza, ai fini della formazione degli scaglioni di cui all'art. 11 del Tuir per la determinazione dell'imposta Irpef, il reddito d'impresa agevolato, in presenza di altri redditi imponibili, concorrerà alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorrenza del suo intero ammontare; pertanto, gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungeranno a quello agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi (vedere l'esempio contenuto nella pagina).
Ciò posto, appare utile precisare che il predetto calcolo ai fini della determinazione del reddito imponibile riguarda esclusivamente gli imprenditori individuali e i soci persone fisiche delle società di persone, con esclusione, pertanto, dell'ipotesi in cui i soci siano società di persone ovvero di capitali, atteso che il reddito agevolato concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società personali ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del Tuir.

Passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria anche per opzione irrevocabile

Se l'obbligo per la tenuta della contabilità ordinaria, anche per effetto di esercizio di opzione irrevocabile, decorre da un periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996, è necessario fare riferimento, ai fini delle variazioni in aumento del capitale investito e delle riduzioni dei debiti, agli elementi patrimoniali di apertura risultanti all'inizio del periodo d'imposta in cui sorge l'obbligo medesimo nonché ai beni strumentali acquisiti a decorrere dell'esercizio stesso.
Al riguardo, si fa presente che predetti elementi risultanti dalla situazione patrimoniale da redigere con riferimento all'inizio del periodo d'imposta, dovranno essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, che disciplina le modalità di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria.

Emolumenti arretrati

L'art. 3, comma 82, lett. *a)*, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha sostituito la lett. *b)* del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, precisando che gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, sono soggetti a tassazione separata se percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Pertanto, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi: quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, e quelle oggettive di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti, entro limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta (ad esempio: sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non derivante da circostanze imputabili alla preordinata volontà del datore di lavoro e dei dipendenti ma da una accertata situazione di grave dissesto finanziario; tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione, trattandosi di ipotesi imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche di molti enti pubblici). Resta fermo che l'applicazione del regime della tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi
Lo stesso trattamento è riservato ai compensi e alle indennità di cui alle lett. *a)* e *g)* del comma 1 dell'art. 47 del Tuir, nonché alle pensioni e agli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46 del Tuir.

Per effetto, inoltre, della sentenza della Corte Costituzionale 11-22 luglio 1996, n. 287 sono da ricomprendere tra redditi da assoggettare a tassazione separata, ricorrendone le predette condizioni, anche gli arretrati di indennità di disoccupazione di cui alla lett. *e)* del comma 1 dell'art. 47 del Tuir. A tal proposito si precisa che non sono emolumenti arretrati e, quindi, non sono assoggettabili a tassazione separata le indennità di disoccupazione agricola corrisposte nella stessa annualità in cui è stato presentata la relativa domanda.

Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1 del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 77 del Tuir, gli immobili strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del c. c. o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del Tuir, nel registro dei beni ammortizzabili. Al riguardo, si ricorda che, con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 79 del Tuir, l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 ha disposto che le annotazioni da eseguire nel registro dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973 possono essere effettuate anche nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva.
Il citato art. 77 comma 1, si applica, per gli immobili strumentali per destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992.
Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente a tale data, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della L. n. 413 del 1991, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa, a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili. Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal citato art. 58.
Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato D.P.R. n. 689 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono deducibili a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988, il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data.
Se i predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché l'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 **e l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.**

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni. Non vanno assoggettati a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti

individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze"
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7 della citata L. n. 413 del 1991 Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17 comma 2, della L. n. 865 del 1971. ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Interessi passivi e costi indiretti

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1 lett. *a)*, del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967. n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967 ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Operazioni di riorganizzazione dell'attività produttiva

Il D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358, in vigore dall'8 novembre 1997 contiene una particolare disciplina riguardante le operazioni che ordinariamente vengonò utilizzate per riorganizzare l'attività produttiva.
I procedimenti di riorganizzazione interessati dal citato D.Lgs. sono i seguenti:
- cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento;
- conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento;
- scambi di partecipazioni;
- fusioni e scissioni.

In particolare, con l'art. 1 del D.Lgs. in esame è stata istituita un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 27 per cento, sulle plusvalenze derivanti da:
- cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni (comma 1);
- cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci (comma 3).

Tale disposizione trova applicazione per le cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento poste in essere dalla data dell'8 novembre 1997

Plusvalenze da cessione di azienda

Ambito soggettivo
La norma stessa si riferisce a tutti i soggetti che realizzano una plusvalenza, determinata ai sensi dell'art. 54 del Tuir, esclusi i casi di realizzo nel corso di una procedura concorsuale. Ne consegue che il regime agevolativo in esame si rende applicabile nelle ipotesi di plusvalenze per cessioni di aziende realizzate in caso di liquidazione ordinaria.
La norma agevolativa si rivolge ai soggetti che conseguono la plusvalenza nell'esercizio di attività commerciali sia in regime di contabilità ordinaria sia in regime di contabilità semplificata.
La norma in esame si applica anche in caso di cessione dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale che ha concesso in affitto o in usufrutto l'azienda medesima, ferma restando ovviamente l'ulteriore condizione del possesso triennale di cui si dirà nel prosieguo.

Ambito oggettivo
Con riferimento alle cessioni di aziende, va precisato che nel termine "cessione" si comprendono solo le cessioni a titolo oneroso che comportano il trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell'azienda; conseguentemente non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione stessa gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, quali, ad esempio, l'usufrutto dell'azienda.
Rientrano nella nozione di cessione anche le ipotesi di assegnazione, di conferimento e di permuta dell'azienda.
Con riferimento al termine "aziende" si precisa che esso va inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa.
Con riferimento al requisito del possesso per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, si precisa che tale termine va computato, ai sensi dell'art. 2963 del c.c. avendo riguardo al giorno in cui l'azienda è stata acquisita o l'impresa si è costituita indipendentemente dall'acquisto dei singoli beni che concorrono alla formazione dell'azienda. Così, ad esempio, nel caso in cui un'impresa acquisti il 30 giugno 1997 un macchinario per la propria azienda, costituita il 10 maggio 1995, e ceda l'azienda il 30 novembre 1998, egli potrà avvalersi della disposizione agevolativa in commento.
Si fa presente, inoltre, che in caso di cessione di azienda precedentemente concessa in affitto o in usufrutto, ai fini della sussistenza

del requisito triennale, si tiene conto anche del periodo in cui l'azienda è stata concessa in affitto o in usufrutto.

Plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento

Ambito soggettivo

Il comma 3 dell'art. 1 prevede un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Condizione per l'applicazione di tale regime è che tali partecipazioni risultino iscritte negli ultimi tre bilanci come partecipazioni di controllo o di collegamento tra le immobilizzazioni finanziarie.

La norma si rivolge solo ai soggetti che conseguono la plusvalenza nell'esercizio di attività commerciali in regime di contabilità ordinaria.

Ambito oggettivo

Per quanto riguarda il termine "cessione" valgono le considerazioni svolte relativamente alla cessione di aziende.

La nozione di "controllo o di collegamento" è quella che risulta dall'art. 2359 c.c.

Tanto premesso, occorre rilevare che la norma in commento riferisce la situazione di controllo o di collegamento esclusivamente alle partecipazioni oggetto di cessione e prescinde quindi dal controllo o collegamento realizzati su altri presupposti.

In considerazione di ciò, non rilevano ai fini in esame:

- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate non mediante una partecipazione al capitale di rischio ma esclusivamente per effetto di particolari vincoli contrattuali;
- le partecipazioni che non danno diritto di voto (come, ad esempio, quelle rappresentate da azioni di risparmio o privilegiate);
- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate anche per effetto del possesso di diritti di usufrutto sulle azioni.

Per quanto riguarda il requisito della iscrizione delle suddette partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci dell'impresa cedente va precisato che l'iscrizione delle partecipazioni in esame deve risultare dagli ultimi tre bilanci degli esercizi precedenti quello in cui si è verificata la cessione.

Le partecipazioni cedute possono non essere detenute ininterrottamente nel periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo ed il terz'ultimo bilancio precedente quello in cui si è verificata la cessione.

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dall'art. 2424 c.c. e seguenti e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, la condizione della iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni di controllo o di collegamento risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Si precisa che il rispetto delle suddette condizioni presuppone il concorso dei seguenti requisiti:

- chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una partecipazione;
- il requisito di controllo o collegamento deve *essere esercitato interamente attraverso* la partecipazione;
- il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della cessione;
- per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento;
- nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta può anche non essere oggettivamente una quota di controllo purché mediante essa il cessionario acquisisca il controllo tenendo conto anche dell'eventuale partecipazione già in possesso del cessionario medesimo;
- nel caso di partecipazioni di collegamento la quota ceduta deve essere anche oggettivamente di collegamento;
- i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione.

Relativamente al caso in cui la partecipazione ceduta sia stata iscritta con diversa consistenza negli ultimi tre bilanci precedenti alla cessione (ferma restando naturalmente la posizione di controllo o di collegamento che deve sussistere in ognuno dei tre bilanci), la disciplina agevolativa si renderà applicabile con riferimento all'intero ammontare delle partecipazioni cedute.

In proposito valga il seguente esempio.

Si ipotizzi il caso in cui il collegamento nella società A sia assicurato dal possesso di una partecipazione pari al 20 per cento del suo capitale sociale.

Se l'imprenditore ha iscritto la predetta partecipazione nella misura del 20 per cento nel terzo e nel secondo bilancio antecedente alla cessione e nella misura del 51 per cento nel bilancio immediatamente antecedente alla cessione medesima, quest'ultima anche per la parte eccedente il 20 per cento darà luogo all'applicazione del regime agevolato.

Regimi di tassazione applicabili

Con riferimento alle cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento per le quali sussistano i requisiti temporali previsti dalle disposizioni in esame si possono configurare due regimi di tassazione delle relative plusvalenze:

- quello ordinario, con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 54 del Tuir;
- quello opzionale, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. in esame.

Regime ordinario

Quando la cessione ha per oggetto un'azienda, le plusvalenze conseguite possono, a scelta dell'imprenditore, essere assoggettate a tassazione ordinaria ovvero a tassazione separata a condizione, in quest'ultimo caso, che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale le plusvalenze sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa e che l'azienda sia posseduta da più di cinque anni

In caso di tassazione ordinaria, la plusvalenza è realizzata ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. a), del Tuir ed è determinata ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Detta plusvalenza concorre, ai sensi del comma 4 del più volte richiamato art. 54 del Tuir, a formare il reddito imponibile dell'imprenditore interamente nell'esercizio del realizzo oppure, a sua scelta, per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

In caso di tassazione separata, la plusvalenza di cui trattasi è assoggettata all'imposta personale determinata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Tuir, applicando all'ammontare conseguito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti.

Nel caso in cui l'imprenditore individuale cede l'unica azienda, perdendo in tal modo lo status di imprenditore, potrà assoggettare a tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 54 del Tuir, senza possibilità di fruire della rateizzazione, la plusvalenza realizzata, oppure, assoggettare la stessa a tassazione separata se l'azienda è posseduta da più di cinque anni, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'imposta sostitutiva prevista dal decreto in esame e di effettuare il versamento rateale previsto dall'art. 2 dello stesso decreto.

Qualora, invece, la cessione abbia ad oggetto una partecipazione di controllo o di collegamento, la plusvalenza realizzata concorre a formare il reddito, ai sensi dell'art. 54 del Tuir, senza possibilità di applicare l'imposta separatamente in virtù del richiamato art. 16 del Tuir medesimo che trova applicazione soltanto con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aziende.

Regime sostitutivo

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è un regime opzionale di tassazione al quale si accede compilando il prospetto di liquidazione dell'imposta sostitutiva contenuto nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate.

La disposizione in esame prevede che qualora in un periodo di imposta sono poste in essere più operazioni, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata relativamente ad ogni singola operazione.

Per singola operazione deve intendersi un'operazione di cessione avente le caratteristi-

• la permuta, con la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 87 comma 1, lett. *a)* e *b)* del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del c.c in altro soggetto indicato nelle medesime lett. *a)* e *b)*, attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie (comma 1);

• i conferimenti in società, mediante quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 del c.c. (comma 2).

Il regime previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997 si applica alle operazioni poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. (8 novembre 1997).

Lo scambio di partecipazioni

Lo scambio di partecipazioni realizzato tramite permuta

Il comma 1 dell'articolo in esame considera come scambio di partecipazioni la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 87 comma 1, lett. *a)* e *b)* del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir.

Ai fini della definizione dei soggetti che intervengono nell'operazione, si indica di seguito come:

1) società acquirente, la società che intende acquisire o integrare il controllo;

2) società scambiata, la società della quale si intende acquisire il controllo;

3) soggetti scambianti, soci della società scambiata.

Sia la società acquirente che la società scambiata devono essere entrambe società od enti soggetti all'Irpeg, residenti nel territorio dello Stato, mentre i soggetti scambianti non è necessario che abbiano la qualifica di imprenditori.

Sotto il profilo oggettivo, invece, è richiesto che lo scambio abbia ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.

Va inoltre sottolineato, sul piano dei requisiti oggettivi, che l'operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta è rilevante ai fini dell'articolo in esame indipendentemente dall'ammontare del conguaglio in denaro eventualmente pattuito dalle parti contrattuali semprechè, sul piano civilistico, l'entità del conguaglio in denaro non sia tale da snaturare l'operazione di permuta.

Con riguardo al requisito del controllo, valgono le medesime considerazioni svolte in merito alle operazioni di cui all'art. 1

Lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento

Lo scambio di partecipazioni può essere attuato anche mediante operazioni di conferimento nella società acquirente da parte dei soci imprenditori che detengono partecipazioni nella società scambiata.

Regimi applicabili

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percepiente.

In proposito si rileva che il riferimento al "costo" delle azioni o quote previsto dal citato articolo, è da intendersi come "valore fiscale" delle predette partecipazioni.

Nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate ad un valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date in cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma in esame e, pertanto, l'operazione di permuta non potrà beneficiare del suddetto regime di neutralità e sarà, quindi sottoposta al regime ordinario stabilito per la cessione di beni.

Il regime fiscale attribuito alle operazioni di conferimento di partecipazioni è diverso da quello previsto per le operazioni di permuta. In sostanza, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento sono valutate in misura proporzionalmente corrispondente al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento.

L'adozione di tale criterio può comportare la evidenziazione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente.

Nel caso infatti in cui la conferitaria dovesse iscrivere la partecipazione ricevuta ad un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto alla stessa presso la conferente, la conferente medesima è tenuta a rilevare una plusvalenza pari alla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione conferita presso la conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione stessa presso di essa.

In proposito valga il seguente esempio:

Si ipotizzi che una partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata dopo il conferimento iscritta al medesimo valore nella contabilità della conferitaria.

In tal caso non emerge alcuna plusvalenza in capo alla conferente in quanto la stessa assume le partecipazioni ricevute allo stesso valore fiscale attribuito alle partecipazioni acquisite dalla conferitaria.

Si ipotizzi viceversa che la suddetta partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata iscritta nella contabilità della conferitaria al valore di stima di 100.

In tal caso in capo alla conferente emerge una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore delle partecipazioni iscritte presso la conferitaria (100) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (80) presso la conferente.

D'altra parte le partecipazioni ricevute dalla conferente assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari all'incremento di patrimonio netto formato dalla conferitaria a seguito del conferimento (nell'esempio 100).

Si rileva infine che le plusvalenze emergenti dallo scambio di partecipazioni possono essere assoggettate sia al regime ordinario di tassazione che a quello sostitutivo previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 358 del 1997 ove ricorrono i presupposti.

In caso di applicazione del regime sostitutivo previsto dal citato art. 1, l'opzione va effettuata compilando il modello per la liquidazione dell'imposta sostitutiva.

Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1998 **nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.**

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1998 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it"

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.
Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari *si considerano ricavi gli aggi spettanti ai* rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano *attività per le quali non si è provveduto alla* elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. **I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (vedere il paragrafo "Studi di settore" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).**
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite *derivanti dall'esercizio di attività commerciali* nonchè quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di *imposta dovrà essere effettuata preliminar*mente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997 vedi la voce "Riporto delle perdite" contenuta nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e quelle derivanti dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria"

Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997 le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997
La disciplina in essa contenuta si applica anche ai soggetti che nel 1998 si trovano nel primo periodo d'imposta ovvero in uno dei primi tre periodi d'imposta.
Così, *ad esempio, nel caso in cui* l'attività di impresa sia iniziata nel corso del 1996, rientrano nel beneficio in esame le perdite conseguite nel 1998 e 1997 mentre si applica la disciplina del riporto in cinque periodi d'imposta relativamente alle perdite realizzate nel 1996.

Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della citata L. 27 dicembre 1997 n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a *formare il reddito*"
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dal 1997: esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale.

Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un pre-

lievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2003 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa

Rientrano tra tali componenti: i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche (queste indennità, se il contribuente non intende fruire del regime di tassazione separata nel qual caso le stesse vanno evidenziate nel quadro RM devono confluire, previa indicazione nel quadro stesso, nel reddito complessivo da indicare nel rigo RN1); le plusvalenze, le indennità e altri redditi di cui alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo (in tal caso l'indicazione di detti proventi nel rigo RF28 costituisce richiesta di avvalersi del regime di tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Tuir).

Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostituiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997 n. 449).
Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salvo l'opzione del contribuente per il regime ordinario).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
c) i proventi, compreso la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
f) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
g) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari.

Regime forfetario dei contribuenti «minimi» (art 3, commi da 171 a 185, della L 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfettaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi"
Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 1998 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 1997 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'Iva.
Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorchè gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa Iva, a regimi speciali;

b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 1997 sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:
- imprese aventi per oggetto *prestazioni di servizi*:75 per cento
- imprese aventi per oggetto altre attività:61 per cento
- esercenti arti e professioni:78 per cento

Si precisa che l'art. 3, comma 181, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. *Viceversa* quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente avviene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di abbattimento, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 1998, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

Rimborsi per trasferte [art. 62, comma 1-*ter*, del Tuir]

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti *rapporti è stato autorizzato ad utilizzare* un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica *effetti anche* nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia (vedasi la circolare del Ministero delle Finanze 14/E del 8 gennaio 1999) ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7 lo stesso criterio va *mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi* nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono esclusi, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti *dall'art. 67* comma 7, *del Tuir,* le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir.
Del costo dei suddeti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7 del Tuir.

Trasferimento di sede all'estero [art. 20-bis del Tuir]

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione *si applica anche se successivamente i componenti* confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

che indicate ai commi 1 e 3 dell'articolo in esame e, pertanto, avere ad oggetto un'azienda posseduta per un periodo non inferiore a tre anni ovvero una partecipazione di controllo o di collegamento iscritta come tale nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci.

Il regime fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento

L'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997 contiene la disciplina fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Le operazioni di conferimento disciplinate dall'art. 3 del provvedimento in esame sono quelle aventi ad oggetto aziende e partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c.
Per quanto riguarda il conferimento di azienda bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l'azienda stessa sia situata all'estero.
Nel caso in cui l'azienda sia situata all'estero i conferimenti sono rilevanti ai fini in esame solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali.
Restano escluse le ipotesi di conferimento di azienda previste dall'art. 81, comma 1, lett. h) ed h-bis), del Tuir poiché non effettuate nell'esercizio di attività commerciali.
Nel caso, invece, in cui l'azienda sia situata in Italia i conferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 in esame, sono rilevanti anche se il conferente e/o il conferitario è un soggetto non residente.
Per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, va precisato che gli stessi rilevano ai fini in esame se effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali
L'operazione di conferimento è rilevante anche quando la partecipazione conferita riguarda una società o un ente non residente.
Per quanto riguarda la nozione di azienda si rinvia a quanto precisato a proposito delle cessioni di aziende.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997 il regime previsto dal citato art. 3, si applica alle succitate operazioni di conferimento poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. (8 novembre 1997).

La disciplina applicabile ai conferimenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997

Modalità di determinazione della plusvalenza imponibile

Ai sensi del comma 1 dell'art. 3, nelle ipotesi di conferimento sopra evidenziate, ai fini dell'applicazione dell'art. 54 del Tuir, la plusvalenza derivante dal conferimento stesso deve essere determinata assumendo come valore di realizzo il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda, in caso di conferimento di azienda, o alle partecipazioni, in caso di conferimento di partecipazioni, nelle scritture contabili del conferitario.
In considerazione di quanto sopra, la plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza tra il valore di realizzo, e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto, rispettivamente, dell'azienda o della partecipazione conferita.
Tale modalità di determinazione del valore di realizzo costituisce, relativamente alle operazioni in questione, una implicita deroga alla regola posta in via generale dall'art. 9 del Tuir.
Nel caso di operazioni di conferimento non aventi le caratteristiche in precedenza illustrate (come ad esempio il conferimento di singoli beni), la plusvalenza imponibile continua ad essere determinata avendo riguardo alla nozione di valore normale, delineata dall'art. 9 del Tuir. Inoltre, considerato l'espresso richiamo all'art. 54 del Tuir, contenuto nella norma in esame, ne deriva che quest'ultima non trova applicazione con riferimento alle eventuali minusvalenze da conferimento, per le quali, quindi, rimane applicabile la disciplina dettata dagli articoli 9 e 66 del Tuir.
Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto un'azienda, l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'azienda conferita.

Regimi di tassazione applicabili

Per le operazioni di conferimento i regimi di tassazione applicabili sono quindi i seguenti:

- quello ordinario, secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d'impresa;
- quello opzionale, consistente nell'applicazione alle predette plusvalenze da conferimento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del provvedimento in esame, qualora ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell'azienda ovvero dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento.

In proposito, salvo quanto già precisato con riferimento alla determinazione delle plusvalenze che avviene assumendo come valore di realizzo il maggiore tra quello attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute e quello attribuito dal conferitario all'azienda o alle partecipazioni conferite, valgono, relativamente ai regimi di tassazione applicabili alle suddette plusvalenze, le precisazioni già fornite in merito alle cessioni di aziende e di partecipazione di controllo o di collegamento.

Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale

L'art. 3, comma 3, del provvedimento in esame disciplina l'ipotesi della cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute dall'imprenditore individuale a seguito del conferimento dell'unica azienda posseduta, stabilendo che la cessione stessa si considera effettuata nell'esercizio di attività d'impresa e, a tal fine, viene fatta salva l'applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. g), del Tuir qualora ne sussistano presupposti alla data del conferimento.
Il medesimo comma 3 stabilisce, inoltre, che la cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento viene assoggettata alla disciplina prevista dal D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102.
Nell'ipotesi in esame, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione è assoggettata a tassazione ordinaria interamente nell'esercizio del realizzo, senza poter usufruire della rateizzazione prevista dall'art. 54, comma 4, del Tuir.
La medesima plusvalenza è assoggettabile a tassazione separata con l'aliquota determinata ai sensi dell'art. 18 del Tuir, qualora l'azienda conferita sia stata posseduta da più di cinque anni alla data del conferimento.
Il meccanismo di tassazione delle cessioni delle partecipazioni secondo i criteri del reddito d'impresa viene meno qualora la cessione stessa sia effettuata oltre i tre anni dal conferimento.
In tal caso riemerge il regime naturale di tassazione per le plusvalenze conseguite nel caso in esame e, pertanto, saranno applicabili le imposte sostitutive previste dal D.L. n. 27 del 1991, convertito nella L. n. 102 del 1991.
Per espressa previsione di legge in tale ipotesi si assume come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del comma 1 dell'art. 3 in esame.
Conseguentemente, a seguito del conferimento, i fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'imprenditore individuale vengono meno in quanto quest'ultimo perde la qualifica di imprenditore e, pertanto, tali fondi sono assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie nel periodo d'imposta in cui il conferimento stesso è effettuato.
In caso di conferimento dell'impresa familiare, il titolare dell'impresa stessa che acquisisce le partecipazioni dalla società conferitaria dovrà liquidare i diritti di credito dei collaboratori familiari relativi agli incrementi patrimoniali loro spettanti secondo le regole civilistiche, senza che da ciò derivino conseguenze fiscali in ordine al valore delle dette partecipazioni

La disciplina applicabile agli scambi di partecipazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997

Ai fini del provvedimento in esame, sono considerati scambi di partecipazioni le seguenti operazioni:

Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di *Convenzioni contro le doppie imposizioni* stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subìta (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subìto e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli *Stati esteri di produzione dei redditi*, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia
Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo «1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti art. 7 commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996».

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.
L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997 n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo «1242 imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera».

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.
Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo «1240 imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96».

4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.
Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo «4200 Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669».

5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.
Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del Quadro RT;
- il codice tributo 1108, per le plusvalenze indicate nella Sezione II del Quadro RT (art. 14, comma 7 D.lgs. n. 461/1997);
- il codice tributo 1100, per le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 1998 e indicate *nella Sezione III-A del Quadro RT (art. 81*, comma 1, lett. c, del Tuir);
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 1998 e indicate nella Sezione III-B del Quadro RT (art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir).

Quadri aggiuntivi - Appendice **UNICO 99** Persone fisiche

ELENCO DEI PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET	280
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS	282
CIAD	144
CILE	015
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÁ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLANDS	281
COLOMBIA	017
COMORE ISOLE	176
CONGO	145
CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA	018
COOK ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
EAST TINOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD E MC DONALD ISLANDS	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGI	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA ... A001

B - VENDITE
- vendita di merce "allo stato estero" ... B001
- vendita di merce che non viene esportata ... B002
- vendita diretta a turisti non residenti ... B003

C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO ... C001

D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA
- "a fermo" ... D001
- "in conto commissione" ... D002
- "in conto deposito" ... D003
- annullamento di contratto ... D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005
- donazione, eredità, legati ... D006
- *investimento con apporto di merce* ... D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ... D008
- prestiti d'uso ... D009
- restituzione o sostituzione ... D010

E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI ... E001

F LEASING ... F001

G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- esecuzione lavori in Italia o all'estero ... G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda ... G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere ... G003

H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- "traffico internazionale" in genere ... H001
- noleggio ... H002
- per tentare la vendita ... H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I ASSICURAZIONI
- premi lordi su assicurazioni vita ... 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita ... 6673
- indennizzi SACE ... 6675

J - COMUNICAZIONI
- servizi di telecomunicazioni ... 6676
- servizi postali ... 6677
- servizi vari di comunicazioni ... 6678

K - INTERESSI ED UTILI
- interessi su operazioni correnti mercantili ... 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili ... 0514
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517
- interessi su prestiti ... 0512

L - LAVORI
- grandi lavori ed impianti ... 0108
- lavori di costruzione e riparazione ... 0107
- altri lavori ... 0109

M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI
- margini su futures di merci ... 6800
- margini su futures di titoli ... 6801
- margini su futures di indici azionari ... 6802
- margini su altri futures ... 6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano ... 0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri ... 0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti) ... 6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti) ... 6806
- premi per opzioni su altri (investimenti) ... 6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) ... 6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) ... 6821
- *premi per opzioni su altri (disinvestimenti)* ... 6822
- premi su altre operazioni finanziarie ... 6808
- liquidazione differenza su opzioni ... 6809
- liquidazione differenza su futures ... 6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine ... 6811
- altre liquidazioni per differenza ... 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine ... 6804

N - SERVIZI AZIENDALI
- ricerche di mercato ... 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili ... 6680
- servizi legali ... 6681
- servizi pubblicitari ... 6682
- servizi ricerca e sviluppo ... 6683
- spese per rappresentanza ... 6684
- altri servizi aziendali ... 6685

O - SERVIZI CULTURALI
- opere letterarie (diritti d'autore) ... 1202
- opere musicali (diritti d'autore) ... 1201
- altri diritti d'autore ... 1203
- sfruttamento cinematografico ... 1300
- sfruttamento televisivo ... 1301
- spese di produzione cinematografica ... 1303
- spese di produzione televisiva ... 1304
- diritti d'immagine ... 1305
- altri servizi culturali ... 1306

P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
- compensi di mediazione ... 6632
- compensi per contratti agenzia ... 6633
- compensi per contratti di commissione ... 6634
- compensi vari ... 6631

Q - SERVIZI INFORMATICI
- manutenzione e riparazione computers ... 1113
- servizi di data processing e data base ... 1114
- servizi vari informatici ... 1115

R - SERVIZI VARI
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati ... 6686
- canoni o fitti ... 6630
- contributi previdenziali ... 6605
- depositi cauzionali ... 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ... 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ... 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ... 6668
- espatrio o reimpatrio definitivo ... 6624
- imposte o tasse ... 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni ... 6638
- ingaggio e premi a sportivi ... 6661
- operazioni di transito ... 6612
- parcelle professionali ... 6687
- pensioni ... *6601*
- perdite di esercizio ... 6690
- recupero crediti ... 6688
- ricerche petrolifere ... 6629
- rimborso spese ... 6606
- rimesse emigrati/immigrati ... 6689
- salari e stipendi ... 6602
- saldi operazioni di compensazione ... 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ... 6691
- storni - operazioni correnti mercantili ... 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili ... 0802
- storni - operazioni finanziarie ... 0803
- successioni e donazioni ... 6693
- sussidi e regalie ... 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ... 6692
- servizi non classificati ... 6650

S - TECNOLOGIA
- brevetti ... 1100
- disegni ... 1105
- invenzioni ... 1106
- know-how ... 1102
- licenze su brevetti ... 1101
- licenze su know-how ... 1103
- *marchi di fabbrica* ... 1104
- software ... 1107
- assistenza tecnica connessa ... 1108
- formazione del personale ... 1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- invio di tecnici ed esperti ... 1109
- studi tecnici ed engineering ... 1111
- altri regolamenti tecnologia ... 1112

T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
- contributi ad organismi internazionali ... 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. ... 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc ... 6618
- altre transazioni governative ... 6619

U - TRASPORTI
- biglietti aerei ... 0204
- biglietti marittimi ... 0202
- biglietti terrestri ... 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo ... 0218
- *noli e noleggi aerei* ... 0203
- noli e noleggi marittimi ... 0201
- noli e noleggi terrestri ... 0205
- noli e noleggi vari ... 0207
- servizi di assistenza e spese varie ... 0219
- trasporti aerei ... 0213
- trasporti altri ... 0214
- trasporti ferroviari ... 0215
- trasporti marittimi ... 0216
- trasporti stradali ... 0217

V - VIAGGI ALL'ESTERO
- buoni benzina turistici ... 0318
- trasferimenti di banconote italiane ... 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito ... 0319
- viaggi per affari ... 0304
- viaggi per cura ... 0305
- viaggi per studio ... 0306
- viaggi per turismo ... 0303
- storno viaggi affari ... 0314
- storno viaggi per cura ... 0315
- storno viaggi per studio ... 0316
- storno viaggi per turismo ... 0313
- altri servizi turistici ... 0312
- storno di altri servizi turistici ... *0317*

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
- investimenti in azioni ... 0721
- investimenti in altri valori mobiliari ... 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0723
- beni e diritti immobiliari ... 0724
- altri investimenti ... 0725
- disinvestimenti di azioni ... 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari ... 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ... 0730
- altri disinvestimenti ... 0731
- *redditi su valori mobiliari* ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517

X - PRESTITI
- erogazione di prestiti ... 0726
- ammortamento di prestiti ... 0732
- interessi su prestiti ... 0512

Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI ... 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - ALTRE OPERAZIONI
- Altre operazioni correnti mercantili ... Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili ... Z002
- Altre operazioni finanziarie ... Z003

STUDI DI SETTORE

Settore	Studi	Attività	Descrizione
MANIFATTURE	SD01A	15.52.0	Fabbricazione di gelati
		15.82.0	Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
		15.84.0	Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
	SD01B	15.81.2	Fabbricazione di pasticceria fresca
	SD02U	15.85.0	Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
	SD03U	15.61.1	Molitura dei cereali
		15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie
	SD04A	26.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico
	SD04B	14.11.1	Estrazione di pietre ornamentali
		14.11.2	Estrazione di altre pietre da costruzione
		14.13.0	Estrazione di ardesia
	SD04D	14.12.	Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
		14.12.2	Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
		14.22.0	Estrazione di argilla e caolino
		14.50.1	Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi
		14.50.3	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)
	SD04E	26.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
		26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
	SD08U	19.30.1	Fabbricazione di calzature non in gomma
		19.30.2	Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
		19.30.3	Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica
	SD09A	36 11 1	Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
		36.12.2	Fabbricazione mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.
		36.13.0	Fabbricazione di altri mobili per cucina
		36.14.1	Fabbricazione di altri mobili di legno
		36.14.2	Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile
	SD09B	36.11.2	Fabbricazione di poltrone e divani
	SD10A	17.11.0	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
		17.14.0	Preparazione e filatura di fibre tipo lino
		17.21.0	Tessitura di filati tipo cotone
	SD10B	17.40.1	Confezionamento di biancheria da letto da tavola e per l'arredamento
	SD12U	15.81.1	Fabbricazione di prodotti di panetteria
SERVIZI	SG31U	50.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
	SG32U	50.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
	SG33U	93.02.3	Servizi degli istituti di bellezza
	SG34U	93.02.1	Servizi dei saloni di barbiere
		93.02.2	Servizi dei saloni di parrucchiere
	SG35U	55.30.2	Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione
	SG36U	55.30.1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
	SG37U	55.40.1	Bar e caffè
		55.40.2	Gelaterie
	SG39U	70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare
	SG43U	50.20.2	Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
	SG46U	29.31.2	Riparazioni di trattori agricoli
	SG47U	50.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici
	SG49U	50.40.3	Riparazioni di motocicli e ciclomotori

Settore	Studio	Attività	Descrizione
	SG50U	45.41.0	Intonacatura
		45.43.0	Rivestimento di pavimenti e muri
		45.44.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate
	SG51U	74.84.A	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
	SG61A	51.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
	SG61B	51.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
	SG61C	51.16 0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio
	SG61D	51.18.0	Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.
		51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
	SG68U	60 25 0	Trasporto di merci su strada
	SG70U	74 70 1	Servizi di pulizia
COMMERCIO	SM01U	52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati
		52.11 3	Commercio al dettaglio dei minimercati
		52 11 4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi
		52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande
	SM02U	52.22.1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine
		52.22.2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione
	SM03A	52 62.1	Commercio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
		52.63.3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande
	SM03B	52 62 2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti
		52 62 3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento
		52 63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento
	SM03C	52 62 5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico
		52 62 6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati
		52.62 7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
		52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile
	SM03D	52 62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletteria
	SM05A	52 42 1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
		52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
		52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
	SM05B	52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
		52.43 1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami
		52.43 2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
	SM06A	52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario
		52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici
		52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio televisori, giradischi e registratori
		52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri
		52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria
	SM06B	52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
	SM06C	52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame
		52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RD/RQ
Allevamento di animali (per la parte eccedente la potenzialità del terreno)
Imposta sostitutiva relativa alle operazioni di cessione e conferimento di aziende (D.Lgs. n. 358/97)

QUADRO RD
REDDITO DI ALLEVAMENTO

Determinazione del reddito

Barrare la casella in caso di modificazione di soggetto agricolo ☐

RD1	Numero dei capi normalizzati	
RD2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir - Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000	
RD3	Numero dei capi eccedenti (RD1 - RD2)	
RD4	Reddito di allevamento eccedente	.000
RD5	Sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 3, comma 89, L. 549/95	.000
RD6	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
RD7	**Reddito dell'impresa di allevamento al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria**	.000
RD8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti .000)	.000
RD9	**Reddito d'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	.000
RD10	**Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20)	.000

QUADRO RQ
IMPOSTA SOSTITUTIVA
(D.Lgs. n. 358/97)

RQ1	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento			.000
RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento			.000
RQ3	Ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva del 27%			.000
RQ4	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	1 Imposta .000	2 Rate	3 Importo rata .000
RQ5	Rata dell'imposta sostitutiva del periodo d'imposta precedente (Rigo RQ4, col. 3, Unico 98)			.000
RQ6	Totale dell'imposta sostitutiva			.000
RQ7	Crediti utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva			.000
RQ8	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO			.000

RD1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE
Lavoro autonomo Mod. N.

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Rigo	Voce	Importo
RE1	Descrizione dell'attività — Codice attività — Riduzione per nuove iniziative produttive	
RE2	Valore dei beni strumentali ,000	,000

Sezione I-A Determinazione analitica

Rigo	Voce	Importo
RE3	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,000
RE4	Altri proventi lordi	,000
RE5	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri ,000)	,000
RE6	**Totale compensi** (RE3 + RE4 + RE5)	,000
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	,000
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili (di cui per oneri finanziari ,000)	,000
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,000
RE10	Spese relative agli immobili	,000
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,000
RE12	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,000
RE13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica	,000
RE14	Altre spese per prestazioni di lavoro	,000
RE15	Interessi passivi	,000
RE16	Consumi	,000
RE17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto ,000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE6)	,000
RE18	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto ,000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE6)	,000
RE19	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,000
RE20	Altre spese documentate	,000
RE21	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE7 a RE20)	,000
RE22	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (RE6 - RE21; sommare l'importo di rigo RE22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,000
RE23	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20)	,000

Sezione I-B Determinazione forfetaria

Rigo	Voce	Importo
RE24	**Reddito delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo di rigo RE24 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) Volume d'affari e altri compensi ,000 Coefficiente 78%	,000
RE25	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20)	,000

Sezione II Altri redditi di lavoro autonomo

Rigo	Voce	Importo
RE26	Descrizione dell'attività	
RE27	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	,000
RE28	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	,000
RE29	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,000
RE30	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,000
RE31	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,000
RE32	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE27 a RE31)	,000
RE33	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE27, RE29 e RE30**	,000
RE34	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (RE32 - RE33; sommare l'importo di rigo RE34 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,000
RE35	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20)	,000

RE1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

019

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RF

impresa in contabilità ordinaria — Mod. N.

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Determinazione del reddito	RF1	Utile risultante dal conto economico	.000
	RF2	Perdita risultante dal conto economico	.000
Variazioni in aumento	RF3	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	.000
	RF4	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	.000
Quadro di determinazione del reddito (barrare la casella) ☐	RF5	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del Tuir, determinati a norma dello stesso articolo	.000
	RF6	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	.000
	RF7	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF6 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RF8	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore .000)	.000
	RF9	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'art. 59 del Tuir, relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
	RF10	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir	.000
	RF11	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del Tuir)	.000
	RF12	Erogazioni liberali (ad esclusione di quelli deducibili di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quater del Tuir)	.000
	RF13	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del Tuir	.000
	RF14	*Ammortamenti e spese non deducibili in tutto o in parte*: Relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69 del Tuir)	.000
	RF15	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del Tuir)	.000
	RF16	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile	.000
	RF17	*Svalutazioni, accantonamenti e spese non deducibili in tutto o in parte*: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del Tuir) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir	.000
	RF18	b) per rischi su crediti (art. 71 del Tuir)	.000
	RF19	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del Tuir)	.000
	RF20	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile (art. 75, commi 5 e 5 bis, del Tuir)	.000
	RF21	Altre variazioni in aumento	.000
	RF22	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo RF3 a RF21)	.000
Variazioni in diminuzione	RF23	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	.000
	RF24	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	.000
	RF25	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF5 se imputati al conto economico	.000
	RF26	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo RF5	.000
	RF27	Proventi degli immobili di cui al rigo RF6 e ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RF28	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del Tuir)	.000
	RF29	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4, del Tuir)	.000
	RF30	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e per imprese distributrici di carburanti	.000
	RF31	Altre variazioni in diminuzione	.000
	RF32	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo RF23 a RF31)	.000
	RF33	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (RF22 - RF32)	.000
	RF34	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o perdita)** (RF33 + RF1 - RF2)	.000
	RF35	*(meno)* Erogazioni liberali	.000
	RF36	**Reddito d'impresa (o perdita)**	.000
	RF37	Perdita al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5 bis del Tuir	.000
	RF38	*(meno) Quote dei collaboratori dell'impresa familiare o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria* N. mesi	.000
	RF39	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore**	.000
	RF40	Reddito agevolato ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	.000
	RF41	**Differenza** (RF39 - RF40)	.000
	RF42	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti .000)	.000
	RF43	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	.000
	RF44	Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2) (di cui ai sensi dell'art. 96-bis del Tuir .000 di cui limitato .000)	.000
	RF45	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20)	.000

RF1

028

Dati di bilancio

RF46	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	.000
RF47	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	.000
RF48	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
RF49	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	.000
RF50	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	.000
RF51	Prelevamenti dell'imprenditore eccedenti il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio	.000
RF52	Versamenti al netto dei prelevamenti effettuati dall'imprenditore	.000
RF53	Debiti verso i fornitori	.000
RF54	Crediti verso i clienti	.000

Dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore ☐

Condizioni di inapplicabilità degli studi di settore ☐

RF55	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53 del Tuir (di cui con emissione di fattura	[1] .000)	[2] .000
RF56	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir	[1] .000)	[2] .000
RF57	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti	[1] .000)	[2] .000
RF58	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir	[1] .000)	[2] .000
RF59	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti	[1] .000)	[2] .000
RF60	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir	[1] .000)	[2] .000
RF61	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
RF62	Costo per la produzione di servizi		.000
RF63	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività dell'impresa		.000
RF64	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro	N. mesi [1]	[2] .000
RF65	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento [1] .000 per ammortamento di immobili	[2] .000)	[3] .000
RF66	Quote di ammortamento anticipato		.000
RF67	Quote di ammortamento accelerato		.000
RF68	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari	[1] .000)	[2] .000
RF69	Spese per acquisti di servizi		.000
RF70	Valore dei beni strumentali	[1] .000 [2] .000	[3] .000

Attività secondarie

	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi
RF71	[1]	[2] %	[3]	[4] %	[5]	[6] %

Conferimenti agevolati

	Codice fiscale della società conferitaria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	Plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio
RF72	[1]	[2] .000	[3] .000	[4] .000

Prospetto dei crediti

		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE	VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE
RF73	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	[1] .000	[2] .000	[3] .000	[4] .000
RF74	Perdita dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RF75	Differenza	.000	.000	.000	.000
RF76	Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RF77	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
RF78	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

RF2

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RG

Impresa in contabilità semplificata — Mod. N.

Determinazione del reddito

Quadro di determinazione del reddito (barrare la casella) ☐

Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore ☐

RG1 Valore dei beni strumentali — [1] .000 [2] .000 [3] .000

RG2 Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53 del Tuir (di cui con emissione di fattura [1] .000 ; per attività di agriturismo [2] .000) [3] .000

RG3 Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir [1] .000) [2] .000

RG4 Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] .000) [2] .000

RG5 Plusvalenze patrimoniali .000

RG6 Sopravvenienze attive .000

RG7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti [1] .000) [2] .000

RG8 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir [1] .000) [2] .000

RG9 Altri componenti positivi .000

RG10 Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9) .000

RG11 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti [1] .000) [2] .000

RG12 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir [1] .000) [2] .000

RG13 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci .000

RG14 Costo per la produzione di servizi .000

RG15 Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività dell'impresa .000

RG16 Utili spettanti agli associati in partecipazione (che apportano prevalentemente lavoro [1] .000) N. mesi [2] .000

RG17 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui per ammortamento del valore di avviamento [1] .000 per ammortamento degli immobili [2] .000) [3] .000

RG18 Quote di ammortamento anticipato .000

RG19 Quote di ammortamento accelerato .000

RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari [1] .000) [2] .000

RG21 Spese per acquisti di servizi .000

RG22 Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo [1] .000) [2] .000

RG23 Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG11 a RG22) .000

RG24 Differenza tra componenti positivi e negativi (RG10 - RG23) .000

RG25 *(meno)* Erogazioni liberali .000

RG26 Reddito d'impresa (o perdita) .000

Contribuenti minimi

RG27 Reddito d'impresa forfetario (totale componenti positivi [1] .000 % [2]) [3] .000

RG28 *(meno)* Quote dei collaboratori familiari o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria N. mesi [1] [2] .000

RG29 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria .000

RG30 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti [1] .000) [2] .000

RG31 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) .000

RG32 Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN3) (di cui all'art. 96-bis del Tuir [1] .000 di cui limitato [2] .000) [3] .000

RG33 Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20) .000

Studi di settore

RG34 Condizioni di inapplicabilità degli studi di settore

Attività secondarie

RG35

Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi
1	2 %	3	4 %	5	6 %

RG1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

019

CODICE FISCALE

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Mod. N.

Società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

(*) Indicare: 1 per le società di persone ed assimilate esercenti attività commerciali o GEIE in contabilità ordinaria; 2 per le associazioni fra artisti e professionisti e per le società semplici; 3 per gli altri casi di partecipazione

	1 Codice fiscale	2 Codice attività	3 Tipo (*)	4 Nuove iniziative produttive	5 Reddito (o perdita)	6 Agevolato per DIT	7 Perdite illimitate
RH1					.000	.000	
RH2					.000	.000	
RH3					.000	.000	
RH4					.000	.000	
RH5					.000	.000	

Determinazione del reddito

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

Quote imputate al socio, al collaboratore o al coniuge, al soggetto partecipante al GEIE

	8 Reddito (o perdita)	9 Agevolato per DIT	10 Differenza	11 Reddito società non operative	12 Ritenute d'acconto
RH1	.000	.000	.000	.000	.000
RH2	.000	.000	.000	.000	.000
RH3	.000	.000	.000	.000	.000
RH4	.000	.000	.000	.000	.000
RH5	.000	.000	.000	.000	.000
RH6 TOTALI (sommare l'importo di col. 12 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20)		.000	.000	.000	.000

Sommare gli importi di col. 10 e riportare il totale al rigo RH12; se si possiedono perdite di partecipazione in impresa in contabilità ordinaria, perdite d'impresa in contabilità ordinaria (quadro RF) e eccedenze di perdite non compensate negli anni precedenti, vedere istruzioni.

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	.000
RH8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RH7	.000
RH9	**Differenza** (RH7 - RH8)	.000
RH10	Perdite d'impresa di esercizi precedenti in diminuzione del reddito di rigo RH9	.000
RH11	Reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici e perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata	.000
RH12	**Totale reddito di partecipazione** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	.000

Altri dati

		1 Art. 14	2 Art. 96-bis
RH13	Importo delle partecipazioni in associazioni fra artisti e professionisti, in società di persone, in imprese familiari o in aziende gestite in comunione dai coniugi per le quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir		.000
RH14	Credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società di cui agli artt. 14 e 96-bis del Tuir	.000	.000
RH15	Credito d'imposta limitato		.000
RH16	Altri crediti d'imposta (vedere istruzioni)		.000

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

	1 Eccedenza relativa al 1994	2 Eccedenza relativa al 1995	3 Eccedenza relativa al 1996	4 Eccedenza relativa al 1997	5 Eccedenza relativa al 1998
RH17	.000	.000	.000	.000	.000
RH18 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO					.000

FIRMA

FIRMA

Dichiarazione del collaboratore dell'impresa familiare (Art. 5, comma 4, del Tuir)
Si attesta con la firma di aver diritto all'imputazione della quota del reddito dell'impresa familiare dichiarata avendo prestato la propria attività di lavoro nell'impresa, in qualità di collaboratore, in modo continuativo e prevalente.

RH1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RI
Redditi di capitale

Sezione I
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

	Tipo di dividendo	Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
RI1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%	.000	.000	.000
RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	.000	.000	.000
RI3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
RI4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata	.000	.000	.000
RI5	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	.000		.000
RI6	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI5; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20)	.000	.000	.000
RI7	Utili da partecipazioni di controllo (già compresi nel rigo RI6)	.000		
RI8	Credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		.000	

Sezione II
Altri redditi di capitale

	Tipo di reddito	Redditi	Ritenute
RI9	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	.000	.000
RI10	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	.000	.000
RI11	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000	.000
RI12	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	.000	.000
RI13	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	.000	.000
RI14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	.000	.000
RI15	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI9 a RI14, sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20)	.000	.000

RI1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RJ

Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT

Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

(D.Lgs. n. 466/1997)

Rigo	Descrizione	Importo
RJ1	Incrementi del capitale investito	.000
RJ2	Decrementi del capitale investito	.000
RJ3	Differenza tra rigo RJ1 e rigo RJ2	.000
RJ4	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio	.000
RJ5	Minor importo tra rigo RJ3 e rigo RJ4	.000
RJ6	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati	.000
RJ7	Incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, nonché dei crediti da finanziamento	.000
RJ8	Variazione in aumento rilevante ai fini DIT (RJ5 - RJ6 - RJ7; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RJ9	Valore di acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir	.000
RJ10	Riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento	.000
RJ11	**TOTALE** (somma degli importi dei righi RJ9 e RJ10)	.000
RJ12	Variazione in aumento del capitale investito .000 — Coefficiente di remunerazione 7% — Reddito agevolabile ai fini DIT	.000
RJ13	Reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	.000
RJ14	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore di cui al rigo RF39	.000
RJ15	Reddito agevolato ai fini DIT — Indicare il minor importo tra rigo RJ13 e rigo RJ14	.000
RJ16	Reddito agevolato ai fini DIT di cui al rigo RH6, col. 9	.000
RJ17	**Totale reddito agevolato** .000 — Aliquota d'imposta agevolata 19% — Imposta sostitutiva DIT	.000

RJ1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RL

Redditi diversi

Determinazione del reddito ai fini Irpef

RL1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
RL4	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 81, lett. h) e h-bis) del Tuir	.000
RL5	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	.000
RL6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
RL7	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
RL8	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
RL9	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
RL10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
RL11	Corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
RL12	Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica	.000
RL13	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo RL1 a RL12)	.000
RL14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	.000
RL15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	.000
RL16	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	.000
RL17	Costo non ammortizzato delle aziende cedute o valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa di cui al rigo RL4	.000
RL18	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL5	.000
RL19	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL6	.000
RL20	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL10	.000
RL21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL11	.000
RL22	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo RL14 a RL21)	.000
RL23	**Reddito netto** (RL13 - RL22; sommare l'importo di rigo RL23 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	.000
RL24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20)	.000

RL1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

019

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Mod. N.

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 16, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
RM1			,000	,000	,000	,000	
RM2			,000	,000	,000	,000	

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 16, comma 1, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM3			,000	,000	
RM4			,000	,000	
RM5			,000	,000	

Sez. III - Redditi conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

	Anno	Reddito	Ritenute	Credito d'imposta sui dividendi	Opzione per la tassazione ordinaria
RM6		,000	,000	,000	
RM7		,000	,000	,000	

Sez. IV - Imposte e oneri rimborsati

		Anno	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta		,000	
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		,000	

Sez. V - Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

		Anno	Reddito	Ritenute
RM10	Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta		,000	,000

Sez. VI - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

	Anno	Reddito	Credito d'imposta sui dividendi	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM11		,000	,000	,000	,000	
RM12		,000	,000	,000	,000	

RM13 Credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir ,000

Sez. VII - Redditi di fonte estera e plusvalenze di cui all'art. 81 lett. c-ter) del Tuir

		Ammontare / Codice stato estero	Somma dovuta	Opzione per la tassazione ordinaria
RM14	Proventi derivanti da depositi a garanzia	Ammontare ,000	,000	
RM15	Plusvalenze di cui all'art. 81 lett. c-ter derivanti da operazioni con soggetti non residenti	Codice stato estero ,000	,000	

Sez. VIII - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione per la tassazione ordinaria
RM16			,000	,000	,000	

		Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta
RM17	Interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli pubblici e privati ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96	,000	,000

Sez. IX - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

		Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Tipo emolumento	Periodo di commisurazione
RM18	Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente		,000	,000		
		Percentuale di spettanza dell'erede		Codice fiscale del deceduto		
RM19	Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa		,000	,000		
RM20	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti		,000			

Sez. X - Redditi soggetti all'acconto del 20 per cento

RM21	Totale redditi a tassazione separata per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento	,000
RM22	Acconto dovuto	,000

Redditi a tassazione ordinaria

		Reddito	Crediti d'imposta sui dividendi	Ritenute
RM23	Totale dei redditi per i quali è richiesta la tassazione ordinaria e dei relativi crediti d'imposta e ritenute	,000	,000	,000

Sommare l'importo di col. 1 del rigo RM23 agli altri redditi Irpef e riportare il totale a rigo RN1 col. 2; sommare l'importo di colonna 2 del rigo RM23 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2; sommare l'importo di colonna 3 del rigo RM23 alle altre ritenute e riportare il totale a rigo RN20.

RM1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

Sezione I

Il rigo RR2 è riservato ai dati del titolare, i rimanenti a quelli dei collaboratori o coadiuvanti

	Codice fiscale	Periodo imposizione contributiva dal	al	Tipo riduzione	Decorrenza riduzione dal	al
RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S.				Barrare la casella se si tratta di attività di affittacamere		
RR2						
RR3						
RR4						
RR5						
RR6						
RR7						
RR8						

Determinazione del contributo dovuto

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con *il numero d'ordine del* riquadro precedente

	Reddito imponibile	Contributi I.V.S. dovuti	Altre somme	Totale
RR2	.000	.000	.000	.000
RR3	.000	.000	.000	.000
RR4	.000	.000	.000	.000
RR5	.000	.000	.000	.000
RR6	.000	.000	.000	.000
RR7	.000	.000	.000	.000
RR8	.000	.000	.000	.000
RR9 Totale dei contributi dovuti (sommare gli importi di colonna 10)				.000
RR10 Totale acconti versati				.000
RR11 Contributi sul minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione				.000
RR12 Eccedenza di contributi 1997 utilizzata in autoconguaglio				.000
RR13 CONTRIBUTO A DEBITO				.000
RR14 CONTRIBUTO A CREDITO				.000

Sezione II

Liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95

	Reddito imponibile	Periodo imponibile dal	al	Aliquota	Contributo dovuto	Contributo versato
RR15	.000				.000	.000
RR16	.000				.000	.000
RR17 Eccedenza di contributi 1997 utilizzata nel 1998						.000
RR18 CONTRIBUTO A DEBITO						.000
RR19 CONTRIBUTO A CREDITO						.000

RR1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RS

Dati comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Mod. N.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

RS1	Descrizione	
	Codice attività	Quadro di riferimento
RS2	1 Artigiani · 2 Azienda coniugale non gestita in forma societaria · 3 Riduzione per nuove iniziative produttive · 4 Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi) · 5 Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e aggi	.000

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

RS3	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2, del Tuir	.000
RS4	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS3	.000
RS5	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir	.000
RS6	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS5	.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

	Codice fiscale	Quota di reddito ordinario	Quota di reddito agevolato	Quota delle ritenute d'acconto	Quota del credito d'imposta	Quota del credito d'imposta limitato
RS7	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
RS8		.000	.000	.000	.000	.000
RS9		.000	.000	.000	.000	.000
RS10		.000	.000	.000	.000	.000

SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (Art. 3, comma 89, L. 549/95)

RS11	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati	.000
RS12	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti indicati nell'art. 3, comma 85, L. 549/95	.000
RS13	Sopravvenienza attiva	.000

PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998
RS14	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

RS15	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	.000

FIRMA

Attestazione per l'imputazione del reddito ai collaboratori dell'impresa familiare
Si attesta con la firma, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Tuir, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

FIRMA

RS1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RT

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Mod. N.

SEZIONE I Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

RT1	Totale dei corrispettivi delle cessioni	,000
RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	,000
RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2; indicare zero se il risultato è negativo)	,000
RT4	Eccedenza delle minusvalenze relative agli anni precedenti	,000
RT5	Differenza (RT3 - RT4)	,000
RT6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)	,000
RT7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)	,000
RT8	Imposta sostitutiva a debito	,000
RT9	Imposta sostitutiva a credito	,000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Minusvalenze al 30/6/98
RT10	,000	,000	,000	,000	,000

Disposizioni transitorie (art. 14, comma 7, D.Lgs. 21/11/97, n. 461)

SEZIONE II-A Regime analitico

RT11	Valori al 1° luglio 1998	,000
RT12	Totale dei costi o dei valori di acquisto	,000
RT13	Plusvalenze imponibili (RT11 - RT12; indicare zero se il risultato è negativo) (barrare la casella in caso di affrancamento gratuito)	,000
RT14	Eccedenza delle minusvalenze	,000
RT15	Differenza (RT13 - RT14)	,000
RT16	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT15)	,000
RT17	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 14, comma 7-bis, D.Lgs. 461/97)	,000
RT18	Imposta sostitutiva a debito	,000
RT19	Imposta sostitutiva a credito	,000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Minusvalenze al 30/6/98
RT20	,000	,000	,000	,000	,000

SEZIONE II-B Regime forfetario

RT21	Valori al 1° luglio 1998	,000
RT22	Imposta sostitutiva (2,1% dell'importo di rigo RT21)	,000
RT23	Imposta sostitutiva versata (art. 14, comma 7-bis, D.Lgs. 461/97)	,000
RT24	Imposta sostitutiva a debito	,000
RT25	Imposta sostitutiva a credito	,000

Prospetto partecipazioni in società estere

RT26 Valori al 1° luglio 1998 (barrare la casella se il valore è riferito al 28 gennaio 1991) ,000
Codice fiscale estensore della perizia — Cognome — Nome
Data di nascita — Comune di nascita — Provincia di nascita

RT27 Valori al 1° luglio 1998 (barrare la casella se il valore è riferito al 28 gennaio 1991) ,000
Codice fiscale estensore della perizia — Cognome — Nome
Data di nascita — Comune di nascita — Provincia di nascita

SEZIONE III-A Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)

RT28	Totale dei corrispettivi delle cessioni	,000
RT29	Totale dei costi o dei valori di acquisto	,000
RT30	Plusvalenze imponibili (RT28 - RT29; indicare zero se il risultato è negativo)	,000
RT31	Eccedenza delle minusvalenze	,000
RT32	Differenza (RT30 - RT31)	,000
RT33	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT32)	,000
RT34	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)	,000
RT35	Imposta sostitutiva a debito	,000
RT36	Imposta sostitutiva a credito	,000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998
RT37	,000	,000	,000	,000	,000

SEZIONE III-B Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98

RT38	Totale dei corrispettivi	,000
RT39	Totale dei costi o dei valori di acquisto	,000
RT40	Plusvalenze imponibili (RT38 - RT39; indicare zero se il risultato è negativo)	,000
RT41	Eccedenza delle minusvalenze	,000
RT42	Differenza (RT40 - RT41)	,000
RT43	Imposta sostitutiva a debito (12,50% dell'importo di rigo RT42)	,000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998
RT44	,000	,000	,000	,000	,000

RT1

originale

UNICO 99 Persone fisiche

019

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RU

Crediti d'imposta

Investimenti innovativi
(artt. 5 e 6 L. 317/1991)

		1995	1996	1997	1998
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
RU3	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000	.000
RU4	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
RU5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RU6	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000	.000	.000	.000
RU7	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000

Spese di ricerca
(art. 8, L. 317/1991)

		1995	1996	1997	1998
RU8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	
RU9	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
RU10	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000	.000
RU11	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
RU12	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RU13	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000	.000	.000	.000
RU14	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000	.000

Esercizio di servizio di taxi
(art. 20, D.L. 331/1993)

RU15	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
RU16	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU17	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000	.000

RU18	Differenza	.000
RU19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta	.000
RU20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

Premio di assunzione
(art. 2, D.L. 357/1994)

RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU22	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000	.000

RU23	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

Nuove assunzioni
(art. 4, L. n. 449/1997)

RU24	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000

		Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU25	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000

RU26	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

Incentivi al settore del commercio e turismo
(art. 11, L. n. 449/1997)

RU27	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000

		Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU28	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000

RU29	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

Strumenti per pesare
(art. 1, L. n. 77/1997)

RU30	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000

		Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU31	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000

RU32	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

Promozione imprenditoria femminile
(art. 5, L. 215/1992)

		1997	1998
RU33	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	
RU34	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
RU35	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000
RU36	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	
RU37	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000
RU38	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000	.000
RU39	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000

RU1

028

Sezione	Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	Importo
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997)	**RU40**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						.000
	RU41	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU42	Credito utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	
	RU43	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997	**RU44**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU45	Credito utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	
	RU46	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	**RU47**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU48	Credito utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	
	RU49	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Attrezzature informatiche (art. 6, L. n. 449/1997)	**RU50**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RD51	Credito utilizzato ai fini		1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
	RU52	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	**RU53**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU54	Credito utilizzato ai fini		1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
	RU55	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Area archeologica di Pompei (art. 9, L. n. 352/1997)	**RU56**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU57	Credito utilizzato ai fini			1 .000	2 .000	3 .000	
Altri crediti d'imposta non più in vigore	**RU58**	Importo residuo						.000
	RU59	Importo utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000			
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 265/1995)	**RU60**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione						.000
	RU61	Credito rimborsato						.000
	RU62	Sospensione	1 .000	2 .000	3 .000			
	RU63	Sospensione per iscrizione a ruolo						.000
	RU64	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000

RU2